GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

DI

G. D. ROMAGNOSI

TERZA EDIZIONE

AUMENTATA DI DUE ALTRE PARTI

VOLUME SECONDO.

MILANO

DALLA TIPOGRAFIA DI FELICE RUSCONI

contrada di S. Paolo, N.° 1177

M. DCCC. XXIII.

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

PARTE TERZA.

PRINCIPJ FONDAMENTALI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO PENALE IN GENERALE.

§. 397.

Non esistono in natura, nè si possono infliggere che pene *individuali.*

Esse fra loro non differiscono, e non possono differire che nella *specie* e nel *grado.*

Fin qui, è vero, noi abbiamo trattato dell'origine metafisica del diritto di punire *in generale*; fatta cioè astrazione dalle loro varie specie e gradi. Con tutto ciò, in forza della scala de' rapporti e della connessione ontologica delle cose, è di mestieri, che que' *medesimi* principj, i quali producono il diritto generico di punire, e ne somministrano i ca-

noni universali sull'uso, è di mestieri, dico, che del pari producano il diritto di trascegliere e graduare le pene *in ispecie*.

§. 398.

Dunque, in forza di tale nesso, possono *naturalmente* entrare nel piano di quest'Opera. E se il possono, dunque non solo è cosa per me conveniente, ma *doverosa* il trattarne. È dovere di ogni scrittore di procurare colle proprie dottrine la maggiore utilità, approssimando le troppo generali, e rimote teorie, per quanto la natura de' subbietti il permette, alle esigenze della vita sociale e de' governi. Ogni vacuo che si lascia, è un arbitrio ai dispareri: ed ogni punto di disparere è un'occasione d'infiniti errori nocivi all'umanità.

§. 399.

Quale argomento imprendo io mai a trattare! È vero che su di esso è stato meditato, scritto, e disputato assai, specialmente in questo secolo: ma chieggo io: ne sono stati per anche fermamente fissati i principj? Ne sono mai stati chiaramente dimostrati i rapporti, e tracciate fedelmente le connessioni?

Se diasi un'occhiata alla più parte delle leggi, onde i popoli vengono governati, ed alle dottrine di coloro, che fino al dì d'oggi dettarono precetti di diritto, e che tuttora ne

scrivono, si scorge fra tutti, su di questo particolare, un contrasto di disposizioni, un conflitto di principj, ed una confusione di opinar tale, che giungerebbe a far meravigliare lo stesso filosofo, se, istrutto dalla esperienza di tutti i secoli, non sapesse che lo spirito umano non s'incammina ed innoltra sulle vie del vero, se non dopo di avere traviato a seconda delle illusioni tutte dell' interesse, delle surrette prevenzioni de' sistemi fattizj, dei delirj funesti della licenza, della deferenza indolente della credulità, ed in breve, se non dopo di avere esauste le sorgenti tutte dell' errore.

Quindi, anche in oggi colui che si propone di scrivere sulla *Proporzione* dei delitti e delle pene, è costretto a camminare o fra scogli di errori celebri per i moltiplici naufragi di coloro che gli adottarono, o fra il fluttuamento de' mal fermi raziocinj i quali raccomandati non venendo ad inconcussi, ed evidenti principj, nè gagliardamente annodati, e diretti dal retto e possente metodo, è forza che pieghino agli urti dell' interesse, ed agli sbattimenti della controversia, talchè la ragione de' Legislatori, sprovveduta di saldo ed unico sostegno, è costretta tuttavia ad errare a seconda di incerte, o licenziose, o tiranniche opinioni.

Quale sarà pertanto lo Scrittore tanto orgoglioso, o tanto cieco, che non senta almeno, che sarebbe temerità, a fronte della riverenza ispirata dalla moltitudine, e dalla celebrità di coloro, dall'avviso dei quali ei si diparte, il non porre in opera tutti i mezzi valevoli ad' illustrare, e ad afforzare la verità, e ad assicurare i suoi leggitori, e sè stesso che non vanno traviati? Seppure gli rimane tuttavia tanto coraggio, onde tentare lo stesso assunto, e nodrire fidanza d'un esito felice (1).

(1) Perplexa rite extricare, confusa invicem distinguere, veri, ac falsi confinia horumque sinuosos anfractus satis habere exploratos, et demum ex eis, quae superstruuntur, de fundamentis atque principiis recte conjicere, res est perquam ardua, pene inacessa, et mortalium, paucissimorum.

Joannis Selden. de J. N. et G. juxta discip. Hebr. lib. I, c. 2, pag. mihi 39, edit. Bishopii.

LIBRO PRIMO.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA E LA PROPORZIONE DELLE PENE.

CAPO I.

Regole generali di giustizia sulla quantità *delle pene.*

§. 400.

Ogni pena debb'essere *necessaria* a fine d'essere giusta (§. 393).

Dunque una pena *eccedente* sarà al più giusta a quel solo *grado* al quale è necessaria — E *al di là* sarà ingiusta.

§. 401.

Il fine *unico* delle pene egli è di distornare i delitti dalla società (§. 395).

Dunque una pena sarà giusta unicamente quando, ed in quel solo *grado* che sarà necessaria ad allontanare i delitti dalla società.

§. 402.

Dunque se la pena la più *leggiera* bastasse ad allontanare il più nocivo dei delitti, questa

sola sarebbe giusta, ed un'altra più dolorosa sarebbe ingiusta.

§. 403.

Ma può essere, che una certa *specie* di pena applicata ad un determinato delitto, col suo terrore (§. 395) non valga a frenarlo se non se irrogata fino ad un certo *grado*. Per lo contrario un'altra pena in sè stessa *minore*, cioè coll'arrecar danno, e dolor minore a chi la soffre, e coll'apportare alla società, che l'infligge, un minor sagrificio, può esser che basti al suo fine.

Quest'ultima dunque, cioè la *minore*, debb'essere scelta a preferenza d'ogni altra, ed ogni altra sarebbe ingiusta per essere o crudele, o non recante sicurezza.

Quest'osservazione è inchiusa nella precedente; ed è una maggiore spiegazione di lei.

§. 404.

Dunque la pena giusta debb'essere la *minima* possibile e in *grado* ed in *ispecie*, o, a parlare pù esattamente deve riunire il *maximum* di sufficienza al fine suo di imprigionare la cagione del delitto (§. 395), e il *minimum* di dolore ed in ispecie, ed in grado per colui che la soffre.

Ecco regole certe ed immutabili, e dirò anche conosciute in qualunque sistema si adotti

sulla misura punibile de' delitti, e sul metodo di scegliere e graduare le pene; perchè sono derivazioni immediate da' principj *universali* di naturale diritto.

Altre volte era stato detto, che la giusta pena debb' essere la *minima* delle possibili nelle date circostanze, e deve avere ad un tempo stesso la dovuta sufficienza. Ma era mai stato veramente dimostrato essere questa cosa di rigoroso *diritto*? E senza avere dapprima svolta l'*origine* naturale del diritto di punire; senza avere prima fatto sentire non poter egli essere altra cosa che diritto di *difesa*; senza aver prima dimostrato che la *misura* di questo diritto era determinata dalla sola *necessità*; e che questa stessa necessità era indotta dai rapporti primi ed universali poggiati in seno della stessa *natura*; senza, dico, aver tessuta questa catena, si poteva offrire giammai il detto teorema come una legge di giustizia spirante una certezza irresistibile? Egli è d'altronde importante per la pubblica e privata felicità, ed egli è uno de' fondamenti di tutta la scienza politica versantesi sulla misura delle pene.

CAPO II.

Del primo attributo della pena necessaria,
l'efficacia.

§. 405.

Qual è la regola giustificante l'uso delle pene? La sola *Necessità* (§. 393).

Non mi stancherò mai di ripeterlo a' miei leggitori, onde nol possano obbliare: la necessità è l'unico punto di contatto, mercè il quale il *fatto* delle pene può unirsi al diritto. Anzi si può dire, che dal seno stesso de' principj di diritto si apre, e protende questo solo ramo di comunicazione, mercè il quale la giustizia può spandere, e propagare la sua forza e santità su tutta l'economia delle pene. Mai, senza la necessità, non può la Politica inviare al sacro e inflessibile tribunale della natural Religione un suo divisamento penale, onde venga munito ed autenticato dalle venerande e divine sue sanzioni; che anzi, senza di lei, verrà eternamente proscritto come crudele, e condannato come tirannico.

Quindi, io lo ripeto, la necessità sarà quell'unico, e gran canone, dal quale al Filo-

sofo ed al Legislatore non sarà mai lecito, per minima distanza, allontanarsi. In particolare poi per ogni pensatore, che medita o su controversi, o su non bene esaminati argomenti di criminale diritto e politica, ella diviene una di quelle tanto celebrate ed utili *Nozioni direttrici*, che lo guidano attraverso alle complicatissime e sfuggevoli circostanze delle Nazioni, onde svolgere e scegliere fra l'utile i rapporti soli armonici al giusto. E quando egli si abbatte nell'inestricabile labirinto delle moltiplici e contrastanti opinioni de' numerosi scrittori di cose criminali, si può dire che la necessità diviene per lui il filo di Arianna, onde affrontare strani e sanguinarj errori, ben più funesti all'umanità, de' più feroci mostri. In breve, egli regge lo spirito e la mano del filantropo, allorchè egli deve fissare tremando, gli augusti teoremi della pubblica sicurezza a fianco delle ferrate porte, delle mannaje e de' capestri.

§. 406.

Ciò premesso inoltriamo le nostre osservazioni su la pena. Esame fatto, noi rileviamo, che ella può assumersi sotto *due* principali aspetti. Il primo *interno* e l'altro *esterno*. Nel primo viene riguardata ne' rapporti *interni*, che la costituiscono, ove esaminata viene la sua *Es-*

senza, i suoi caratteri, e *rapporti* esclusivi. Nel secondo viene esaminata dal canto delle cagioni di *fatto* occasionali che la fanno nascere (§. 316), e così rapporto alla sua *Origine*.

§. 407.

Ora, colla guida di un'analisi combinata, si trova egli che tanto l'una, quanto l'altra delle predette cose in ultima guisa si *risolva* nella naturale ed infallibile influenza, e connessione che passa fra l'azione de' motivi, e le determinazioni della volontà umana? Veggiamolo; ed incominciamo dal primo aspetto.

§. 408.

Col dire che la pena è *necessaria* a reprimere il delitto, che cosa si suppone? Non sembra egli, che dir si voglia, ch'ella sia mezzo *efficace* ad ottenere un tal fine?

§. 409.

Dire in fatti che una data cosa è un *Mezzo*, onde ottenerne un'altra, o a produrre un dato effetto, egli è lo stesso che dire che con lei, o sia pel di lei intervento e forza, si ottiene quella data cosa, o effetto.

Quando dunque ci restringiamo a ragionare di un *effetto*, non si può affermare che ella ne sia con verità il *mezzo*, se non è altresì *efficace*. Questa non è che la spiegazione stessa del vocabolo.

§. 410.

Un mezzo adunque inefficace, in tal caso non è realmente un mezzo. Egli potrà essere bensì una cosa esistente, ma però senza rapporti attivi all'effetto inteso, e per tal riguardo un vero *nulla*.

Sarà solo efficace nel *giudicio* erroneo di chi lo avrà scelto come tale, e quindi sol di *nome*.

Da ciò traggono origine que' modi consueti di favellare, de' quali così spesso suonano i nostri ragionamenti. Quegli scelse un mezzo *inopportuno*; tal altro usò un mezzo inefficace, ed altri simili.

§. 411.

Dunque una pena che riescisse *inefficace* al fine suo, che è di frenare il delitto in petto ai malvagi (§. 395), lungi dall'essere necessaria, non sarebbe rapporto al suo oggetto, che un puro *Nulla*. In pratica poi rimarrebbe sola crudeltà, ferocia e tirannia, perchè recherebbe un male privato, senza produrre un bene pubblico.

§. 412.

Ciò non è tutto. Se oltre un dato mezzo efficace a produrre un dato *effetto* ne esistessero *altri* praticabili del pari opportuni, egli è evidente, che perciò appunto sarebbe *possibile* di

usare di essi con frutto, senza ricorrere al primo.

Dunque egli non sarebbe veramente *necessario* (§. 15. 16. 17).

§. 413.

Dunque, se oltre la pena, si rinvenissero *altri* mezzi praticabili, onde evitare il danno degli atti criminosi, ella *non* sarebbe veramente necessaria. — È chiaro, che lo stesso ragionamento può con pari ragione estendersi ai *gradi* delle pene ed alle loro specie.

Ecco osservazioni di una semplicità ed evidenza al pari rigorosa di quella de' subbietti matematici.

§. 414.

Dunque, dicendo che la pena è *necessaria* a prevenire il delitto, si afferma essenzialmente, che ella debb'essere un mezzo *efficace* ad imprigionarne le cagioni, ed il *solo* mezzo a ciò efficace.

Soddisfatto così alla ricerca promossa procediamo oltre sull'esame della natura, e de'rapporti degli enunziati due *attributi*; e indi passiamo all'applicazione, ed alla scoperta divisata.

§. 415.

Se, come ora abbiamo avvertito, l'*efficacia* e la *singolarità* della pena a ripercuotere il

delitto, sono i caratteri essenziali della di lei *necessità* ad un tal fine: se essi sono i due soli *Elementi*, oltre i quali ella non si può scomporre (1); egli è troppo chiaro, che il primo carattere rappresenta quello che v'ha in lei di assoluto, d'intrinseco e di *reale*; poichè rappresenta un *effetto* reale su il cuore dell'uomo, cioè un terrore incusso; ed una *cagione* del pari reale, che non è altro che una forza in esercizio, e producente effetto.

§. 416.

Il secondo carattere poi, che è quello della *singolarità*, rappresenta quello che nell'idea di necessità vi ha di *estrinseco*, e di puramente *relativo*. In fatti perciò appunto che dicesi la pena essere il *solo* mezzo efficace, si suppone un *paragone*, ed una relazione di esclusione degli altri tutti, come inetti al fine inteso. Scorgesi chiaro questo secondo carattere non essere veramente che una *maniera di essere* del primo, o, a dir meglio, non essere altra cosa, che la stessa *efficacia* della pena, in quanto vien riferita, e paragonata agli altri mezzi tentati, onde frenare il delitto.

(1) Per l'esattezza delle idee avverto che l'*efficacia* è un elemento *composto* dall'apprensione dolorosa e dalla certezza d'incontrarla.

§. 417.

Ciò osservato, ripigliamo il *primo*, e riflettiamo in che egli si risolva. Abbiamo detto altrove, che la pena non può avere azione a contenere i misfatti, se non *supposta* la cognizione e la sensibilità negli uomini che possono divenir delinquenti (§. 339. 340).

Dunque ne viene, che per l'*efficacia* di lei si deve nell'uomo supporre la capacità ad intendere il senso della minaccia, e la suscettibilità a sentirne la impressione dolorosa tanto in previsione, quanto nell'attuale passione.

§. 418.

Ma quantunque tutto questo sia verissimo, pure non basta a soddisfare alla ricerca che ci siamo proposta; anzi non la riguarda direttamente.

A fine di sapere con chiaro e preciso concetto ove veramente l'efficacia della pena vada a risolversi, non basta solamente additare, che *cosa* si richiegga ad oggetto che la pena possa aver adito, e penetrare fino all'anima del delinquente, ma è necessario dimostrare inoltre, *quale* sia il principio, e la legge possente ed attiva, la quale (quando appunto la minaccia è giunta nell'interno dell'uomo) fa sì, ch'ella riesca *vittoriosa* contro la voglia a delinquere: e quindi la società ne possa far uso colla lu-

singa di ottenere il suo intento. Ciò è dimostrato dall'essenza stessa della cosa: poichè l'*Efficacia* della pena e del terrore di lei consiste appunto in questa stessa *forza* atta ad allontanare gli uomini dal delitto, o sia nel vincere la spinta della passione criminosa (§. 335, 339).

§. 419.

Ora esprimendo la cosa stessa in altri termini, si sente che ella non significa altro, se non che l'efficacia della pena si risolve nell'attività infallibile e vittoriosa de' *Motivi* presentati all'anima dalla minaccia, in quanto appunto riesce a far determinare la volontà umana a desistere dal divisare, e dal ridurre ad effetto il divisamento facinoroso.

§. 420.

La *necessità* adunque della pena, in relazione al primo carattere ed attributo *unico* e *reale* di lei (§. 415), si risolve nella legge universale e costante di connessione che passa fra la forza de' motivi e la deliberazione della volontà.

Passiamo all'altro carattere della pena necessaria, quello cioè, che la costituisce *indispensabile*. Questo consiste nell'esser ella *mezzo unico* a procurare la comune sicurezza (§. 416).

CAPO III.

Del secondo attributo della pena necessaria; la singolarità.

§. 421.

Se il *fine* unico, legittimo delle pene altro essere non può che di *prevenire* i delitti (§. 395); se l'*uso* del diritto penale è regolato dalla sola *necessità* (§. 393); e se da ambidue questi elementi combinati risulta, che la necessità della pena non consiste altrimenti nel dover punire i delitti consumati, perchè furono commessi, ma bensì affinchè non si commettano di *nuovo*, come altrove ho già accennato (§. 401); se tutto ciò è vero:

Dunque, prima d'impiegare precauzioni dolorose, coloro che esercitano il potere penale sono tenuti a prevenire i delitti con tutti quei mezzi acconci ed efficaci, i quali non sieno nocivi; ricorrendo alle pene come ad *ultimo* rimedio (§. 55. 163).

§. 422.

È stato detto e ripetuto, che è *meglio* prevenire i delitti, che punirli. Così esposta, questa non è che una massima di politica provvidenza.

Ma io dico di più che sarebbe crudeltà ed *ingiustizia* punirli, quando si possono prevenire. Così quello che fu dettato come *util* soltanto, si vede quí essere *Regola* di rigoroso *jus*.

Questa verità sarà in progresso vieppiù estesa e dimostrata; e vedrassi per quanti aspetti ella comunichi, e corrisponda a tutto il sistema di diritto sociale, ed allo scopo ultimo della vera Politica. Proseguiamo.

§. 423.

Ma se la qualità di *indispensabile* e di *singolare*, propria della pena necessaria, non è altro che la *impossibilità* di frenare il delitto senza l'uso di lei (§. 338, 412, 413),

Dunque questa qualità non si potrà nè in diritto, nè in fatto verificare, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi saranno stati resi *frustranei* dalla opposta resistenza della passion criminosa.

§. 424.

Ciò dunque suppone, o che l'azione dei motivi impellenti al delitto sia stata sull'umana volontà più *possente* della contraria riazione cui i mezzi piacevoli si sforzavano di opporre loro, per cui appunto, essendo stati resi *illusorj*, sia stato *necessario* di ricorrere all'uso della pena, o che i mezzi prevenienti non furono estesi al delinquente.

§. 425.

Ma, se data una determinata società, date le tali comuni circostanze fisiche e morali, non risultasse che veramente per una universale ed invariabil *legge* i motivi rei, con tutto che possenti, la vincano su gli ostacoli piacevoli, ma anzi accadesse il contrario; con qual fondamento si potrebbe credere in pratica indispensabile l'uso di un tormento contro di un dato uomo per servir di freno, nel tempo che *senza* l'uso di lui, e blandemente con altri mezzi si può ottenere lo stesso fine?

§. 426.

Ora, se in vista delle leggi fondamentali del cuore umano in certe circostanze, non fosse *certo*, o almeno generalmente probabile, che tanto i motivi criminosi debbano soperchiare la resistenza degli ostacoli non dolorosi, quanto questi correspettivamente debbano riescir vani, perciò appunto non sarebbe certo che la pena sia veramente *indispensabile*, come scorgesi dalla nozione stessa delle cose.

D'altronde l'oggetto della pena non è nè momentaneo, nè singolare, nè presente, ma bensì perenne, universale, e versantesi sul futuro (§. 348); e perciò stesso la necessità della pena si deve verificare in tutti i tempi, ed in tutti

i luoghi, ed abbracciare la massa intera della società, situata però nelle stesse circostanze.

Dunque, a rendere certamente *indispensabile* la pena, o sia a far sì, che si verifichi essere ella in tutti i suoi dovuti estremi di spazio e di tempo, il *solo* mezzo valevole a frenare il delitto, è d'uopo presupporre che l'azione dei motivi non dolorosi impiegati a reprimere il delitto resi illusorj, poste certe circostanze, lo saranno pure in *tutto* il tempo che le circostanze stesse dureranno, e *sempre* lo saranno, ogni qual volta esse ritorneranno.

§. 427.

Ma perciò stesso, si sente che ciò risulta vero, unicamente in forza dell'accennata fondamental legge naturale d'influenza vittoriosa, e d'invariabile connessione, e proporzionato effetto fra la forza de' motivi e le deliberazioni della volontà.

§. 428.

Dunque l'altro carattere essenziale e *relativo* della pena necessaria, sebbene *indirettamente* (e non può essere altrimenti, attesa appunto la sua qualità relativa), tutto *intero* si risolve sulla enunciata legge fondamentale della umana volontà.

§. 429.

Possiamo dunque offrire, come dimostrato teorema, che l'essenza, i caratteri ed i rap-

porti esclusivi e naturali della necessaria o sia giusta pena, tutti traggono la loro esistenza, forza e certezza unicamente da questa legge; o, per dirlo in altri termini, che tutti poggiano solamente sulla *legge* universale dell'interesse, e perciò sull'amor proprio.

CAPO IV.

Esposizione de' Risultati dei due antecedenti capi; loro confermazione.

§. 430.

Un lettore metafisico che amasse di restringere le dottrine esposte ne' due antecedenti Capi ai loro precisi risultati, e di richiamarle ad un tempo stesso a' loro principii generali, parmi che potrebbe forse usare della maniera seguente.

L'*Efficacia* della pena sull'anima del delinquente è in generale il *Risultato* de' rapporti che passano fra il dolore o minacciato, o irrogato, e l'anima sensibile e ragionevole, cui s'intima, e si fa sentire.

Questi rapporti poi sono fondati sull'*Essenza* e sulle determinazioni, tanto della pena, quanto dell'anima umana;

Dunque l'efficacia della pena, in ultima guisa, risulta in ragion *composta* della natura e forza del dolore, e della natura e forza dell'anima umana insieme *combinate*.

Non altrimenti che la efficacia del fuoco ad ardere un qualche corpo è un risultato unico dei rapporti che passano fra il fuoco e la materia combustibile, i quali rapporti poi si risolvono nella natura dell'uno e dell'altra. La combustione è il *risultato* e l'*effetto* di questi rapporti praticamente combinati. — E la combustione è una *legge* di natura.

§. 431.

Passando quindi alla *Certezza* ed alla costanza perenne dell'efficacia della pena, elleno dovranno in vista della premessa osservazione risultare dalla certezza e costanza, con cui, poste le stesse determinazioni, il dolore agisce sull'anima sensibile e ragionevole.

§. 432.

Ma v'è di più. L'efficacia della pena, considerata nelle sue ultime cagioni reali e veramente attive, è un risultato dell'essenza e della qualità dell'anima sensibile e ragionevole, combinata colla natura della pena.

D'altronde quello che deriva dalla natura, o essenza delle cose, è *certo* ed *invariabile*. — Dunque i *rapporti* che ne derivano, ed i loro

risultati, sono del pari certi ed invariabili. Tale adunque sarà anche l'efficacia della pena.

Perciò si vede di più che la certezza e la costanza, di cui facciamo parola, non deve ripetersi da altre qualità delle cose, ma nasce dall'*essenza* stessa della pena, o, a meglio dire, dell'anima umana, di cui la pena è un modo di sentire.

§. 433.

Per l'altra parte l'*inefficacia* degli altri freni non dolorosi del delitto, rende *singolare* l'efficacia della pena a contenere i misfatti, come abbiamo veduto (§. 423), ed apparisce dalla nozione stessa relativa di lei.

Dunque questa singolarità sarà resa *certa* e costante dalla *certezza* e costanza stessa dell'inefficacia loro.

Ma l'inefficacia è anch'essa, come l'efficacia, un pari *risultato* della *natura* stessa delle cose per la ragione de' correlativi contrarii.

Dunque la *certezza* dell'inefficacia sarà anch'ella un pari risultato; e attesa la natura delle cose sarà resa veramente tale.

E quindi la *singolarità* dell'efficacia della pena deriverà anch'ella dalla *natura* ed essenza stessa delle cose, o sarà resa tale in forza di questa stessa natura; e perciò anche *invariabile*.

Tutto questo per altro si verifica allorquando la pena minacciata si prevegga come *certa* e non altrimenti. La lusinga dell'impunità sventa tutta la dinamica penale.

§. 434.

Ecco come un Metafisico, il quale amasse per una contrazione penosa alla comune dei leggitori astrarre assai le idee, e coartarle entro poco spazio, potrebbe non solo far sentire che la *necessità* di usare della pena, considerata anche ne' suoi rapporti *interni* soltanto, tutta deve poggiare sulla legge universale dell'*Interesse*, ma ad un tempo stesso elevare ad un grado più alto di dimostrazione questa legge stessa, che era il centro, a cui egli *tentava* di piegare e ridurre le idee racchiuse nella nozione della detta necessità.

Analizzato così, e ridotto agli arrecati principii il *primo* aspetto della necessità della pena, che appellammo *interno*; passiamo al secondo, onde scoprire se avvenga lo stesso.

§. 435.

Il secondo aspetto generale della necessità della pena, che appellammo *esterno*, è quello nel quale ella viene esaminata dal canto delle *cagioni* occasionali che la fanno nascere.

Senza preamboli: è chiaro, ed è già dimostrato, che quando non esiste atto veruno no-

civo ed ingiusto, o, a dir meglio, quando non si ha fondamento di temere ch'egli possa esistere, cessa qualunque *cagione* di giusta pena (§. 311, 312) —; e perciò anche la di lei necessità (§. 49. 321).

Così l'*Origine* della necessità della pena si risolve sull'origine, e le cagioni dei delitti (1).

§. 437.

Ciò non è tutto. Se si trattasse solo di minacciare un male agli uomini, onde reprimere gli atti della loro nociva malvagità, senza che poi in pratica ciò andasse a nuocere al giusto ben essere di veruno, è troppo chiaro che a rendere *lecita* la *minaccia* della pena, basterebbe anche la sola possibilità astratta, ed anche chimerica del delitto. Ridotta allora la *minaccia* della pena ad una *sovrabbondanza* di precauzione e di cautela, non giungerebbe a nuocere nell'*esecuzione* a veruno, comunque anche smodato fosse il male ch'ella presentasse all'immaginazione.

Ma trattandosi di punire un delinquente, a fine di contenere sì lui, che ogni altro, onde

(1) Quando Montesquieu per provare, che *ogni pena, che non derivi dalla necessità, è tirannica*, adduce la ragione, che: le cose indifferenti per loro *natura non cadono sotto la di lei animaversione* (*Esprit des Lois*, *liv.* IX., C. XV.), sembra avere avuta presente la necessità sotto di questo aspetto. Io non so se molto degli altri egli l'abbia ben compresa ed apprezzata.

in futuro non nuocano alla comune felicità, e quindi trattandosi di sagrificare alla pubblica sicurezza la vita, o il ben essere di un uomo particolare, la possibilità sola chimerica del delitto non basta; ma richiedesi inoltre una *morale certezza* (la quale non è che una somma *probabilità*), che senza l'uso della pena il delitto sorgerebbe a turbare la tranquillità comune (1).

Parmi di avere accennata, sebben di volo, l'importanza e la necessità di questa certezza, onde rendere la pena *giusta* (§. 88). Siccome però quello che allora ne dissi, sembrami assai poco, onde non rimanga forse qualche dubbio, perchè racchiude parecchie cose da sviluppare, così io avverto, che questo articolo merita di essere più estesamente trattato. Egli è una quistione propriamente di *diritto*; questione interessantissima, onde fissare i confini entro i quali le precauzioni assunte a prevenire i delitti, debbono immutabilmente contenersi.

§. 438.

Concedendolo adunque come provato, chieggo io: *ove* tale certezza finalmente si risolve? A fine di accertarsene, basta solo un momento

(1) Veggasi l'Appendice in fine alla Prima Parte.

di attenzione sui paragrafi 242 fino al 246 e 249, 250, per dedur tosto che la certezza dell'avvenimento del delitto, lasciandone scorrere sfrenate le cagioni, si risolve sulla certezza invariabile, con cui la legge dell'interesse opera sul cuore umano.

CAPO V.

Delle varie vedute necessarie nella penale economia.

§. 439.

Avvicinare molti uomini, e farli vivere *indipendenti*, sarebbe, fra gli altri inconvenienti, svegliare il fermento terribile delle passioni particolari, da cui, come inevitabile conseguenza, ne sorgerebbe uno stato di *guerra* tanto più spaventevole, quanto più gli uomini, trovandosi in istato di più offendersi, non avrebbero niente che ne potesse rallentare il furore, la continuità e la universalità.

§. 440.

Alla *sussistenza* adunque della società, ed al conseguimento del grande oggetto per cui fu istituita (§. 200), rendesi necessario un preponderante ed efficace *terrore* annesso alle

malefiche azioni, il quale superando l'energia delle passioni fattizie che vi spingono, ne reprima la esteriore propagazione, e con *uniforme* ed universal volere diriga gli atti singolari alla conservazione, ed al ben essere del tutto.

§. 441.

Ecco la *Necessità* delle pene, e l'*Origine* morale (1) del diritto di statuirle ed infliggerle (§. 243 fino al 262).

Io l'ho detto, e m'era d'uopo il richiamarlo.

§. 442.

Ma ecco altresì la *Sovranità* e l'origine della Sovranità. Infatti, senza una aggregazione ed *unità* di *forze*, prevalente a quella d'ogni particolare, e delle parti singolari della società che ne reprima il turbolento, e distruttore moto intestino, il terrore delle pene non riescirebbe egli in pratica illusorio? Quanta *lusinga* d'impunità non lascerebbesi al malvagio!

La *Podestà* di punire non può essere diversa dalla Sovranità, come vedesi, presa nel senso il più *generale*; e il diritto di punire

(1) Che cosa io intenda per *Origine morale* del diritto di punire, l'ho spiegato nel Capo unico, che serve di Prolegomeno a quest'Opera.

non può andar disgiunto dalla forza necessaria a porlo in esercizio, come è pur chiaro.

Io amo che il lettore vegga di passaggio la *coincidenza* di questi oggetti, e il fondamento unico d' onde ognuno trae i suoi rapporti di origine e di estensione (1).

§. 443.

Ma lo scambievole approssimarsi degli uomini, d' onde, siccome nascono tutti i beni

(1) Notissimo ed antichissimo è il riflesso, su cui si appoggia questa mia osservazione. Un Poeta Filosofo fra gli altri lo espresse così:

Nam genus humanum defessum vi colere aevum
Ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
Sponte sua cecidit sub *leges* arctaque jura;
Acrius ex ira quod enim se quisque parabat
Ulcisci, quam nunc concessum est legibus aequis.
Hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevum
Unde metus maculat *Poenarum* praemia vitae.

Lucret., de Rerum. Nat., lib. 5, juxta edit. Creech.

Poichè il genere uman di viver stanco
Pe'l mezzo della forza, egro languiva
Fra guerra e inimicizie; ond' egli stesso
Tanto più volontier soppose il collo
Delle rigide leggi al grave giogo;
Quanto più aspramente a vendicarsi
Correa ciascun, che dalle giuste, e sante
Leggi non si permette: il viver quindi
Per mezzo della forza a tutti increbbe,
Onde il timor delle promesse pene
Di nostra vita i dolci premj infetta.

Tito Lucrezio Caro, trad. di Alessandro Marchetti, lib. 5, pag. 313, 314, ed. Londra per Gio. Pikard, 1707.

e tutte le virtù sociali, nascono del pari l'abuso delle arti, rese fomentatrici di fattizj sterminati bisogni, gli stimoli della cupidigia moltiplicati, e resi vieppiù pungenti dal commercio, l'avidità del potere sostenuta e rinforzata dagli avvantaggi dell'opulenza, e dagli incomodi della povertà che condensa le sue forze attorno al ricco, l'aggravamento dell'inerzia accidiosa, effetto del clima, o del dissociamento d'interessi corruttrice de' costumi; in breve l'intemperanza fisica e morale, se sono *cagioni* di delitto, sono, come vedesi, riposte in subbietti *esterni* al cuore di ogni delinquente.

Esse inoltre *variano* al variare delle posizioni fisiche, morali e politiche di ogni popolo.

§. 444.

Dunque si dovrà dire piuttosto, che la *Certezza*, o, a dir meglio, la probabilità maggiore e minore dell'avvenimento dei delitti, le loro specie diverse, la loro frequenza, la maggiore o minore loro atrocità, *tutta* si risolve sul concorso di certe circostanze fisiche e morali delle nazioni, prese nella loro *totalità*, anzichè sulle leggi interne fondamentali dell'amor proprio di *ognuno*.

§. 445.

Sgombriamo ogni occasione di ambiguità. È vero che è opera delle circostanze *esterne* il

somministrare alla volontà piuttosto certi *motivi*, che certi altri . . . È noto, anche a chi non è filosofo, che per far agire la volontà sono necessarj i motivi, giacchè ella è una mera *Facoltà :* che l'intendimento glieli presenta, e che egli dal canto suo li riceve dalle *Circostanze.* Tutto questo è vero, e noi lo abbiamo sempre supposto nell'analisi antecedente, e ne abbiamo contemplata la concorrente influenza, e l'effetto nella Necessità della pena, e lo abbiamo del pari supposto ed accennato nello scoprire l'origine del diritto di punire (§. 242 fino al 246, e ne' §§. 249. 250).

§. 446.

Ma dopo che questi motivi di una certa specie e forza, partiti dagli oggetti esterni, si avvicinarono all'uomo, si avanzarono e giunsero entro la di lui anima, e appuntaronsi, dirò così, contro la di lui volontà, dopo tutto questo, dico, lo spingerla, e l'ottenere invariabilmente un effetto proporzionale alla loro forza o semplice e composta, è opra di essi *soli :* e questa è appunto la legge dell'interesse.

Ora era dessa appunto in quanto *sostiene* la necessità della pena, che formava l'*Oggetto* delle nostre ricerche.

§. 447.

Abbracciando quindi quello che v'ha di vero in ambe le precedenti riflessioni, risulta, che la cagione *prossima* ed immediata della necessità della pena, io voglio dire l'unione de' rapporti, che *connettono* la forza della pena col soggetto, sul quale ella si esercita, e che la rendono invariabilmente efficace, tutta propriamente si appoggia sulla legge generale dell'interesse modificata, e diversamente operante secondo le diverse circostanze economiche, morali e politiche.

§. 448.

La cagione *mediata* poi, e meno prossima di detta necessità, consiste appunto nell'unione e concorso delle circostanze *esterne* eccitanti il desiderio del misfatto.

§. 449.

Conoscere in generale l'uomo, le leggi dell'amor proprio, i bisogni possenti ed invariabili che lo fanno agire a tenore della costituzione della di lui natura; conoscere poi le circostanze locali ed avventizie di una data nazione; distinguere le une dalle altre, misurarne le forze e semplici e composte; antivedere coll'ajuto del calcolo delle probabilità l'avvenimento de' misfatti, se a dette cagioni libero si lasciasse il corso, desumere i dati

per ragionare non sulle vaghe vedute generali della natura umana, non dalla possibilità pura, non da un singolare individuo, ma dalla *comune* di una *nazione* o città a cui si danno le leggi, posta nel dato stato fisico, morale e politico, ecco in che consiste la *scienza* fondamentale, o, a dir meglio, il complesso delle fonti della Legislazion criminale. Il possederne le viste ed i rapporti distintamente ed estesamente, costituisce il *Genio* del Legislatore in materia criminale.

§. 450.

Divertire, contrapporre e combinare queste forze impellenti, onde *non* siasi costretti ad usare de' mezzi dolorosi ad imprigionare il delitto in petto agli uomini, togliendone le tentazioni, ecco ove consiste l'*Arte* e la prudenza *preveniente* il delitto richiesta dalle leggi di Natura quale dovere.

§. 451.

Infine, scegliere e graduare le forze degli *ostacoli* penosi, onde le tentazioni svegliate non iscoppiino in atti ingiustamente nocivi contro della società, o de' di lei individui, in guisa però, che se taluno cadesse per avventura nel delitto, non debba essere tormentato *oltre* quello che importa questo fine, costituisce la *Prudenza punitrice*, della quale ap-

punto in questa parte io tento di stabilire le giuste ed utili *regole* di applicazione.

Tutte queste cose unite debbono concorrere alla formazione del *Codice Criminale* di ogni secolo e di ogni nazione.

§. 452.

Alcuni filosofi, per altro meritevoli di tutta la riconoscenza ed ammirazione della società, si sono alquanto occupati nell'accennare i mezzi onde *prevenire* i delitti, quantunque sembri che non abbiano del tutto raggiunto e messo in pieno lume l'uuico punto, d'onde è necessario prendere regola, ed al quale tendere dovevano le loro massime. — Una folla d'altri hanno offerti i loro sistemi di prudenza *punitrice;* ma parmi, che nè gli uni, nè gli altri siansi, come il soggetto ed i bisogni dell'umanità richiedevanlo, occupati nelle osservazioni, che debbono servir di *fondamento* alla criminale filosofia, sotto il punto di vista di già accennato.

Montesquien (1), e assai più dopo di lui un moderno Italiano (2), considerando *espressamente* il sistema penale ne' rapporti dello *stato* diverso delle nazioni, e de' Governi dif-

(1) Esprit des Lois, Liv. 6, Chap. 9 *specialmente*, *ed altrove per cenni.*

(2) *Filangieri*, Scienza della Legislazione, Lib. 4, Part. 2, Cap. 36.

ferenti, sembrano essersi più occupati a risguardarlo dal canto della maggiore o minore *impressione* dolorosa, cui certe pene, nelle diverse circostanze, possono recare al delinquente, che dal canto della diversità, numero e gagliardìa delle *tentazioni* al delitto, nate dalle diverse circostanze fisiche, morali e politiche delle società. Entro le stesse viste si è pur ristretto il celebre autore del Libro Dei Delitti e delle Pene (1), ove tende a dimostrare, che la grandezza delle pene debb'essere relativa allo *stato* della nazione medesima.

Ma se prescindiamo dal supposto dello stato più o meno equo della società, può facilmente accadere, anzi è inevitabile, che i supplicj riescano o non necessari o non proporzionati all'attività della passione criminosa. Dunque noi confessare dovremo essere stata una *mancanza perniciosa* l'ommettere di esibire i principj, onde conoscere le cagioni diverse, la loro direzione, influenza e forza a svegliare queste istesse passioni.

§. 453.

Non deve però in essi recar meraviglia questa ommissione. Ella è una naturale *conseguenza* delle idee (mi si permetta il dirlo) mal

(1) §. XLVII.

concepite sulla economia penale che essi si erano formate, come in progresso sforzerommi di dimostrare.

In particolare poi sul Filangieri, potrei rilevare, che essendosi egli proposto di dimostrare l'influenza che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità; ed essendovi guidato, per quel che sembra, più dai freddi suggerimenti di una fattizia ripartizione propostasi al principio dell'opera, che dall'urto segreto e possente delle idee, le quali da sè stesse tentano di spuntare, di annodarsi, e di presentare viste inopinate al Pensatore, che docile ne segue il corso e la energìa; il detto Autore, volendo segnare l'influenza, che può avere sul sistema penale l'ubertà e la sterilità del *suolo* (1), tace affatto del terrore coibente il delitto, e de' gradi diversi di dolore che la pena, in vista della differenza del suolo, può apportare, d'onde il Legislatore debba prender norma per usarne differentemente, tace, dico, di tutto questo, per sostituirvi mire del tutto *economiche* alla società offesa.

Io non nego, che ambe queste cose talvolta

(1) Nel detto capo 36, verso la fine.

non si possano ad un tratto ottenere: ma egli è vero altresì, che nel criminale diritto, e nella politica, la parte lucrativa è cosa affatto *accessoria.* Era d'uopo dimostrare prima in quale guisa soddisfar si possa al fine *proprio* della Legislazione criminale, e quale influenza la diversità del suolo produca nel modo giusto ed umano di conseguirlo, ed indi passare, se stimavalo opportuno, all'utilità che trar si può dalla pena, mostrando però il *nesso* delle cose.

Ma contemplando, come ha fatto Filangieri, piuttosto il *risarcimento* del danno, od un'ultronea percezione di *utile,* derivante da una pena resa illusoria o inopportuna dalla diversità pel suolo, egli è uno *scambiare* il vero scopo.

Nulla assomiglia di più alla penale economia quanto la *Medicina* e la *Chirurgia.* I delitti sono le malattie dei corpi politici. Volerle guarire senza toglierne le *cagioni* è mancanza di dovere, ed è opera perduta.

Dopo d'aver fatto di tutto per prevenirli, se rimane il malanno, convien ricorrere al regime violento. Ma generalmente resta poco a fare quando si abbia provveduto al regime salutare ordinario alla vita sociale. Ogni rimedio per lo contrario è vano quando è guastato il temperamento.

lo confesso, che mio malgrado vengo spinto tratto tratto ad indicare qualche difetto in questo dotto scrittore, come in alcun altro. Se però è vero, che l'errore, specialmente in materia di politica e di diritto, più da vicino e largamente nuoce, e molto più quando è munito d'autorità: se i doveri che ci stringono alla verità non ci permettono di lasciarne giacere infruttiferi i germi nelle menti de' leggitori; mi lusingo che otterrò perdono se ardisco talvolta assumere le parti di censore. Del resto io dichiaro, che spiacerebbemi se perciò in minima parte si derogasse alla stima ed alla gratitudine dovuta alla memoria di un uomo che tentò di rendere assai più famigliare all'Italia una scienza da lei negletta, e mostrò un coraggio che poteva forse fra noi recare meraviglia, senza però essere ingiusto.

CAPO VI.

Della vera norma, onde scegliere le specie, e graduare l'intensità delle pene.

§. 454.

Ho parlato dell'ingiustizia della pena *eccedente* (§. 400). Ma *quale* è la pena eccedente, e quale la moderata? quando è necessaria, e

quando no? qual è il *criterio* per decidere? quale la *norma* per accoglier l'una e proscrivere l'altra? *Come* adoperare per giungere a tale cognizione e scelta?

Tentiamo di soddisfare a queste ricerche sommamente interessanti quella sorta di Politica, che ama di rimovere il male dalla società, e ad un tempo stesso di rispettare i giusti confini della libertà dei popoli, fissando, se è fattibile, una volta per sempre, qualche cosa di certo fra i contrarii dispareri che dividono tutti i Politici ed i Iuspubblicisti.

§. 455.

Da che sono esistiti uomini uniti, e Governi sulla terra, da che si sono fatte leggi, anche di un ordine superiore, si è sempre supposto, che le pene, mercè il terrore che ispirano, *possano* prevenire la commissione del delitto.

Questo è un fatto luminoso ed incontrastabile: e questo è il *solo* (si noti bene), questo è il solo, su del quale io tenterò di stabilire la gran teoria della vera norma, onde scegliere e proporzionare le pene ai delitti, della quale però in questo scritto non mi sforzerò di dimostrare che i *primi* principii. Io analizzerò le parti di questo fatto, ne paragonerò le circostanze, ne indicherò i rapporti, ne offrirò i risultati, e se riuscirò nel mio intento, mi

lusingherò d'avere fermamente dimostrata la verità.

Un'osservazione qui cade prima in acconcio la quale si estende a tutta questa parte. È vero che qui non abbiamo avanti agli occhi che la società *naturale* di eguali; nulladimeno io non atterrommi così entro i di lei confini, se le riflessioni mie si potranno per egual modo adattare alle *civili* società, ch'io mi astenga dal farne l'applicazione. Tale riserva sembrerebbemi del tutto pedantesca e puerile. Fra la naturale e la civile società non avvi frammezzo che un semplice *aggiunto*, e non una trasformazione di cose: voglio dire non v'ha che un Governo, ed i rapporti che ne nascono. Tutto il resto è *simile* ed eguale, ed esserlo deve. Infatti la forma del governo qualunque ella siasi o singolare o collettiva, viene istituita e mantenuta per vegliare all'esecuzione dell' *ordine sociale* di natura, cioè di quello che risulta dai rapporti reali delle cose, o, per parlare più esattamente, siccome ella è istituita a frenare i disordini delle passioni devianti da un tal ordine (1), così ella propriamente non è un *assoluto* ed essenziale requisito di cui, attesa la *natura* delle cose, l'umanità abbisogni

(1) Vedi la Introduzione allo studio del diritto pubblico, §. 369.

onde costruire il piano della sociale aggregazione in sè medesimo, e armonizzarlo alla comune felicità; ma riveste soltanto il carattere di *Rimedio* (1). Perciò i dettami di politica e di diritto competenti alla naturale società dovranno per necessità verificarsi anche nella civile.

Laonde non dovrà recar meraviglia se talvolta io parlerò di leggi e di governi in questa parte. Allora il farò per estensione ed *identità*.di rapporti. Quello che ne dirò, sarà tale in forza della *natura* stessa degli uomini collegati, e non dipendentemente dai tratti proprii e caratteristici del civile governo.

§. 456.

Ripigliamo l'accennato fatto, o piuttosto annunciamone lo spirito. Il delitto è *oggetto* di pena, e colla pena *può* essere dalla società distornato.

---

(1) Si contineri sua sponte intra fines justitiae posset genus humanum, tunc in pari omnium pietate, non supervacua modo sed injusta essent Imperia, quae cives, jam sponte aequissimos, ad inutilem servitutem adigerent. Sed cum ex vitiis mortalium haec felicitas sperari non possit, ea maxime forma regiminis ad naturam accedit, quae homines vetat extra leges naturae ipsius virtutisque exerrare *diceva Giovanni Barclai ligio di mente e di cuore al Governo monarchico, e Patrociniatore zelante dello stesso.* In Argenide, lib. 1. pag. mihi 82, edit. venet. Franc. Baba, 1636.

Dunque la *ragione*, per cui la pena può allontanare il delitto, deve risiedere in ultima guisa, o sia risolversi nelle *determinazioni* delle *Cagioni* che producono il delitto istesso.

Del resto se fra la pena e le cagioni del delitto non passassero que' *rapporti*, onde l'una sull'altro avere efficacia, come mai la pena potrebbe aver forza a contenere il delitto? O, per parlare più esattamente, se la intimazione della pena non avesse forza *efficace* sulle *cagioni* che lo producono, come potrebbe prevenirlo? (§. 334. 335).

§. 457.

L'*indole* adunque *punibile* del delitto, o sia quella qualità, per cui il delitto può in *fatto* essere oggetto di pena, e la pena può essere adoperata come mezzo efficace a contenerlo, in ultima guisa consiste, in quella qualunque siasi determinazione ed attitudine, in virtù della quale può ricevere l'azione della pena, cedere a lei, e da lei essere, avanti che nasca, respinto e soffocato.

Incontanente spiegheremo in che consista questa determinazione della quale ora ragioniamo. Qui mi contenterò d'accennare essere ella tale, che se col minacciare ed infliggere le pene ad agenti irragionevoli ed inanimati, fosse possibile di distornare i mali, che da essi derivare

ci possono, la minaccia ed il supplizio si dovrebbero usare.

§. 458.

Ciò posto, se dallo *stesso motivo* intrinseco, in virtù del quale si minaccia, ed irroga la pena, e si considera efficace a frenare i misfatti, o, a dir meglio, se da quelle istesse determinazioni, e da quei rapporti, in virtù dei quali un delitto è un atto *in fatto* punibile, e la pena è una cosa conveniente ed opportuna a frenare gli uomini dal commetterlo, io dedurrò quale debb'esserne la vera norma onde poi adattarvi i canoni sovraenunciati di diritto riguardanti la specie e la misura delle pene, egli sarà *impossibile* che tale norma non sia la *vera*, e la misura, che si scoprirà, non sia *giusta*.

Se poi per l'altra parte dimostrerò non potervene essere verun'altra *diversa*, o almeno tale che possa produrre una diversa scelta e misura, io avrò dimostrato che la norma scoperta è altresì l'*unica*.

§. 459.

Ora mi si dica per qual ragione si minaccia la pena, e qual effetto può ella produrre?

L'*Effetto* essere non può, che l'ispirar *terrore* colla previsione di un dolore o fisico o morale, speciale o generale annesso al fatto contemplato dalla minaccia.

La *ragione* poi o il motivo egli è, affinchè allontani gli uomini dai misfatti (§. 395).

§. 460.

Dunque si suppone, 1.° che la pena minacciata *possa* incutere timore. 2.° Che questo timore incusso possa *allontanare* gli uomini dai misfatti.

Ma una minaccia può ella agire su di altro soggetto, che su gli *animi?* Può ella produrre altro effetto, che quella impressione che deriva dalla *certezza*, o probabilità di un male ch'ella fa prevedere annesso ad un qualche atto proprio dell'essere minacciato, o ad un evento esterno qualunque, il qual male perciò ne riesca come la conseguenza?

§. 461.

Ma se l'essere, al quale s'intima la pena, 1.° fosse *incapace* di comprendere il senso di una tale minaccia, o non la comprendesse *di fatto*, egli è certo che non potrebbe mercè di lei astenersi da ciò che gli viene colla pena vietato.

2.° Ed anche, compresone il senso, se ella non facesse su di lui *impressione* veruna, egli è certo che una spinta verso l'atto vietato quantunque *minima*, lo renderebbe infrattore della proibizione, e nulla la minaccia.

3.° E se ad onta di conoscere il senso del divieto, a fronte di presentire il male che gli

sovrasta, e malgrado che il voler suo lo spingesse ad evitarlo, con tutto ciò s'egli *non potesse* dirigere le sue azioni in guisa da non incorrere nel divieto, la pena sarebbe del pari *frustranea*, nè mai otterrebbe il suo fine.

La minaccia adunque della pena suppone come fondamento, 1.° l'*intelligenza*, 2.° la *sensibilità*, 3.° la *libertà*, 4.° e sempre, qual fondamento, l'*imputabilità* del delitto, cioè ch'egli sia un atto *proprio* dell'Ente, cui la pena viene intimata, o inflitta. — Per dirlo in altri termini: la pena suppone che il delitto sia *effetto* di un Ente *senziente*, intelligente e libero.

L'*unione* delle predette cose è quella, che in ogni sistema costituisce il fondamento della *Moralità* dell'azione: poichè per essa l'uomo si rende *capace* di conformare le sue azioni alla legge, d'onde assume la denominazione di *agente morale*.

§. 462.

Ciò non basta: la pena suppone altresì, che col *sottomettere* alle leggi della sua energia la cognizione, la sensibilità, e la volontà dell'uomo, si ottenga l'allontanamento di lui dal delitto.

Ecco perchè, attesa la connessione delle cose, e per un rapporto *mediato*, nella legislazion criminale sono necessarie tutte le teorie

della *colpa*, del *dolo*, del *caso*, e tutte le enumerazioni, e le specificazioni circa le persone capaci, o incapaci a delinquere, sulle quali si occupano i dottori.

Le leggi penali debbono richiederle nei delitti, perchè senza di esse le pene sarebbero *frustranee* (§. 461), e quindi inutili crudeltà.

I Giureconsulti le debbono *verificare* nei delitti, perchè sono prescritte dalle leggi.

§. 463.

Così veramente la pena desume dalla *natura* stessa delle cose l'*unico* potere efficace al fine ch'ella si propone. Infatti l'uomo in libertà è (come la sperienza il mostra) respinto, o trattenuto dal fare una data azione dall'*apprensione sola* del dolore, e degli inconvenienti spiacevoli preveduti come annessi all'azione stessa.

Quindi la ragione per cui si minaccia la pena, ha un fondamento *reale*, onde ripromettersi di ottenere il fine inteso.

§. 464.

Altra conseguenza. La minaccia suppone, che la cognizione, la sensibilità, la volontà sieno le *cagioni uniche* del delitto.

Non abbisogna questa conseguenza di prove ulteriori. Dall'*indole* stessa della minaccia, e dal di lei fine rilevasi, che questo è un *sup-*

posto; senza il quale ella sarebbe irragionevole e frustranea.

Prego il leggitore a richiamar qui le idee ineluttabili dei paragrafi 460 e 461, ed a riflettere un istante. Come in fatti, potrebbe il timore incusso allontanare dal delitto, se ne lasciasse libere le *cagioni?* — Ma se dall'altra parte *senza* la moralità (§. 462), tutta la forza della minaccia è frustrata (§. 461), e colla moralità può avere il suo effetto (§. 462. 463): se la minaccia non può agire che sulle *sole* facoltà ove risiede la moralità (§. 460), le quali appunto sono la sola intelligenza, sensibilità e libertà, come è noto, egli è chiaro, che le facoltà ed i modi costituenti la moralità stessa debbonsi nella teoria delle pene supporre essere *Cagioni*, e cagioni *uniche* del delitto.

§. 465.

Ciò posto, essendo certo che le prime ed uniche ragioni impellenti delle azioni degli uomini liberi sono i *Motivi* che li determinano ad agire; perciò egli sarà d'uopo che la pena agisca contro di loro per correggere, o imprigionare il delitto nella sua sorgente.

Non v'ha dubbio che il timore non sia un agente *idoneo* a tal uopo. Tale è stato sempre riputato, e tale la sperienza e la ragione lo hanno dimostrato (§. 459. 460. 462).

§. 466.

Ma se la pena non avesse forza *bastante* onde rendere *senza effetto* i motivi del delitto ella sarebbe *frustranea*, perchè la cagione avrebbe tuttavia la forza di effettuarlo, e quindi sarebbe *ingiusta* per i membri della società che hanno diritto d'essere *difesi*.

Se la pena avesse una forza *eccessiva*, o sia maggiore di quella che *abbisogna* a rendere senza effetto i motivi del delitto, o atteso un soverchio *grado d'intensità*, o atteso lo scambio, o un'altra *specie* di pena (la quale non essendo *relativa* alla natura de' motivi, fosse più nociva d'un'altra, la quale avendo tale relazione potesse con *minor danno* di chi la soffre, o della società, produrre l'effetto desiderato) tale pena sarebbe del pari *ingiusta*, perchè aggravante oltre il necessario per colui che la dovesse soffrire, o per altri aventi de' rapporti con esso (§. 400. 403).

§. 467.

Dunque, affinchè la pena sia *giusta*, è assolutamente d'uopo che ella sia assortita, e proporzionata alla *specie* ed al *grado* di forza delle *cagioni* che spingono al delitto, cioè, ch'ella sia di tale natura ed intensità, che niun'altra *minore* possibile basti a respingere,

e frenare i *motivi* determinanti gli animi degli individui sociali a commettere misfatti.

In fatti ben si vede, che in tal guisa la pena avrà tutti i requisiti di *sufficienza* a prevenire il delitto, e que' gradi di *moderazione*, onde non eccedere in intensità, e perciò sarà in ogni parte *utile* e *giusta* (§. 404).

§. 468.

Dunque le *cagioni* determinanti al delitto, o per dirlo con un sol vocabolo, la *spinta* al delitto considerata nella sua vera e giusta indole, somministra la giusta e vera *norma* onde stabilire la specie ed il giusto grado di pena.

Ora veggiamo se l'accennata norma sia la *sola*

CAPO VII.

*Se la norma assegnata per iscegliere e graduare le pene sia l'*unica.

§. 469.

Qualunque altra regola di proporzione penale vi fosse, o assegnar si volesse, diversa da quella che abbiamo dimostrata, i *risultati* di lei dovrebbero necessariamente essere *simili* a quelli che ci furono somministrati dall'analisi

precedente, o sia dovrebbe sempre additarci altre pene *simili*, ed *eguali* a quelle che determinate vengono dai *motivi* impellenti al delitto.

Imperocchè se le altre pene esibiteci altronde fossero più *deboli*, a caso *pari*, di quelle che suggerite vengono dalla considerazione della spinta al delitto, esse sarebbero *frustranee*, perchè le cagioni del delitto non sarebbero rese *inefficaci*; e quindi non verrebbe provveduto alla sicurezza e tranquillità sociale, e sarebbero del pari crudeli, perchè recherebbero un male privato senza produrre un bene pubblico, e senza ottenere l'unico fine che le autorizza (§. 395).

Se poi a caso *pari* fossero più dolorose e nocive, sarebbero *aggravanti* e *ingiuste*, perchè le cagioni del delitto, potendo essere rese *inefficaci* da un'altra pena *minore*, sarebbe superfluo, e quindi ingiusto l'infierire maggiormente contro di un uomo (§. 467).

§. 470.

Dunque è forza, che le pene che additate ci fossero da una norma *diversa* dall'indicata, fossero *simili*, ed *eguali* a quelle che risultano dalla considerazione della spinta degli uomini verso il delitto.

§. 471.

Ma, riassumo io, un'*altra norma* vi può ella essere?

Notiamo che l'*unico* scopo delle pene debb'essere, non di vendicare, ma di *prevenire* il delitto (§. 401).

Dunque è d'uopo, che esse dirigano la loro azione *unicamente* contro le *cagioni* produttrici del delitto (§. 335. 336. 338. 461. 462).

§. 472.

Ora non evvi verun'altra cagione *veramente* produttrice del delitto, che i *motivi* di lui (§. 464), e ciò si sente da ognuno che pensa: poichè il delitto agli occhi di qualunque uomo, ma specialmente della podestà punitrice, essere non può che un atto libero, ingiusto e nocivo di un uomo.

Corretti questi motivi, perciò appunto il delitto è rotto e *corretto* nella stessa sua sorgente, nè può più sortire a turbare la società.

Dunque non vi può essere *altra* norma d'onde scegliere e fissare il genere ed il grado giusto delle pene, che la considerazione della spinta morale che porta al delitto.

§. 473.

Non deve però confondersi la forza dei motivi impellenti al delitto colla forza *naturale* delle *Passioni* umane. Quantunque le passioni

e gl'impulsi al delitto riseggano nello stesso soggetto, quantunque vengano prodotte dalle medesime facoltà, la sensibilità e volontà umana (§. 464), e le une vengano messe in moto nell'effettuarsi delle altre, pure non può dirsi precisamente che la forza morale del delitto sia propriamente, ed universalmente la forza naturale delle passioni, considerando, cioè detta forza dal canto delle *cagioni* che la svegliano e la dirigono, ma dessa è esattamente quella forza che le fa *deviare* dal giusto loro scopo, che io appellerò con altro vocabolo *malvagità*.

Basti per ora l'avere accennato questa distinzione importante, onde rettificare la nozione della spinta criminosa. Mi riserbo a dimostrarne la verità laddove io esaminerò i rapporti coll'*ordine* morale di natura. Là io studierommi di fissare il punto esatto, ove le tendenze dell'amor proprio si trasmutano in malvage. Quindi sarammi concesso di determinare la *quantità* generale della energia della spinta criminosa, e di instituire un'estimazione approssimativa su i gradi diversi di questa forza nelle *specie* diverse di delitti. Ma questa Teoria vasta e sublime involge, come vedrassi, ne'suoi progressi tutte le vedute, le quali da un canto offrono alla politica principj giusti ed efficaci onde soddisfare ai giusti desiderj, talchè non

restino che mali umori inevitabili, senza che venga snervata la pubblica sicurezza; e dall'altro canto addita regole immutabili e chiarissime di giustizia, onde vengano punite quelle azioni solamente, le quali sono veramente delitto; escludendo tanto quelle, che un esclusivo interesse di pochi assoggettò a divieto, quanto quelle che istituzioni stolte o barbare, o superstiziose, o ignoranti, o pregiudicate resero nocive, mercè un apparecchio di combinazioni ingiuste del pari che gravose. Determinare quindi esattamente, e con limpida apparenza d'idee, quale *nozione* debbasi annettere al vocabolo di *spinta criminosa*, dipende dalla soluzione de' più grandi problemi della scienza del diritto naturale, sociale, e della politica criminale.

CAPO VIII.

Dell'azione delle forze impellenti al delitto, e delle repellenti della pena.

§. 474.

Non interrompiamo il filo progressivo delle nostre idee. Se la sola spinta criminosa deve somministrarci la norma onde scegliere e pro-

porzionare le pene (§. 472), egli è dunque necessario conoscerne intimamente la vera indole, e presentare le leggi colle quali viene risvegliata e posta in esercizio. Noi scopriremo in progresso, che questo esame diviene a noi necessario per soddisfare ad un tempo stesso ad altre mire importanti.

§. 475.

Il delitto è un atto *libero* di un essere attivo intelligente (§. 461). — Ora, che cosa si distingue in lui? Quali ne sono le leggi?

In tutte le azioni libere e riflettute dell'uomo si distinguono due parti; l'una la *Deliberazione* dell'atto, e l'altra la di lui *Esecuzione.*

Dunque queste parti si distingueranno anche nel delitto. E tanto più si distingueranno in quanto che, se egli non è *esternato* non può *nuocere*, e quindi non può divenire oggetto di pena (§. 27. 309. 311).

A suo luogo io ragionerò più a lungo di questa osservazione, d'onde soltanto possono trarre forza e giustizia tutti gli spedienti penali, onde *anticipatamente* reprimere la malvagità.

§. 476.

Nel delitto adunque possiamo distinguere due parti; la prima *interna*, che appellare potremo parte *morale* del delitto, perchè opera

delle facoltà morali dell'uomo (§. 464); e l'altra *esterna*, che denominar potremo parte *fisica*, perchè opera della di lui facoltà fisica ed esecutrice.

§. 477.

Esaminiamone la parte *interna*. Essa non sarà in generale altro che un divisamento, una risoluzione, una *volizione* infine tendente a recare danno ingiusto ad altrui.

Ora la volizione, o il *volere* è un atto di un Essere senziente, per cui egli preferisce, fra più maniere di *essere*, quella ch'egli vede, o giudica procurargli il *più* di beni, o il *meno* di mali.

§. 478.

Ma perciò appunto, che si sceglie, o si vuole, si sceglie, o si vuole qualche *cosa*.

1.° Dunque si suppone sempre sentito e cognito l'*oggetto* voluto, che dà *motivo* alla volizione ... Non è mestieri essere filosofo per comprendere che non si vuole senza *ragione* di volere.

E perciò la *perfezione* della volontà consisterà eternamente nella ragionevolezza dei motivi.

§. 479.

2.° Perciò appunto che si vuole sempre ciò che si conosce apportare il più di *bene*, o il meno di *male* (§. 477), si suppone *sempre*

che la volontà si appigli a ciò che all'uomo sembra *Meglio*; cioè a quello che pare procurare il più di piacere ed il meno di dolore.

Questa tendenza costante è quella che altrimenti si appella *Amor di sè stesso*. Di ciò parlerò più estesamente, e con qualche apparecchio e nerbo di osservazioni.

§. 480.

Ma è certo che la volizione è un atto dell'anima umana. Dunque l'anima deve sentire l'oggetto della volizione. Dunque l'*oggetto*, o l'idea dell'oggetto debb'essere presente all'Intelletto, e muovere la volontà.

§. 481.

Dunque è d'uopo supporre che il delinquente 1.° abbia l'*idea* della azion criminosa, e della *cosa* che coll'azione criminosa egli tende di procacciarsi, 2.° che elleno lo allettino alla *scelta*, in forza del piacere, con cui solleticano la di lui morale sensibilità.

§. 482.

3.° E che perciò la di lui *Determinazione* al delitto sia risultato della presenza dell'idea dell'azione criminosa, e dell'oggetto che con lei si vuole conseguire; e però in ultima analisi derivi dall'impressione loro *piacevole* preponderante sull'anima.

§. 483.

Dunque la tendenza rea, o sia la *Spinta* al delitto, è anch'essa *Effetto* di più cagioni precedenti.

§. 484.

Ora, se per una parte noi dobbiamo veramente salire alle *prime* sorgenti, a fine di scoprire la vera e precisa norma onde assortire e graduare le pene (§. 474); e per l'altra parte la spinta verso il delitto presa rigorosamente, cioè come Effetto, non potrebbe *sola* offrirci tutte le leggi di connessione, e le cagioni prime, per essere ella medesima una cosa *derivata* (§. 482);

Fa dunque d'uopo spingere le nostre ricerche più *oltre*: salire alle sorgenti, che sono le *Idee* de' misfatti presentate agli animi umani, meditare su i loro *caratteri*, sulla loro *forza* piacevole impellente, sulle *leggi* colle quali agiscono, a fine di recarsi avanti le vedute primitive ed esatte di norma e di proporzione che rintracciamo: in breve è d'uopo volgere e fissare le nostre osservazioni su i *Motivi* del delitto.

§. 485.

Ogni notomia, che tentar piacesse di un' idea, considerata rapporto alla *sensibilità*, non potrebbe somministrare all'occhio del filosofo

che una distinzione mentale; io voglio dire, che non si potrebbe fare altra distinzione che quella che passa fra l'idea in *sè stessa* considerata come una semplice maniera di essere dell'anima per una parte, e la di lei *Attività* piacevole o dolorosa per l'altra.

§. 486.

Anche queste cose però sono realmente, e per necessità impastate, dirò così, in una *stessa* cosa semplicissima, cioè s'identificano in una maniera stessa di esistere dell'anima; non essendo il piacere ed il dolore che una *Qualità* intimamente unita all'idea, o sia l'idea stessa in quanto è atta a *muovere* la sensibilità.

§. 487.

Quindi, a parlare esattamente, il piacere ed il dolore non pongono una diversità *specifica* nella *forma* delle idee, ma solamente una differenza di attrazione o di ripulsione, ed una distinzione di *gradi* nella maggiore o minore attività sulla sensibilità. Ne volete una prova di sperienza? Aprite gli occhi sopra un piano coperto di neve, su cui riflettano i raggi del sole. Per brev'ora voi ne sentirete piacere, indi passerete all'incomodo, al dolore. La *stessa* stessissima sensazione continuata è quella che vi fa provare questi due stati opposti.

§. 488.

Perciò il piacere e il dolore presi quali cose aventi una *forma* e fisonomia, dirò così, o per dirlo altrimenti il *Carattere* del piacere e del dolore, sono realmente tutt'uno col carattere dell'idea piacevole e dolorosa. Non è che l'idea stessa in quanto è piacevole e dolorosa.

§. 489.

Ora le idee in sè stesse per le differenti loro forme, specie e qualità, tanto assolute quanto relative, si possono variare e moltiplicare, quanto possono variare e moltiplicare le maniere o semplici o complesse, colle quali la *facoltà* di percepire e di sentire può essere affetta e modificata.

Dunque la differenza de' loro *Caratteri* formerà la differenza de' *Motivi* determinanti la volontà.

§. 490.

Quindi ne segue 1.° che il carattere delle idee determinanti al delitto costituirà precisamente il *Carattere* interno, o sia *morale* di lui. Fra queste idee determinanti farà la precipua comparsa l'*Oggetto* che move ed alletta, e l'*Atto* che si sceglie qual mezzo per conseguire l'oggetto istesso.

2.° Che l'attrattiva più o meno gagliarda di queste idee, e i gradi maggiori o minori di

lei, costituiranno la *Forza morale* del delitto, e i *Gradi* di essa forza.

§. 491.

Ma quello che eccita i voleri e l'opera dell'uomo, non è propriamente la forma o il numero delle idee; ma bensì l'attività loro o piacevole o dolorosa: non altrimenti che quando un corpo prepondera in una bilancia, non lo fa atteso il colore, la figura, il volume, la durezza; ma bensì attesa la sola maggiore gravitazione.

Questa è parimenti una di quelle verità di sensibilità sperimentale cognite a chiunque rifletta al suo senso interiore. Chi però amasse di rinvenirne in sè stesso l'esempio e la prova, troverà che testimonj di ciò sono quei momenti, che appellansi d' *Indifferenza* e di *Apatia*, la quale veramente non è che relativa. Su essi l'anima è sovente subbietto di moltissime idee o semplici o complesse, e, quasi direi, di volumi e gruppi d'idee ad un sol tratto, eppur giace nell'inazione; mentre per lo contrario un'idea *sola*, un atomo, dirò così, di un' idea, che la punga dolorosamente, o la solletichi piacevolmente, da sè *sola* la sveglia e la mette in moto infinitamente più che tutta intera la *somma*, e la varietà di quelle che trapassarono nella svogliatezza.

§. 492.

Devesi dunque affermare, che la *Cagione* veramente efficace e proporzionata delle tendenze ed azioni umane sia *unicamente* l'attività piacevole o dolorosa delle idee.

E perciò crescendo e decrescendo detta attività, deve *di natura sua* crescere o decrescere l'*Impeto* della tendenza, o sia della volontà ad amare o ad odiare, a desiderare o ad abborrire, a sperare od a temere, ad inseguire una data cosa o a fuggirla.

§. 493.

Non osta a ciò, che l'attività piacevole o dolorosa delle idee venga spesse volte rattemperata da altre circostanze; e quindi gl'impulsi della volontà vengano rallentati, e l'azione esterna spesso repressa e divertita. Tutto questo forma una nuova prova della mia asserzione.

Infatti, se entro le idee reprimenti non fosse racchiusa una *naturale* energia *operante* sulla sensibilità e volontà umana; se il consenso di queste facoltà non piegasse a seconda, ed a proporzione delle forze delle idee suddette, come potrebbesi spiegare ed asserire, non dico soltanto, che esse abbiano efficacia a frenare, o a rallentare gli altri precedenti impulsi, ma che nemmeno abbiano la facoltà di produrre un effetto qualunque? Perchè un corpo spinto

da due forze giusta un certo angolo descrive la diagonale, ne segue perciò, che abbandonato, e sommesso all'impulso di una sola forza non moverebbesi giusta la semplicissima e rettissima di lei naturale direzione? Anzi perciò appunto che di *natura sua* egli è necessitato a seguire la direzione retta di una sola forza, perciò stesso nel concorso di due, o più forze impellenti, egli descrive la direzione composta.

§. 494.

Ma il cuor dell'uomo, per natural legge, gravita sempre verso il piacere. Nel dolore, tanto fisico quanto morale, le scosse, le agitazioni, e gli sforzi della volontà che tendono a respingere il dolore istesso, fanno sentire, che lungi, che la infelicità smentisca la prima ed *unica* tendenza dell'uomo verso del piacere, essa per lo contrario la manifesta in una guisa costante, vivace, universale. Dunque risulta, che la tendenza unica e perenne del cuore umano, non astretto da una dura ed insuperabile alternativa derivante da una situazione infelice, ma lasciato del tutto *libero* ad agire, si è il piacere ed il massimo piacere possibile, o reale o apparente, cioè la *felicità*. Dunque la *cagione* unica, universale ed invariabile delle volizioni, e degli atti liberi del-

l'uomo è quello che da' filosofi appellasi *Interesse.*

§. 495.

Perciò, a parlare esattamente, l'interesse non è la *tendenza* o il desiderio del bene e della felicità. Tale desio va bensì *congiunto* coll'interesse, ma egli propriamente n'è l'*Effetto.* Quest'effetto appellasi *Amor proprio*, o della felicità.

Del pari per interesse, io non intendo il piacere o il dolore, considerati in *sè stessi*, cioè nella sola loro indole e natura intima, e disgiunti da ogni azione sulla sensibilità, e da ogni urto a determinare la volontà all'atto. Quanti piaceri e dolori rimangono inoperosi nel cuore umano! Sterili a produrre qualche atto o deliberazione, o perchè non possono superare l'inerzia dell'uomo, o perchè altri motivi giungono a colliderne l'attività, lasciano perciò l'uomo o nell'esitamento o nell'indolenza.

Bensì fra dette due cose sta quasi di *mezzo* l'interesse, il quale potrei definire, ogni idea o maniera di essere della sensibilità, *in quanto praticamente* move e spinge la volontà a qualche scelta o deliberazione. A dir breve, l'interesse non è altra cosa, fuorchè il *Complesso* de' motivi tutti, che sono sparsi sulla

vita umana, in quanto vengono considerati, non semplicemente come modi di essere dalla facoltà di sentire, non come immagini, o come oggetti, scopo de' desiderj umani, ma bensì come *forze* impellenti l'umana attività al centro suo naturale, o sia de' *motivi* considerati rigorosamente *tali*.

§. 496.

Dire che l'interesse tal quale qui lo consideriamo sia la stessa cosa dell'*Utile*, che può derivare da una data cosa ed azione; e quindi nel caso nostro dell'utile che può trarsi dal delitto, sarebbe uno scambiare due cose connesse bensì, e relative; ma fra loro *distintissime* e differenti. Ciò indurrebbe una differenza importante fra le regole di scelta, e di misura delle pene, che su di esse rispettivamente fondar si volessero.

A parlar precisamente; l'uomo non è mosso più o meno ad agire a misura della *realità* dell'utile, cioè di quello, che le sue cagioni reali prese in sè stesse, e combinate colla natura e costituzione dell'uomo possono costantemente e veramente apportare di bene o di male; nè meno a proporzione che certi combinati rapporti fisico-morali possono specialmente apportare di utile agli *altri* suoi simili; nemmeno a proporzione che l'uomo stesso

deliberante e delinquente lo conosce più o meno *chiaramente*, o semplicemente se lo può ripromettere con maggiore o minore *certezza*; ma bensì a proporzione, che la di lui idea solletica ed attrae con più o meno di forza la di lui sensibilità (1). Questa osservazione non è che uno sviluppo maggiore, una estensione, e conseguenza immediata di ciò che altrove colla scorta dell'esperienza abbiamo dimostrato (§. 491, 492).

§. 497.

Quindi giudiziosamente osserva il Wollaston, che l'Estimazione *della felicità e dei piaceri degli uomini debb'essere regolata da ciò, che questa felicità e questi piaceri sono a riguardo delle persone, che gli risentono, o a proporzione de' pensieri e del sentimento, che queste persone ne hanno. Questa estimazione non debb'essere regolata dal valore, che può loro essere aggiudicato dagli altri uomini che non hanno il diritto di giudicarne, che non possono esattamente sapere che cosa in sè medesimi siano questi piaceri, e questa felicità, che usano di regole differenti per recarne il loro giudicio, che hanno una minore*

(1) Veggasi l'Introduzione allo Studio del Diritto Pubblico Universale dell'Autore, §. 199 al 204.

sensibilità, che ritrovansi in disposizioni diverse, e che il delitto infine ha riempiti di parzialità verso di sè medesimi. Quel Principe, che usurpando ad un pover uomo la sola sua cara pecora, benchè egli possedesse gran copia di gregge, se avesse giudicato che la perdita di questa pecora non fosse niente più importante al povero che la perdita che egli stesso avesse potuto fare di una delle sue proprie; quel Principe avrebbe certamente commesso un grave fallo di aritmetica morale, ed egli assai poco avrebbe intesa la dottrina delle proporzioni. La felicità di ognuno è un bene che gli appartiene in una guisa affatto propria, e la perdita ch'egli ne fa è proporzionata ai gradi della sua percezione, ed alla sua maniera di adattarsi a' suoi bisogni ed allo stato suo (1).

§. 498.

Infatti, se il piacere e il dolore non sono, nè possono essere altra cosa, che *sentimenti* o modi del sentimento (§. 486. 487. 488); se il sentimento è una cosa affatto *interiore*, e propria di ogni anima; se egli è incomunicabile di natura sua perchè s'identifica con lei,

(1) *Wollaston*, Ebauche de la Religion Naturelle, Sect. 2, Prop. 1, Observ. 4.

e non è che l'anima stessa senziente o in quanto sente; se in natura non esistono realmente, nè possono esistere fuorchè *Individui* singolari, e le specie ed i generi (pure astrazioni) realmente non esistono; egli è evidente, che l'addotta regola onde valutare la vera quantità delle tendenze, o passioni degli uomini, e perciò anche della spinta criminosa, nasce dall'indole ed *Essenza* stessa delle cose.

§. 499.

Essa è, come vedesi, *universalissima*. Come è acconcia a misurare la forza solleticante delle *Tentazioni* al delitto, può esserlo del pari ad estimare, tanto la quantità sentimentale del *danno* derivante altrui dalla di lui commissione, o sia la quantità del tormento e dell'afflizione che il delinquente può recare altrui col suo misfatto, quanto la dolcezza ed il rigor della *pena* relativamente alla *sensibilità* del paziente.

Per ora bastar debbono queste verità di fatto individuale, le quali per altro servir non debbono fuorchè di *fondamento* e concetti *comuni* e *generali* proprj alla penale economia (§. 337).

CAPO IX.

Connessione invariabile fra l'energia de' motivi, e le deliberazioni della volontà.

§. 500.

Ogni uomo di buon senso ammette, che il *Mobile* unico universale e costante delle azioni degli uomini, sia l'*amore della felicità*.

Amare la sua felicità, egli è amare il proprio *meglio* o reale, o apparente.

Amare, egli è *determinare* la sua volontà.

Dunque amare *sempre* il suo meglio, egli è determinarsi *sempre* pel suo meglio.

Dunque l'anima, per naturale ed *infallibil legge*, sempre si determina per quello che a lei sembra il migliore o reale, o apparente.

§. 501.

Questa è una verità di *Sentimento* e di *Pratica*, tanto certa, tanto chiara, e della quale gli uomini hanno una così intima *persuasione*, che a dispetto di tutte le sottigliezze di alcuni chimerici Specolativi, fu assunta come *base fondamentale* di tutte le umane istituzioni, e della loro pratica giornaliera.

Che più? la Religione istessa fonda tutte le *prove* della sua *certezza*, e tutta la *forza* della sua *direzione* su di questa grande verità.

In effetto, se entro certi motivi presentati agli uomini, non si supponesse racchiuso un *efficace* ed *infallibile potere*, onde determinare le loro volontà, ed arrestare le loro passioni, per dirigerli verso di un dato fine, e per correggerli, e ricondurli allorchè traviano; se fra l'attività de' motivi e le determinazioni della volontà, non si supponesse una certa e costante *connessione;* se quanto pare allo spirito il più *conforme* alla sana ragione, ed all'attuale suo interesse, non influisse così sulle sue deliberazioni; se l'uomo *contro* la veduta distinta, e la forza pressante del suo meglio o riagire, o rimanersi inattivo moralmente potesse, a che servirebbero le istruzioni, le insinuazioni, i consigli, le preghiere, le promesse, l'eloquenza, in somma *la parola?* Qual *frutto* ripromettere si potrebbe dall'educazione, dalla morale, dalla legislazione, e fin anche dalla stessa religione?

§. 502.

Quando taluno da noi vien pregato, consigliato, ovver persuaso a fare tale cosa, o ad astenersi da tal altra, che altro si fa, se non rendere presenti alla di lui anima le idee degli avvantaggi, o svantaggi fisici o morali, della bellezza, o della turpitudine dell'azione da eseguirsi, o da tralasciarsi?

Ora si praticherebbe mai questo, se non si fosse persuasi mercè l'esperienza, che la considerazione del bene e del male può fare *efficace* impressione sull'umana sensibilità, e che può *certamente* muovere la volontà ad intraprendere o ad astenersi da una data azione?

Il commercio adunque giornaliero degli uomini, il giro degli affari tutti, l'arte stessa del dire, sono una confermazione luminosa e perpetua di questa verità.

§. 503.

Inoltre, che altro fa l'*Educazione*, se non se comunicare alle volontà degli allievi le prime spinte al vero, al bello, al giusto, onde far loro contrarre certe *abitudini*, rinforzarle, ed obbligare i cuori loro a rimanervi soggetti, ed in fine somministrar loro motivi o veri, o falsi, onde agire d'una data maniera? Allorchè un Padre minaccia al suo figlio il castigo, o che gli promette un premio, non è egli convinto che queste cose agiscono sulla di lui volontà, in guisa da determinarlo a fare ciò ch'ei gli comanda?

§. 504.

La *Morale*, quella scienza che si occupa dei rapporti che passano fra le impressioni, le volontà e le azioni umane, quale altro oggetto si propone dessa mai nelle sue lezioni,

se non se di mostrare agli uomini, essere del loro *interesse*, ch' eglino reprimano le loro momentanee passioni, in vista di un bene assai più durevole, e più vero di quello che la soddisfazione passeggiera de' loro desiderj può loro procurare? Egli è ben chiaro, che essa sarebbe una *chimera*, nè sarebbe fornita di sicuri principj, se non poggiasse sulla cognizion de' motivi che *certamente* debbono influire sulle volontà umane, e determinare le loro operazioni.

§. 505.

La *Legislazione* che altro fa, se non se presentare agl' individui di una Nazione i motivi ch' ella suppone necessarj, per determinarli a fare certe azioni, e ad astenersi da alcune altre? La *forza* della Sovranità non si risolve forse in ultima maniera nella *forza* di *questi motivi?* Egli è ben chiaro che il Sovrano, che mercè le sue leggi spaventa il delitto, perciò appunto presume, che gli ostacoli politici ch' egli oppone alla malvagità, bastino per contenerla entro i limiti dell'ordine.

§. 506.

Le promesse finalmente, e le minacce della *Religione* (tacendo di que' dogmi che riguardano la felicità, o la sciagura eterna degli uomini dipendente dal Reggitore assoluto, ed

irresistibile dei destini) non sono forse esse medesime fondate sull'idea de' possenti ed utili effetti ch'esse produr debbono negli animi de' credenti?

§. 507.

Se la cosa fosse altrimenti, come assicurarsi della probità, della virtù e della condotta altrui? E quindi ove sarebbe la *Sicurezza sociale?*

§. 508.

Le Legislazioni sì divina che umana, non sarebbero esse un puro giuoco, una cosa del tutto *vana* e *superflua*, e che non gioverebbe che a mostrare o la follìa, o la crudeltà dei Legislatori? Imperocchè, come affermare allora, ch'elleno fossero mezzi *acconci* ed *efficaci* al fine inteso dalle leggi stesse, che è di guidare l'umana volontà a certi fini: come non affermare che i premj non sieno allettativi vani, e le pene crudeltà irragionevoli, se esistesse nella natura stessa dell'uomo la cagione *costante*, la quale togliesse loro una certa connessione ed influenza colle azioni umane?

§. 509.

Ove sarebbe la *Certezza morale*, cosa che sì largamente e sì sovranamente influisce sull'ordine tutto morale, politico e religioso? Ove ritrovare stabili *fondamenti* da credere ai

fatti passati? E quindi dove risolverebbonsi *le prove* della storia e della stessa religione?

Infatti, ammesso il principio, che quello che sembra il più *conforme* alla ragione, o all'attuale interesse dell'uomo, non influisca efficacemente sulle determinazioni della di lui volontà, e non sia valevole a produrre *infallibilmente* l'effetto conforme e proporzionato alla natura e forza de' motivi, ammesso, dico, tale principio, sarebbe a me affatto libero il pensare, che molti uomini abbiano potuto mentire *gratuitamente* contro la testimonianza de' loro occhi, e contro quello ch'essi sapevano colla certezza maggiore.

§. 510.

Dal fin qui detto adunque, deve ammettersi come *assioma* certo ed universale, tanto in Morale, quanto in Legislazione, che *esiste una infallibile e costante connessione fra i motivi che sono presenti all' intendimento, e le determinazioni dell' umana volontà, e che queste determinazioni sono sempre relative e proporzionate alla specie, ed all' energia dei motivi medesimi.*

CAPO X.

Vedute preparatorie per determinare l'indole e i limiti della vera spinta criminosa. Leggi fondamentali dell'amor proprio.

§. 511.

Delinquente è colui che *nuoce senza diritto* e con piena libertà al suo simile. Si prescinde nel caso della prepotente necessità inducente la ragione del necessario conflitto (§. 25. 137 al 141).

Il nuocere ingiustamente ad un suo simile, specialmente fra gli uomini dotati d'un certo grado di ragionevolezza, presuppone una *mala volontà* verso d'un loro simile. Questa mala volontà suppone *motivi;* e questi motivi suppongono interessi, inclinazioni nell'amor proprio degli uomini *nocive* al bene ed ai diritti comuni. Nell'ordine teoretico basta figurare che ciò sia *possibile* per determinare che cosa prescriva il puro diritto; ma nell'ordine *pratico* conviene, per quanto si può, trovare come in *fatto* ordinario possa andare la cosa. Presentemente noi siamo costretti ad attenerci alle vedute le più *generali.* Volendo pertanto dir qualche cosa relativa ai fatti dell'ordine pratico riguardante le offese, siamo obbligati

a consultare le prime leggi *naturali* di fatto dell'*amor proprio* nei loro rapporti fra uomo e uomo. Dico le prime leggi *naturali*, perchè tutto quello che è puramente *fattizio*, ed opera dell'ignoranza e dei falsi principj, non può costituir base d'una scienza di ordine naturale.

§. 512.

Fino a che consideriamo l'amor proprio dell'uomo in una veduta *astratta* e *generale*, non troviamo verun lume il quale ci indichi dover esso avere una buona più che una rea direzione verso i suoi simili. L'uomo nasce colla sola *tendenza* ad essere felice. Questa tendenza si determina a norma delle circostanze, o, a dir meglio, a norma degl'interessi inspiratigli dalle circostanze. Non si può dunque dire in *astratto* che il cuore umano sia *naturalmente* buono o cattivo; ma si deve nelle *circostanze* più speciali esterne ricercare se esistano abituali cagioni, in forza delle quali egli contrar possa o bontà o malvagità. Io ho spiegato altrove che cosa intenda con queste denominazioni (§. 473).

§. 513.

Noi ora contempliamo l'amor proprio d'ogni uomo rispettivamente agli altri uomini. *Amare*, *odiare*, *essere indifferente* sono le tre posi-

zioni possibili dei sentimenti che un uomo può vestire verso il suo simile. La quistione adunque riducesi a domandare: « Se in forza « di *circostanze* naturali, e necessarie per la « Politica, l'uomo sia portato ad amare, odia- « re, od essere indifferente per il suo simile: « e fino a qual segno, per quali oggetti, e « dentro a quali circostanze sia condotto a « fare l'una o l'altra cosa, o a vicenda, o « in parte a concepire or l'uno or l'altro sen- « timento ». Ognuno vede che noi non dobbiamo scrutinare minutamente le varietà e i casi speciali; ma attener ci dobbiamo a quelle vedute generali e costanti che sono di appartenenza della cosa pubblica, e dei primi fondamenti della scienza della cosa pubblica.

§. 514.

Le prime *circostanze* comunicanti una certa direzione al cuor umano sono quelle che risultano dalla *costituzione* dell'essere fisico-morale dell'uomo. I bisogni, i piaceri, i dolori, gli appetiti determinati dalla organizzazione di lui sono le prime occasioni originanti le affezioni del suo cuore.

Senza molte dimostrazioni è manifesto ad ognuno che l'uomo nasce colla tendenza a *conservarsi*, e perciò a respingere ogni nocumento. Ecco l'*amore* della conservazione, l'*odio*

all'ingiuria, l'*impulso* alla difesa. La passione dell'ira è per legge naturale la salvaguardia dell'incolumità umana. Essa è necessaria e legittima quanto il suo oggetto.

§. 515.

Nutrirsi, *coprirsi* dalle ingiurie delle stagioni viene determinato dal *bisogno della fame*, e dalla *molesta sensazione* dell'atmosfera, e di tutto ciò che ci circonda. Da questo nasce il *desiderio* di possedere gli oggetti atti a provvedere a questi bisogni; e quindi la brama del *dominio* delle cose godevoli. L'amor dei beni fisici è per sè legittimo, quanto quello della vita propria (§. 126 al 131).

§. 516.

L'amore fra i sessi è più o meno possente, ma sempre vittorioso in tutti i luoghi e in tutti i tempi: esso è un effetto dell'organizzazione. La riproduzione della specie, la conservazion della stirpe umana lo giustificano.

§. 517.

Il corpo umano è una macchina d'una organizzazione compostissima, le di cui suste da un *esercizio* oltre un certo segno protratto vengono *affaticate*, e le quali molta *quiete* rende *inerti*, e non eccitate a recar piacere all'uomo. Da ciò per una parte nasce il senso penoso della soverchia *fatica*, e il bisogno del

riposo; e dall'altra il senso fastidioso della *noja* ed il bisogno ad agire. Così esiste il bisogno e la tendenza in certi tempi ad agire, e in certi tempi a riposare. Fino a qui le inclinazioni sono conformi ai rapporti della conservazion necessaria; e però in sè sono *legittime.*

§. 518.

In tutta questa enumerazione non abbiamo contemplato se non che rapporti puramente *personali* di ogni individuo, ne'quali altro non veggiamo che gli appetiti determinati dalla naturale costituzione dell'essere umano, e per sè medesimi conformi all'ordine puramente individuale dell'uomo. Fin qui non iscorgiamo nulla che abbia una relazione o amica o nemica fra più uomini. Rimane dunque a discutere ancora come, e fino a qual segno l'uomo possa essere naturalmente portato a giovare o a nuocere, o a non curare il suo simile.

§. 519.

Datemi un essere che non ami e non possa amare che sè stesso, e gli altri che per sè stesso. Se questo ente avesse in proprio potere tutti i mezzi onde soddisfare a' suoi desiderj, ed essere sgombro da ogni dolore e da ogni pena, senza che vi venisse mescolato alcun suo simile, egli è troppo chiaro che non potrebbe

avere *motivo* alcuno nè ad amare, nè ad odiare un suo simile. Amare e odiare sono due affezioni della volontà. La volontà non agisce che in conseguenza della spinta dei motivi. Ogni motivo porta seco un interesse, o sia una cagione di piacere o di dolore, un desiderio di un bene o l'avversione ad un male. Un tal essere dunque che avesse in suo potere *tutti i mezzi* delle proprie soddisfazioni, non potrebbe nè amare, nè odiare il suo simile.

§. 520.

Ma l'uomo *abbisogna* del suo simile, ed a vicenda le soddisfazioni ed i bisogni si collegano. Niun uomo può essere così forte e così attento in tutti i tempi e in tutti i luoghi da poter costantemente ed abitualmente far servire *a forza* molti suoi simili a sè medesimo. Su gli stessi bruti, che egli sottomette al proprio dominio, è costretto ad usare dell'impero dell'*abitudine*. L'uomo dunque, anche prescindendo da un positivo affetto di amicizia, è tenuto a cattivarsi la *benevolenza* degli altri suoi simili per farli concorrere al proprio bene. Ecco un primo vincolo totalmente *personale* dell'interesse umano fra uomo e uomo, non per *nuocere*, ma per *giovare*. L'*abitudine* può contribuire a rinforzare assaissimo

questo vincolo. L'abitudine ha un possente impero.

§. 521.

Ciò non è ancor tutto. Se poniam mente ai bisogni personali dell'uomo sovraccennati, noi dobbiamo concedere ch'essi sono veramente imperiosi, talchè non è sperabile che prima che sieno soddisfatti l'uomo pensi ad altrui; ma dobbiamo pur concedere che essi sono *limitati*, nè per esser soddisfatti esigono un tempo assorbente allorchè gli oggetti ne sieno preparati. Questa è una verità notoria che ha dato luogo al sistema di rigore dei Politici puramente moralisti. Può dunque all'uomo rimaner grande spazio ad agire a pro del suo simile.

§. 522.

Qui è dove la natura ha spiegato la sua provvidenza per preparare nel cuor umano gl'impulsi degli affetti virtuosi senza smentire l'unità del principio dell'amor proprio. Cessa, è vero, il bisogno puramente materiale, ma sottentrano per legge della *costituzione* umana altri *morali bisogni* più o meno attivi, secondo le circostanze, e di una veramente *comune* utilità fra gli uomini.

§. 523.

Sottentra alla vista delle sventure, dei dolori e delle indigenze altrui la *compassione*, la quale, recando nello spettatore e nell'uditore per un'associazione di idee analoghe un senso di pena, spinge a soccorrere l'afflitto, il bisognoso, l'oppresso per sollevare sè medesimo dall'ambascia. L'*ospitalità* religiosamente praticata in tutto il globo terracqueo fra le nazioni tutte antiche e moderne *non corrotte*, è effetto di questo sentimento.

§. 524.

Sottentra all'aspetto o alla rimembranza dell'ingiuria altrui un senso d'ira inspirato dalle idee dell'ingiuria, il qual senso eccita a praticare una comune vendetta, ch'io appello *Convendetta*, onde sfogare l'ira concepita, riducendo le cose all'uguaglianza ingiustamente violata.

§. 525.

Sottentra all'aggradevole sensazione d'un atto benefico fatto a noi o ad altri, al racconto o alla rimembranza di un tal atto un senso aggradevole, o diretto, o riflettuto, o attuale, o ricordato, il quale viene rispettivamente chiamato col nome di *Gratitudine*, di *Congratulazione*, e per un'associazion naturale

d'idee, quand'abbia di mira l'autor solo del beneficio, è un titolo di *Benevolenza.*

§. 526.

Così gli annoverati sentimenti, ed altri molti da questi derivati, per una naturale e felice reazione riproducono, variano ed accoppiano in mille modi tutti i fenomeni della virtuosa sensibilità. Essi poi illuminati e diretti dalla cognizion delle persone a cui si debbono riferire, eccitati giusta l'importanza dei casi, moderati entro i confini che aver debbono per esser più che possibil sia utili *ai più*, assumono in *complesso* il nome di *Umanità*, di *Carità* del genere umano, di *Filantropia*, ec.

§. 527.

Tutti questi sentimenti riescono più o meno *attivi*, più o meno *durevoli* a proporzione che le cagioni loro sono più o meno forti e durevoli. A proporzione che le società sono più picciole, più imperfette, più rozze, esse sono più lontane dalla norma dell'ordine civile, e più ignoranti su i mezzi *teoretici* onde arrivarvi. Ma a proporzione hanno fantasia più robusta e passioni più forti; e però in tutte le affezioni virtuose puramente *naturali* avranno più energia, e saranno più grandi i loro sforzi e più risoluti i loro atti.

§. 528.

Gl'impulsi dell'interesse sociale e delle affezioni virtuose operanti per un puro senso *sperimentale* ed abituale tengono luogo di tutta la *scienza* della giustizia pubblica e privata prima che la ragione sia illuminata dalla cognizion dei principj. Essi dettano allo spirito i giudicj, al cuore gl'impulsi, alla mano gli atti. Questa è quella ch'io appello la *moralità del cuore.* I suoi fondamenti stanno nella costituzion naturale dell'uman genere: le sue leggi sono quelle medesime de' suoi bisogni: la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà umane.

§. 530.

Per questa via la natura spinge a bel bello le nazioni alla vera vita civile. Anzi non si potrebbe nemmen comprendere come gli uomini senza questi fondamenti e quest'impulsi puramente naturali siansi accostati a qualche cosa di buono, di utile e di veramente morale *prima* della scoperta della scienza e dell'arte; e come la più parte dei sentimenti di morale sociale ridotti a dogmi universalmente ricevuti fino dalla più alta antichità, e presso anche le barbare nazioni, abbiano avuto un senso di verità e di bontà che non è comune agli altri rami delle umane cognizioni. Così si scorge una

parte delle tracce e delle molle del regime della fortuna, o sia della natura abbandonata a sè sola, per condur gli uomini al viver civile.

§. 531.

Se nella costituzione e nell'economia delle umane facoltà si trovano le *preordinazioni*, in conseguenza delle quali schiuder devono le affezioni poco fa accennate; se dall'altra parte i poteri limitati d'ogni uomo, i bisogni e le abitudini lo legano in uno stato di convivenza coll'altr'uomo, egli è dunque manifesto che nell'ordine delle cose e nella costituzion della natura umana, lungi che esistano rapporti *originarj* e primitivi, per i quali l'uomo si vegga spinto a *nuocere* all'altr'uomo, esistono per lo contrario cagioni effettive, per le quali egli debba essere *animato* a giovare, e *trattenuto* dal nuocere senza necessità, o senza un motivo puramente *avventizio superiore* agli ostacoli interni che la natura e le circostanze oppongono all'offesa del nostro simile.

§. 532.

Si può dunque affermare che l'uomo è *naturalmente amico* e non nemico dell'altr'uomo. E quando divien *nemico*, che ciò si fu per cagioni non originariamente predisposte nella costituzione e nell'economia delle naturali facoltà

di lui, ma per ragioni puramente *esterne avventizie*, e spesso puramente artificiali ed accidentali. Tutte le dottrine sul senso morale, sul lume naturale per conoscere la bontà o la malvagità degli atti compresi nella morale della natura, su i rimorsi, su l'inescusabile ignoranza, su la malizia intorno a certi oggetti; il divulgato motto di Giovenale *Nemo repente fit turpissimus*; perfino il detto di Machiavello: « Che « gli uomini per lo più non sanno essere nè « del tutto buoni, nè del tutto tristi » tutto riposa su questa supposizione.

Da ciò s'incomincia a ricavare un lume per la teoria dell'ordine pratico della *sicurezza* e della difesa ne' suoi rapporti fra uomo e uomo.

CAPO XI.

Dell' energia indefinita, e della disordinata dell'amor proprio.

§. 533.

Il nuocere ad altri ingiustamente, o sia *senza* una prepotente ed inevitabile necessità, non solo può derivare da nimicizia, ma anche dall'unico sentimento d'*intemperanza* morale; vale a dire da un sentimento il quale *oltre* la mi-

sura delle indispensabili indigenze è animato da un interesse *indefinito*, e però da una brama a procacciar vantaggio senza aver riguardo al danno altrui. Tutto ciò avvenir deve *naturalmente* se l'amor proprio dell'uomo è per natura suscettibile d'aspirare senza *eccezione* ad ogni *genere* di utilità, e senza una determinata *misura*. Ora l'indole generale e costante dell'amor proprio umano non è forse questa? E come dunque l'uomo in generale non riuscirà naturalmente malvagio e nocivo all'altr'uomo posto che *naturalmente* è portato ad essere *intemperante*?

§. 534.

A ciò rispondo: qual è la causa che nell'ordin delle cose può render *vizioso* l'uso delle passioni naturali? La loro *forza*, oppure la loro *storta* direzione? La temperanza morale, o sia la *moderazione* consiste forse nel non avere che *quel solo grado* di passione che basta per esser probi e contenuti; o non piuttosto nell'usar del *potere* entro i limiti delle armoniche transazioni dell'ordin morale? Un certo *eccesso* di energia nella *potenza* delle passioni non è forse necessario per dar vita e movimento all'ordine progressivo e variato del mondo morale? L'effetto che risultar ne deve non consiste forse in una moderata e scambievole *com-*

pressione di quest'eccesso anzichè nella mancanza positiva d'una dilatante elasticità? Ognuno tentando d'allargare la sfera rispettiva di azione, ma non potendolo fare fino al segno dell'assoluta soddisfazione e quiete del suo amor proprio, non è forse spinto da un movimento alternativo e composto dei desiderj eccitati e della moderata soddisfazione? Il valor sommo di quell'aurea *mediocrità*, la quale nelle cose pubbliche è la base, e dirò quasi la pietra filosofica della politica, non risulta forse da uno stato in cui si verifica la moderata compressione della quale io parlo?

§. 535.

Fingiamo che l'universo sia fabbricato come lo figurò Cartesio. Tutte le orbite dei pianeti sieno altrettanti vortici i quali colla loro corrente trascinino gli stessi pianeti in giro. Il moto vorticoso è realmente un effetto di due forze. Figuriamoci per un momento che il vortice non incontrasse intorno a sè una compressione moderata: che ne avverrebbe? Egli smisuratamente dilaterebbe la sua sfera fino al punto in cui esaurirebbe le sue forze, e tutto porrebbesi in un mortale riposo. Ma se all'opposto nel formare un vortice la natura non avesse attribuita a lui se non quella quantità di forza espansiva o centrifuga, la quale bastasse asso-

lutamente a dilatare il suo volume all'ampiezza ch'egli in mezzo ad altri vortici occupar doveva, talchè tolti gli altri tutti non avesse potuto allargare oltre la sua sfera, che ne sarebbe avvenuto? Riposo, morte. All'ordine pertanto animato della natura era indispensabile che nella forza motrice d'ogni vortice esistesse un *eccesso*, dirò così, di forza, il quale venendo a transazione colla contraria forza comprimente, mercè un incessante e scambievole conato di espansione e di costrizione, producesse l'effetto medio della rotazione perenne.

Ecco un'imperfetta immagine dell'economia delle passioni nell'ordine pubblico delle civili società. O conviene condannar l'uomo ad essere di condizion pari, ed anzi deteriore di quella delle bestie e delle piante, o è forza accordargli un'indefinita energia d'amor proprio onde giugnere a quello stato che il ben essere di lui nel vario e progressivo ordine delle cose, e specialmente delle società, importa. In natura non esistono che individui umani, ed una sola specie di tali individui. Ma in natura esistono, ed esister debbono *varie società* in diversi luoghi, in diversi tempi e in diverse contingenze. Ora se, comprendendo tutte queste circostanze e i rapporti che ne nascono sotto d'un concetto generale, non è possibile

alla mente umana il determinare un dato confine di urgenze interessanti; e però non è possibile di fissare una determinata *misura* di *energia* operante dalla parte dell'uomo onde porsi ad un utile equilibrio colle diverse circostanze: egli è dunque per ciò stesso impossibile che la scienza umana possa determinare un *limite certo*, *costante ed universale* all'amor proprio dell'uman genere in relazione alla sua giusta felicità. Nello stesso tempo però si sente che la specie umana abbisogna d'una *indefinita* energia onde far fronte alle varie urgenze alle quali deve andar soggetta in questa terra.

§. 536.

Per sentire più chiaramente la verità di questa osservazione prendiamo in considerazione un fatto noto nel quale tutte le società della terra devono rassomigliarsi, e questo si è il corso del loro incivilimento e dei progressi loro, e i periodi diversi della loro moralità, o sia della loro capacità ad agire a norma delle cognizioni dell'ordine di ragione. Varie sono le circostanze nelle quali le nazioni trovar si debbono in questa terra per effettuare l'opera del proprio incivilimento, e varie le urgenze alle quali necessariamente debbono andar soggette. Varie pertanto sono le *difficoltà* che dal concorso delle circostanze incontrar debbono per la felice loro conservazione.

§. 537.

Ma queste difficoltà assai più si moltiplicano e rendonsi più gravi ne'*primi* periodi dell'incivilimento. Si ricerca dunque dalla parte dell'uomo una proporzionale *energia* e *costanza* di sforzi per superare tali difficoltà, e per conservare ed inoltrare le società nel cammino dell'ordine voluto dalla natura.

§. 538.

Ora, che sarebbe del genere umano se la natura non lo avesse renduto capace che di quella sola *misura* di forza morale, o sia d'*amor proprio*, la quale in uno stato più sviluppato ed equilibrato di più basta per effettuare l'ordine della pubblica felicità? Vittima della mala fortuna non mai avrebbe potuto innoltrarsi nell'ordine della moralità e del ben essere; e la natura inconseguente nel suo ordine avrebbe sacrificato per sempre la sorte del genere umano al *disordine*, compagno inseparabile di uno Stato in cui le cose non si trovino equilibrate.

§. 539.

A fine dunque di provvedere convenientemente alla situazione in cui l'uomo è posto nel sistema dell'universo, era necessario che la natura nello stabilire la *potenza fondamentale* dell'amor proprio umano largheggiasse *al di là*

della misura necessaria per avere atti d'una moderazione puramente spontanea, così che lo stesso uomo potesse ora riagire con una sorprendente energia, ed ora far uso d'un'instancabile pertinacia, la quale di confine in confine tendesse ad allargare le sue potenze e i suoi godimenti.

§. 540.

Ma limitato essendo il potere esecutivo dell'uomo, ed operando *in mezzo* ad altri uomini, nel che intendo di comprendere anche le relazioni fra società e società; ed essendo in tutti simultanea l'espansione, risultar ne deve una *compressione* armonica per ognuno; e quindi la misura del *potere* riuscendo *inferiore* a quella del *desiderio*; ed il desiderio incessantemente stimolando il potere per giugnere alla sua soddisfazione, nascere ne doveva un tal conato perpetuo di azione e reazione, che facesse camminare il genere umano per mezzo a perpetue transazioni, cioè giusta quella media direzione, alla quale sta raccomandato l'ordine e il ben essere de' più.

§. 541.

La moderazione tanto necessaria in tutte le umane faccende per fare il giusto e il bene comune, non consiste nella *limitazion* delle *cognizioni* e delle affezioni interne; ma bensì in

quell'equa *compression di potere*, la quale derivando non da una diminuzione di energia interna di forze morali, ma bensì dal collegamento dell'interesse particolare col generale, produce nell'universale degli Stati politici quell'*eccitamento* vivificante, in cui i desiderj alternativamente provocati e soddisfatti prevengono o un'accidiosa inerzia o una indifferenza rovinosa agli stati, o una sfrenata espansione del potere dei pochi, irritante senza discrezione la sofferenza dei molti, da cui deriva una sorda e perpetua guerra di corruzione e di miseria, foriera delle rivoluzioni degli Stati.

§. 542.

Tutto in natura vien diretto da una medesima legge. Quest'aria che respiriamo ha una certa forza espansiva, la quale nell'atmosfera che ci circonda vien compressa fino ad un dato segno. Ogni volume particolare di lei senza questa compressione occuperebbe uno spazio assai maggiore di quello ch'essa attualmente abbraccia, come lo prova l'esperienza nel fare il voto. Ma nello stato compresso in cui si trova nell'atmosfera libera, costringe la fiamma in una data figura, serve alla respirazione degli animali, di veicolo e di elemento chimico dei vegetabili, ed avvicenda le varie e salutari meteore: dovechè all'opposto abbandonata ad

un'espansione la quale esaurisse la potenza sua dilatante, non solo contribuir non potrebbe a tutti questi effetti, ma cagionerebbe un universale disordine, la ruina e la morte.

§. 543.

Per lo che non si deve confondere la forza indefinita e progressiva dell'amor proprio umano coll'intemperanza morale, o sia colla nociva e criminosa *cupidigia*. L'*intemperanza* nell'ordine sociale non è precisamente la capacità indefinita dell'amor proprio; ma bensì l'abuso, la *mala direzione* di codesta capacità. Quest'abuso e questa mala direzione risultano non dal desiderio indefinito, ma dall'*opera* di fatto *indefinita* in cui si fa *ingiuria* al terzo. Essa per conseguenza si può definire: « L'*esercizio pra-*
« *tico* del potere indefinito dell'amor proprio
« in quanto è *offensivo* dei diritti altrui, o sia
« in quanto è ingiurioso e viola la comune
« giustizia. » Un uomo il quale con un felice ingegno, con un incessante lavoro, con una provvida economia, e con una dichiarata *buona fede* e credito commerciale prosegue senza fine a cumular ricchezze, sorpassa certamente i bisogni reali della sua sussistenza. Se l'amor proprio dell'uomo avesse un *limite determinato*, come quello delle bestie, arrivato a un certo punto si arresterebbe. Ma perchè progredisce

indefinitamente, si potrà egli tacciare un tal uomo di *far ingiuria* al suo simile? No certamente: anzi il suo simile a lui recherebbe ingiuria se pretendesse o di arrestare gl'innocenti progressi di lui, o tentasse di spogliarlo.

Per la qual cosa, io lo ripeto, non convien confondere l'illimitata capacità dell'amor proprio dell'uomo coll'ingiuriosa cupidigia.

CAPO XII.

Obbiezione. Risposta prima.

§. 544.

Quest'osservazione, taluno mi può opporre, è buona per una specolazion *metafisica* in cui solamente si tratti di definire gli attributi logici d'una cosa, ma non toglie che in pratica l'illimitata capacità dell'amor proprio non debba *naturalmente* andar congiunta ad un'*ingiuriosa* avidità. La natura stessa delle cose ci conduce a pronunciare che la forza indefinita dell'amor proprio e la morale intemperanza sieno in *pratica* la stessa cosa. Cercate voi quali sieno gli oggetti del desiderio? Io vi rispondo che sono *tutte quelle cose* che si conoscono utili, unicamente perchè sono *utili*. Ora fra queste cose hannovi i *beni* e i servigi *altrui*.

Cercate voi quali sieno le sue leggi? Voi trovate che gli affetti *virtuosi* non si possono *generalmente* esercitare se non sopravanza, dirò così, nel cuore umano una porzione di sentimento dopo di aver pensato a sè medesimo. Un uomo in fatti nel mentre che trovasi occupato fortemente del proprio bene, non si può prestare all'altrui. Quegli che combatte coi flutti può egli esser mosso ad accorrere alle grida degli altri naufraganti? Dunque le affezioni virtuose esigono che nel cuore umano v'abbino certi intervalli di tranquillità dalle forti passioni puramente personali.

Ma le passioni *fattizie* usurpano nel cuore umano *quella parte* di sensibilità che l'uomo impiegar dovrebbe a pro de' suoi simili; e incominciando dal renderlo freddo e duro egoista, finiscono col renderlo *ingiusto* e scellerato. Ecco l'origine, i progressi e i gradi della corruzion sociale.

Ora le *passioni fattizie* che cosa altro sono che la medesima capacità de' desiderj umani spinta *al di là* della reale *necessità* della natura e dei bisogni degli uomini e delle società? E questo non è forse un modo di essere essenziale della smisurata capacità dell'amor proprio, ed inseparabile da lei? Dunque l'intemperanza morale in senso di vero vizio sociale

viene in pratica naturalmente *immedesimata* coll'indefinita energia dell'amor proprio.

§. 545.

Prima di rispondere categoricamente a questa obbiezione sianmi permessi alcuni schiarimenti. Se i beni e i servigi altrui o non fossero *utili* ad un dato uomo, o da lui non fossero stimati come utili, potrebbero essi formare *oggetto* de' suoi *desiderj*? È manifesto che no. Se anche essendo in sè stessi, e venendo da lui giudicati come utili, vedesse poi essergli o *impossibile* il conseguirli, o di dovere rincontrar nell'ottenerli, tali difficoltà e pene, che l'*interesse* a *desistere* dal ricercarli prevalesse in lui all'interesse di *tentare* di procacciarli, avverrebbe mai ch'egli rivolgesse a loro le sue cure? Nemmen questo potrebbe accadere.

§. 546.

In forza del primo dato ne deriva dunque che l'intemperanza sociale non inchiude per sua natura un *animo* infenso, una formale inimicizia, una brama naturale nell'uomo a nuocere all'altr'uomo per il piacere diretto di nuocere; ma che per sua *natura* ed essenza involge il desiderio di godere l'utilità derivante dalle fortune e dai servigi altrui; e per una maniera *solamente indiretta* ricerca il nocu-

mento e l'ingiuria. Non si deve dunque *per principio* confondere l'intemperanza colla *malvagità* propriamente detta, quand'anche piacesse di confondere l'intemperanza colla forza indefinita dell'amor proprio. Per la teoria della sicurezza e per tutti i rapporti della cosa pubblica questa distinzione è infinitamente interessante, ed anzi assolutamente decisiva.

§. 547.

In forza poi del secondo dato si manifesta che posto un determinato ordine di cose, nel quale l'*usurpazion* dei beni e della libertà altrui sia renduta o impossibile, o di tal condizione, che l'interesse a rispettare *prevalga* all'interesse ad offendere, ne verrà necessariamente che l'intemperanza, supposta anche *come naturale* al cuor umano, si renderà senza effetto, e rimarrà anzi *corretta* nelle sue medesime sorgenti.

§. 548.

Per lo che concedendo anche per falsa ipotesi che la forza indefinita dell'amor proprio si dovesse confondere coll'intemperanza; con tutto ciò non ne deriverebbe come necessaria conseguenza che nelle civili società si debba stabilire come principio fondamentale pratico che gli uomini in ogni specie di governo e in ogni tempo sieno naturalmente cattivi ed usurpatori; e che

però sia d'uopo di resistere sempre con rimedj *diretti*; e di fare che il braccio del governo rattenga, dirò così, il braccio dei privati. Ma all'opposto pronunciar si dovrebbe che gli uomini sono esseri, ai quali quando dall'ordine delle cose stabilite venga dato di prevedere che coll'usurpare i diritti altrui possono fare il proprio *utile*, non avranno scrupolo di tentarlo. Ora l'ordine delle cose può esser tale, che operando anticipatamente su gl'interessi, *prevengasi* lo scoppio dell'intemperanza. Allora l'amministrazion d'uno stato non abbisogna delle vie dirette; ma solo abbisogna di conservar le basi fondamentali dell'ordine stabilito, e di piegarne le forme a norma dei dettami della superiore necessità della natura.

Ciò non è ancor tutto. Altro è che esista una energia indefinita, ed altro è che dessa sia di fatto *stimolata* indefinitamente dalla stessa natura. È noto che i reali bisogni naturali sono pochi e ristretti. Dunque l'azione naturale degli stimoli abituali e costanti è limitata sì rispetto all'intensità, che alla specie. Dunque l'intemperanza non può essere che *fattizia* ed accidentale. Indefinita è la forza dell'atmosfera, ma i turbini non sono abituali.

§. 549.

Questi schiarimenti potrebbero forse bastare per determinar le prime vedute pratiche della *Politica* tutelare sì nell'interno che nell'esterno delle società. Ma imperfetta è ancora la prospettiva *generale* delle cose; e però soggiungo alcune osservazioni dirette su l'obbiezione sopra esposta.

È vero che la libertà e i beni altrui sono cose che possono divenir utili ad un terzo; e però sono in astratto comprese fra gli oggetti che possono movere la cupidigia d'ogni uomo: ma l'*ordine pratico* dell'incolumità deve esso contentarsi di considerare il mondo morale in una nuda *astrazione*, e limitare le sue considerazioni ad un *aspetto solo* dello stato delle cose; oppure deve abbracciar *tutte* le circostanze *di fatto* inseparabili in pratica da questo stato medesimo?

§. 550.

Qui si debbono separare le relazioni *interne* della società dalle *esterne*. Parlando delle relazioni interne, o voi mi parlate d'uno stato di società costituito *secondo* l'ordine di ragione, o voi mi parlate d'una società *disordinata*. Nel primo caso io vi rispondo che *tutto* esaminato non può generalmente esistere la tentazione di usurpare la libertà e i beni al-

trui, non tanto perchè la forza tutelare della nazione è ben costituita, quanto perchè in generale vi *manca* veramente un reale *interesse* a farlo, come consta dal solo esame delle condizioni che un tale stato ricerca. Nel secondo caso poi io accordo che avrà luogo l'interesse ad *usurpare*; e quindi esisterà una viziosa e funesta espansione delle passioni, e sarà tanto più viziosa e funesta, quanto più la *dissociazione* degl'interessi, prodotta dalla cattiva organizzazione dei poteri e dalla storta legislazione, influirà sopra un numero più grande di membri del corpo sociale. Per simile ragione, in una volta in cui le pietre sieno mal cementate e debolmente fiancheggiate, prevale la forza singolare della gravità delle parti; e però in vece di cospirare al comune effetto della solidità, recano la dissoluzione e la ruina. Ivi appunto si verifica, e verificar si deve che i bisogni oltre le naturali indigenze diventano a rigor di termine *fattizj*, e quindi si provocano le privazioni degli uni e gli eccessi degli altri. Ivi per conseguenza riescono fomento e principio di egoismo, di corruzione, e quindi di malvagità.

§. 551.

Ma quale illazione può da questo derivare nell'*ordine di ragione* delle cose e degli uomini? In uno stato di disordine tutti gli ap-

petiti per sè medesimi conosciuti come *necessarj* alla conservazione umana possono venir *deviati* dal loro retto corso: si dirà perciò che per essi l'uomo sia *naturalmente ingiurioso* al suo simile? Si dirà mai che in vista di uno stato, in cui nasce il loro abuso, si debbono stabilire precetti di diritto? Chi ha mai detto che lo stato di disordine sia il *soggetto* cui si debba o possa scegliere per fabbricarvi sopra la felicità d'uno stato? Non è egli piuttosto il soggetto che con tutte le forze è necessario di escludere e di prevenire? Ampio discorso ricercherebbesi per dimostrare partitamente la verità di questi pensieri. Ora sono sforzato ad accennare solo il concetto per servire di argomento alla meditazione.

§. 552.

Parlando poi delle relazioni esterne, più difficile sarebbemi qui il far sentire come la *moderazione*, non iscompagnata per altro dalla vera *potenza*, sia in uno Stato la cagione di una solida e massima sicurezza; e che però la forza comunque indefinita dell'amor proprio illuminata sopra i suoi veri interessi possa esser *contenuta* entro i confini della giustizia comune. Ma, come ognun vede, questo essendo un *risultato*, anzichè un principio primo della

scienza del diritto, non rimane per la comune che una pura asserzione.

§. 553.

Dopo tutto questo debbo ciò nulla meno confessare che fino a tanto che gli uomini e le nazioni non sieno giunte a vivere sotto l'impero della vera *moralità*, o sia fino a tanto che i lumi non siansi ampliati a quel segno, in cui si comprenda chiaramente e dettagliatamente come i corpi sociali debbono essere organizzati, mossi e fatti progredire; e però l'*opinione* insegni ad ordinare i poteri, e dai poteri ordinati nascano i desiderj unificati, e dagli uni e dagli altri si propaghino nei più le cognizioni e gl'impulsi coi quali accordare la testa, il cuore e il braccio coll'ordine eterno della natura, l'intemperanza avrà un predominio più o meno possente ed esteso sul cuore degli uomini e delle nazioni: e quindi nelle relazioni interne il poter del governo, le leggi e le pene dovranno sostenere più o meno il peso dell'amor proprio non contenuto da' suoi veri interessi per proteggere l'incolumità. Nelle relazioni esterne poi dovranno più o meno validamente costruire e rinforzare i varj elementi della *potenza tutelare* comune, onde scoraggiare le altre società dall'attentare alla propria pace e sicurezza.

Dalle quali cose è agevole il dedurre quanto a torto si voglia stabilire il fondamento della penale economia, sia prescindendo dalla considerazione dei veri impulsi *naturali*, sia confondendoli cogli irritamenti delle mal costituite società, sia non distinguendo i legittimi appetiti dalle passioni traviate.

§. 554.

Le conseguenze derivanti dalle premesse considerazioni sì per la giustizia preveniente dei delitti, che per le presunzioni che si debbono far valere tanto a carico quanto a favore degli uomini, qui si presentano in folla. Ma io mi riserbo di avvicinare i principj all'ordine pratico quando tratterò dello stabilimento positivo delle pene.

LIBRO SECONDO.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA RESPONSABILITÀ PENALE.

CAPO I.

Idea generale del delitto considerato in sè medesimo.

§. 555.

Ogni *atto* che in vigore de' diritti fra uomo e uomo può essere oggetto di *pena* umana, è un atto fatto con intelligenza e libertà esecutrice, *nocivo* altrui, ed ingiusto.

§. 556.

Appena richiedesi, ch'io avverta, che sotto il nome generale di *atto* deve qui intendersi, non solamente qualunque esercizio reale di una forza, o sia la *esecuzione* di un'azione ingiusta, ma altresì ogni *ommissione* di un atto che dovevasi eseguire.

È cosa già convenuta fra i filosofi, ed i giureconsulti che parlano di *delitti*, il comprendere ambe le dette cose sotto il nome gene-

rale di atto. In fatti se ogni delitto sociale è l'infrazione di un *dovere* sociale; e se ogni dovere si riduce ad un'azione, od ommissione, a cui vada congiunta l'*obbligazione* morale; perchè tutte le modificazioni possibili dell'umana libertà filosofica, come di qualunque altra forza, non si possono ridurre che all'esercizio, o alla negazione di un atto: egli è manifesto, che ogni delitto sociale deve ridursi di natura sua o all'una o all'altra delle dette cose.

§. 557.

Dopo le ricerche da noi fatte fin qui, la *definizione* ora recata del delitto non abbisogna di prova.

In fatti parmi già dimostrato, che se egli non fosse un atto *libero* di un essere *intelligente*, benchè fosse ingiusto e nocivo, non potrebbe naturalmente essere nemmeno oggetto di *pena* (§. 461. 462). In tale ipotesi divenendo la pena inefficace a reprimerlo, ridurrebbesi ad un *frustraneo* dolore dell'uomo cui si facesse subire (*ivi*). Quindi, malgrado l'ingiustizia e la dannevolezza, se m'è permesso il dirlo, dell'atto, ella diverrebbe affatto *ingiusta* e tirannica (§. 42. 411).

Ma per lo contrario derivando il delitto da un essere dotato di cognizione e di libertà, per cui il terror della pena può divenire effi-

cace (463) ed il *solo* mezzo efficace ad impedire il delitto, e perciò un mezzo *necessario*; ne segue che, a fine di renderlo un atto di sua natura *suscettibile* di giusta pena, devesi supporre commesso con ragionevolezza e con libertà.

§. 558.

Inoltre, se il delitto non fosse cosa *nociva* all'altrui ben essere, benchè piacesse d'altronde immaginarlo ingiusto e fatto con moralità (§. 461), egli non potrebbe niente più essere oggetto di giusta pena. Mancherebbe la *cagione* unica della necessità di punire, la quale essenzialmente ha di mira di percuotere il reo, a fine di *difendere* la società, e i di lei individui da ogni molestia de' malvagi (§. 27. 309. 311. 332).

§. 559.

Finalmente se il delitto non fosse un atto *ingiusto*, cioè contrario a quello che i rapporti dell'ordine supremo di natura esigono, indipendentemente da ogni umana convenzione, non potrebbe essere oggetto di *vera* pena, benchè fosse ragionato, libero e dannoso. Egli non potrebbe indurre nel suo autore quella *privazione* o *diminuzione* di diritto, per cui alla podestà punitrice fosse lecito di assoggettarlo a soffrire un male; senza che egli avesse un pari diritto contro di lei onde riagire (§. 29

fino al 34). Per lo contrario tale violazione della giustizia, che infetta il delitto, sempre producesi, onde ei va giustamente soggetto a pena (§. 275 fino al 279 e 311).

§. 560.

Se da taluno si volesse appellare col nome di *delitto* anche un' azione di un uomo, la quale in buon diritto *non meritasse* pena, io non saprei attaccar briga per una parola. Per lo meno questa sarebbe cosa affatto estranea all' oggetto delle mie ricerche.

Qualche dotto giureconsulto ha definito il delitto, un' azione vietata dalle leggi e da esse punita. Questa definizione quanto sarebbe precaria, pericolosa, o spesso assurda per il iuspubblicista e per il politico, altrettanto è retta e conseguente per il giureconsulto ed il magistrato. Il iuspubblicista non ha altra norma de' suoi raziocinj, che le immobili ed eterne regole del diritto universale, fondate, e tratte da rapporti reali della natura umana cogli esseri che la circondano: regole *superiori* ed *inflessibili* ad ogni umana institnzione.

La sana politica ha per iscopo di guidare gli uomini alla massima sociale felicità, cioè a dire di produrre la maggior somma possibile di particolari felicità l'une alle altre collegate: ma ciò è del pari risultante da rapporti, il

fondamento de' quali è *anteriore* all'arte umana. A lei è solo concesso il *dirigere* questi rapporti, o queste cagioni, e renderle più o meno feconde in altre subalterne fattizie, e ripiegantisi alla reazione.

Ma il *Giureconsulto* non ha altro criterio di giustizia e di verità, che il *Codice* civile della nazione, al quale s'egli volesse rendersi superiore o divergente, egli escirebbe dalla sfera de' suoi doveri, e dal carattere ch'egli riveste.

Che se poi avvenga, che il governo lasci loro la libertà d'interpretare le leggi, o di parlare nel loro silenzio, libertà sempre illegittima e pericolosa, e spesso anche funesta, ma che talvolta diventa un bene quando le leggi sono o barbare o assurde, e chi le apprende ed è incaricato di ridurle ad atto è illuminato ed umano, allora, ed allora solamente, i principj di universale diritto e di buona politica possono fare supplimento, anzi fare il debbono ai dettami del giureconsulto, e ai decreti del magistrato.

Io non ammetto per questo che sia mai lecito di punire un' azione non colpita da sanzione positiva nè anche col pretesto che possa essere immorale. Perocchè il magistrato usurperebbe le attribuzioni del legislatore, il quale talvolta punisce azioni non condannate dalla

morale, e talvolta lascia alla censura della religione e dell'opinione azioni biasimate dalla morale comune.

CAPO II.

Dell' Esecuzione del delitto in generale.

§. 561.

L'uomo, visibilmente opera della natura, esiste, vive e movesi nel di lei seno. Sommesso alle di lei leggi non può sottrarsene.

§. 562.

La di lui organizzazione, le di lui sensazioni, i reali bisogni, e il breve spazio della di lui esistenza, entro l'immensità de' tempi, simile al lampo che fa un solco nell'ombra, e poi sparisce, sono ad un tempo stesso e risultati necessarj, e prove della di lui fisica *dipendenza* dal concatenamento generale costituente l'ordine dell'universo.

§. 563.

L'uomo, essere *misto*, non può aver *rapporto* coll'universo e colle sue parti, se non mediante la sua parte fisica. Egli quindi non può riceverne e trasmetterne *azione* se non col

mezzo della propria macchina; e degli esseri che la movono, e ch'ella move.

Fisico adunque è il *Commercio* che passa fra l'uomo e la natura; ed altresì fra *uomo* e *uomo*; poichè fra le anime umane è impossibile un contatto *immediato*. La macchina vi sta frammezzo.

§. 564.

Dunque le *leggi* di questo scambievole commercio sono puramente *fisiche*; sono le sole leggi del *moto*. — Al *solo* moto in fatti debbonsi i cangiamenti, le modificazioni, gli effetti della *materia*. Mercè di lui solo, tutto ciò che esiste nel seno degli Elementi, si produce, si altera, si accresce e si distrugge.

§. 565.

Dunque ogni *bene* ed ogni *male* che l'uomo può ritrarre e produrre nell'universo e ne' suoi simili, sarà cagionato dalle sole leggi del *moto*.

§. 566.

Così la *Ragion* sociale sarà la *Fisica* delle azioni libere degli uomini viventi in società, in quanto hanno rapporto col comune loro ben essere.

§. 567.

Del pari la *Ragion politica* essere non potrà, che la *Fisica* delle azioni libere di quelle persone morali, appellate *corpi* politici, presi

collettivamente, in quanto hanno per iscopo il ben essere universale.

§. 568.

S'intende del pari, che la *Ragion* delle *Nazioni* o delle genti è una simil cosa.

§. 569.

Siccome però le esterne umane azioni fisiche e *libere* dipendono, come da loro *cagione*, dall'azione de' motivi interni; ciò che suppone una *intelligenza* ed una *volontà*: e siccome questa cagione agisce con una legge certa ed *invariabile* (§. 510); perciò interessa assaissimo che questi motivi interni sieno *ordinati*.

Il *complesso* de' principj che dirigono al ben essere sociale le facoltà *interne* dell'uomo produttrici delle azioni esterne, costituisce l'*altra parte* della Ragion sociale, tanto singolare quanto collettiva. Sotto di questo aspetto ne abbiamo già fatto menzione (§. 504); ed abbiamo fatto sentire ov'ella fondi la sua efficacia ed utilità.

§. 570.

Ma in realtà ciò che precipuamente importar può ad ogni uomo nelle azioni dei suoi simili, non sono gli atti interni delle recondite morali facoltà, ma bensì i loro esterni e fisici *effetti* (§. 566);

Dunque il complesso de' *motivi* regolatori dell'interno, sarà una parte affatto *subordinata* alla parte precettiva della morale.

§. 571.

Queste cose si terranno assai bene distinte, anche mercè la solo loro *denominazione*, se alla prima parte della ragion sociale si assegni il nome di *Scienza* del *diritto* e del *dovere*, che riguarda il *fare*, a cui dovrà appropriarsi il concetto *fisico*, di cui abbiamo fatto parola (§. 566).

§. 572.

Alla seconda parte poi si riserbi il nome di *morale propriamente* detta, o di Etica che versa su i *motivi* di agire, sull'uso della ragione, sul governo delle passioni, per rapporto al dovere ed alla virtù sociale, come la intesero i buoni antichi.

Così risguardando le *pene*, rapporto al soggetto della loro influenza (§. 460), ed a riguardo del loro fine (§. 395), formeranno una parte della morale pubblica de' popoli.

§. 573.

Se la specie e la misura del sentimento doloroso derivante tanto dalla pena, quanto dal danno ingiusto in chi li soffre, si deve desumere da cose affatto invisibili e morali, come si è detto (§. 499), ora è manifesto che la specie e la misura de' *mezzi* onde *effettuare* tanto la pena, quanto il delitto, si riducono a

cose del tutto materiali, e soggette alle leggi del moto.

§. 574.

Quindi se il *sentimento* di ogni *pena*, e il sentimento di ogni *danno* non possono essere che un *dolore* fisico o morale di chi soffre e l'una e l'altro, per cui eglino si appellano *mali*; egli è pur vero inoltre che ogni pena ed ogni danno, considerati nelle *leggi* con cui si eseguiscono, e nelle *cagioni* loro, non possono essere che cose puramente fisiche. Sono *mezzi* fisici di dolore e di afflizioni, ma sono azioni della materia. Non credo necessario di dire che tutti i Codici possibili criminali della terra, e tutti gl'indici de' delitti e delle pene avvertono perpetuamente di questo fatto.

§. 575.

Dunque restringendoci a ragionare di ogni maniera di *delitti*, ne deriva che eglino non possono essere se non che ò *atti fisici* recanti un male fisico, o atti fisici recanti un male morale.

§. 576.

Ma il *danno* entra essenzialmente nella nozione del *delitto* (§. 558); o, per dirlo in altri termini, è necessario che un atto che deve frenarsi colla pena, e per la commissione del quale taluno è assoggettato al supplicio, sia *cagione*

dell'altrui danno. Il danno in fatti non è un attributo o una qualità dell'atto criminoso considerato in chi lo commette, anzi per lui è un *bene*, ma bensì egli è un *effetto* esterno a lui, poichè va a recar guasto agli oggetti utili altrui, ed un effetto tanto *distinto* e *diverso* dall'atto del delinquente, quanto è distinta e diversa la persona che commette il delitto, da quella che ne rimane lesa.

§. 577.

Dunque in materia di delitti e di pene, tanto il danno in chi lo soffre, quanto l'atto fisico *esterno* e libero dell'ingiuriante che lo reca, e n'è cagione, sono cose talmente l'una all'altra connesse, che l'una non si può supporre senza dell'altra.

§. 578.

Ma in un agente senziente e libero, produrre *scientemente*, e *liberamente* un atto fisico *esterno*, non è solo eseguire un movimento corporeo isolato, che non supponga che il solo urto, o gravitazione, come il cadere di un sasso, ma egli è di più un mandare ad effetto, un ridurre alla realtà un progetto immaginato, una *volizione* precedente (§. 475. 476).

§. 579.

Dunque il delitto è necessariamente la libera *esecuzione* di un pensamento umano, ingiustamente nociva altrui.

CAPO III.

Dell' imputazione.

§. 580.

È d'essenza dell'*imputazione* di ogni atto, che l'Essere a cui l'atto stesso si attribuisce, ne sia *cagione*; che l'atto sia *proprio* di un tal Ente, e che verun altro non se ne possa accagionare.

Questi modi diversi di esprimere quest'idea (la quale nella massima sua generalità, e fondamento semplicissima, ed universalissima ora regge l'idea della *Proprietà* delle qualità, ora quella delle azioni) fanno sentire, che *entro* le forze e le determinazioni degli Enti, che si contemplano, deve ricercarsi il *principio* di un'azione che loro si voglia attribuire.

§. 581.

Così negli Esseri puramente *fisici* un urto, un moto, una configurazione, che non sieno *prodotti* dalla loro massa, o energia, non potranno mai essere loro imputati.

Solo però e il moto e l'urto e la configurazione, e tutto ciò che è proprio della materia, può essere loro *attribuito*, perchè non possono di lor *natura* rivestire altre qualità, e produrre altri atti. Questa adunque si può appellare Imputazione *fisica*.

§. 582.

In un Ente poi intelligente, volente e libero, siccome ogni di lui atto *interno* di *natura* sua non può essere che sentimento, pensiero o volizione; così chiedere s'egli *agisca*, egli è lo stesso che chiedere, s'egli senta, conosca, o voglia, o, per dirlo altrimenti, *imputargli* qualche atto sarà un affermare che egli ha sentito, conosciuto, e voluto l'atto praticato. Perciò questa si può denominare Imputazione *morale*. Qui si prende il *morale* in contrapposto del puro materiale, del fisico; e perciò l'imputazione appellar si potrebbe piuttosto *psicologica* e *interiore*. La moralità presa come avente relazione ad una *regola* di condotta, o ad una legge, tal quale l'abbiamo altrove indicata, non è ora oggetto delle nostre ricerche; e perciò noi non parliamo che dell'imputabilità *di fatto*.

§. 583.

Dunque volendogli inoltre imputare qualche atto *esterno* (se un tal Essere è accoppiato

ad un *corpo*), si supporrà ed affermerà, che l'atto esterno sia l'esecuzione *fisica* di un precedente pensiero, e di una precedente volizione, o sia che l'atto stesso sia stato da lui prima conosciuto e voluto, e ch'egli abbia perciò spinto colla sua facoltà *motrice* gli organi esterni ad agire in conseguenza (§. 575. al 580). E qui ha luogo e l'*una* e l'*altra* specie di imputazione tanto fisica, quanto morale, di cui abbiamo fatto parola (§. 581. 582); onde riguardando l'atto in tutta la sua *estensione*, si può affermare, che egli vada accompagnato dall' imputazione *fisico morale*.

§. 584.

Ecco perchè il *Caso* e la *violenza* non possono in un uomo far ascrivere nè a *merito*, nè a *vizio* un atto, che fu opera loro: e ne *scemano* l'imputazione a *proporzione* che v'hanno parte.

§. 585.

A riguardo della *violenza*, la cosa è manifesta. Ella cade sulle *potenze* istesse dell'Ente, colle quali egli suole eseguire i suoi atti. Ella urta, e volge il di lui braccio a talento di un *altro* Essere più forte.

Così ne viene che un Ente, che agisca per violenza, non è realmente (come dice Wola-

ston) (1) che il semplice *stromento* di un *altro* Ente che lo necessita ad agire. Non si può propriamente dire di lui, ch'egli agisca, ma bensì ch'egli è *agito*. L'atto è veramente proprio dell'agente, che spiegando la sua forza n'è principio, e non dell'istromento, che questo agente sforza all'azione.

Dunque è evidente che la violenza *toglie* l'imputazione.

§. 586.

Per la medesima ragione anche il *caso fortuito* toglie l'imputazione: imperocchè egli versa, e deriva da cose poste *fuori* dell'uomo.

§. 587.

Egli può venire contemplato sotto tanti *aspetti*, quanti sono i *rapporti* che le facoltà attive dell'uomo possono avere coll'azione esterna, e cogli oggetti concorrenti all'azione.

Così, o ch'egli reca un fatto che era *impossibile* di prevedere, ma che però preveduto si poteva evitare, ed allora il caso suppone l'*ignoranza* dell'uomo.

Perciò, quando è accaduto, si può dire posto *fuori* della di lui cognizione; e quindi non si può *moralmente* imputare a lui (§. 582).

(1) *Ebauche de la religion naturelle*, Sect. I., Prop. I.

§. 588.

O il fatto accidentale si può bensì prevedere, ma non evitare, ed in tal caso si riferisce alle forze *esterne* dell'uomo. Allora suppone *impotenza*. Così il fatto si può dire posto *fuori* delle forze dell'uomo, e perciò non può essere imputabile (§. 580). Più propriamente però allora egli è o violenza, almeno nel suo *principio*, ovvero un puro fenomeno fisico staccato, dal quale nelle azioni *libere* ed umane non si può fare conto veruno.

Ricercasi *connessione* ed influenza di un' azione, e di un'azione propria dell'uomo a produrre effetto, affinchè le conseguenze possano venirgli imputate (§. 580).

§. 589.

Una riflessione porrà vieppiù in chiaro il mio pensiero. Può talvolta giudicarsi come fortuito un effetto, il quale benchè *direttamente* venga prodotto dalle sole leggi di natura, totalmente superiori alla potenza umana, pure veramente sia *imputabile* all'uomo. Si scoprirà se lo sia, o no, ogni qualvolta si osserverà, se il *fatto* dell'uomo ne abbia preparata l'*occasione*, e se egli ne poteva *prevedere* l'effetto, ond'abbia luogo così e l'una e l'altra imputazione (§. 583).

Taluno aduna un'ampia quantità di polvere ardente entro di una città. Un fulmine penetra nel magazzino e l'accende, onde ne avviene alla città tutta grave disastro (1).

È vero che il cader del fulmine, l'accendersi della polvere, lo scoppio, e le ruine sono cose affatto *indipendenti* dal fatto umano. Ma l'adunare la polvere in detto luogo, non è ella forse *opera* dell'uomo? Così, come a *Causa occasionale*, il disastro viene *fisicamente* imputato all'uomo, non considerando che l'atto fisico da lui fatto di ammassare la polvere (§. 581).

Che se poi egli poteva *prevedere*, anche in generale, il pericolo dell'accensione, essa può a buon diritto venirgli imputata anche *moralmente* (§. 582), benchè da lui non venga direttamente eseguita, ma solo ne presti l'*occasione*.

Se però fosse stato *costretto* o *violentato* ad adunar la detta polvere in quel tal luogo, le conseguenze derivatene non si potrebbero a lui in veruna maniera attribuire, malgrado pure ch'egli le avesse prevedute.

(1) Questo è ciò che parecchi anni fa accadde a Brescia.

CAPO IV.

Della responsabilità penale.

§. 590.

Ogni delitto è sempre l'*effetto* di un atto *fisico* umano (§. 555 e seguenti). Questa proposizione si verifica quand'anche il danno o il male fosse puramente *morale*. La contumelia, la calunnia e altri atti simili, sebbene non affettino che l'*opinione*, ciò non ostante sono l'effetto degli scritti, delle parole o di altri atti *fisici*.

§. 591.

L'*effetto* di un'azione voluta ed eseguita da un agente intelligente e libero può riuscire o *maggiore* o *minore* di quello che fu inteso o tentato. Egli pure può riuscire *diverso* da quello che si voleva.

In ogni caso però quest'effetto si *attribuisce* all'agente che lo fece nascere. Si potrà disputare se sia identico o diverso, se sia maggiore o minore di quello che fu divisato, ma non si potrà disputare giammai se taluno vi abbia dato causa o no.

§. 592.

Come l'uomo non può conoscere le cagioni occulte dei fenomeni esterni, così pure non

può leggere nella mente e nel cuore del suo simile.

Dunque la società è costretta a far valere *presunzioni* fondate sul corso *ordinario* e conosciuto delle cose e degli uomini per *attribuire* ad ognuno la *cognizione* delle conseguenze di un dato atto o di un dato tentativo.

§. 593.

Allorchè un dato effetto, giusta il *comune* modo di giudicare non si trova *proporzionato* ad una data causa, ma deriva dal concorso di combinazioni *estranee* che comunemente non si potevano prevedere, in tal caso il *fortuito* si mescola col *deliberato*.

Dunque allora l'effetto che derivò dall'atto deliberato non si può *moralmente attribuire* con giustizia all'agente che ne fu causa occasionale.

Provocato ad ira io getto un frutto contro il provocatore. Per evitare il colpo egli si abbassa, sdrucciola e si spezza una gamba. Sarò io mai *risponsabile* della pena irrogata contro coloro che rompono le membra altrui?

§. 594.

Tu puoi *imputarmi* di aver vibrato il frutto, ma non puoi rendermi *risponsabile* nè del danno nè della pena della rottura suddetta.

E perchè ciò? Perchè questa rottura non può venir giudicata come effetto *ordinario proporzionato* dell'atto mio, ma del *caso fortuito* a cui ho dato occasione.

§. 595.

Altro è l'*imputabilità* ed altro è la *responsabilità*. Colla prima si attribuisce a taluno un dato effetto come a *causa* produttiva del medesimo. Colla seconda si vuol *rendere obbligato* taluno a risarcire un dato danno e a subire una data pena, a *motivo* di quel dato effetto.

La imputabilità è cosa di *fatto*. La responsabilità è cosa di *diritto*. La prima può dar causa alla seconda; ma non costituirla. Essa ne forma il *titolo* legale e nulla più.

§. 596.

Posto lo stesso effetto fisicamente imputabile, la responsabilità sì penale che civile può *variare* ed anche cessare a norma delle circostanze che concorsero ad effettuare il danno o il male avvenuto.

Fu egli prodotto con pieno discernimento e antivedenza? (Dolo) Allora la *responsabilità* penale e civile coincidono colla *imputabilità*, o, a dir meglio, sono connesse.

Fu egli prodotto con mancanza di quelle cautele che *sogliono* praticarsi dalla *comune*

degli uomini probi? (Colpa) Allora la responsabilità *penale* è minore ed anche minima, e la responsabilità *civile* è massima.

Fu egli finalmente prodotto senza che per parte mia sia intervenuta nè *malizia* nè *negligenza*? (Caso) Allora non esiste più responsabilità, sia penale sia civile.

§. 597.

Senza imputabilità *morale* non può csistere responsabilità penale. Ma questa responsabilità deve forse essere sempre *proporzionale* a questa imputabilità?

L'abitudine di valutare il *merito* o il *demerito* degli atti umani giusta i dettami d'una morale *interiore* induce spesso a sostituire la responsabilità di coscienza alla responsabilità della comune sicurezza. Ma la ragione legale e politica, permette forse questo scambio? Veggiamolo.

§. 598.

Sogliono i Giureconsulti agitar la questione se gli *eccessi* commessi dal mandatario criminoso si debbano imputarc a lui solo, o se pure debbano attribuirsi eziandio al mandante onde caricarlo di un'identica penale risponsabilità. Che cosa vi risponde la ragione?

Che avanti al tribunale di *coscienza* tali eccessi sono imputabili al solo mandatario: ma

avanti al tribunale della società pronunciar forse si deve lo stesso?

Prescindendo dal riflettere che constando essersi praticato l'atto per commissione del mandante egli non avrebbe diritto d'essere scaricato dalla responsabilità penale se non col provare che gli eccessi furono commessi *senza* di lui ordine, esaminiamo il caso ne' suoi rapporti intrinseci, e giusta i dettami del vero *magistero difensivo* penale.

§. 599.

La società può dire: io debbo essere difesa da ogni ingiusto attentato altrui, nè debbo con imprudenti distinzioni compromettere la mia sicurezza.

Ciò posto domando al mandante: chi ti autorizzò a metterti nella nave del delitto? Chi ti autorizzò a commetterti alla mala volontà, ed al pericolo dell'atto criminoso *per sè competente* a produrre questi eccessi?

Tu avresti sempre un buon mercato in questa faccenda. Taluno commette ad un mandatario di percuotere un inimico per vendetta. Il mandatario lo uccide. Se il mandante è reso risponsabile delle *sole percosse* fa il seguente conto: se il mio nemico resta ucciso io mi vendico meglio senza incorrere la pena dell'omicidio, perocchè farò constare d'aver ordinato soltanto di percuoterlo.

Ma se la legge rende risponsabile il mandante anche dell'omicidio; allora il mandante dice a sè stesso: io veramente non vorrei che le percosse; ma se per caso il mandatario uccidesse il nemico io mi fo risponsabile anche dell'omicidio. Io non voglio questa responsabilità. Dunque per evitarla convien che mi astenga di ordinare anche le percosse.

Che cosa risulta da questo ragionamento? Che col far valere la sola responsabilità *morale* si fomenta anche l'omicidio. Per lo contrario estendendo la responsabilità al mandante, si trattiene tanto l'omicidio quanto le percosse.

§. 600.

Da questo esempio ognuno comprende quanto la responsabilità *morale* sia diversa dalla *politica*, e quanto sia necessario di valersi di questa come la sola veramente adatta e richiesta dal magistero *difensivo* ed *assicurativo* della comune sicurezza.

Se egli è vero che nell'esercizio degli umani diritti dobbiamo eternamente riposare sulla *verità estrinseca* e non sull'intrinseca; se egli è vero del pari che il diritto penale non è che diritto *di difesa* (§. 280 al 332); se finalmente contro di questo diritto il delinquente non può contrapporre ostacolo alcuno; sarà vero del pari che la *politica* responsabilità si potrà far

valere in tutta la sua estensione senza tema d'ingiustizia, e per lo contrario non facendola valere non si difende la società.

CAPO V.

Degli atti interni *malvagi*, *e del* pensiero *del delitto*.

§. 601.

Gli atti puramente interni, dice Burlamaque (1), *i semplici pensieri*, che non si manifestano con verun atto esteriore *nocivo alla società, per esempio l'idea aggradevole che taluno si forma di una malvagia azione, il desiderio di commetterla, il disegno che taluno ne forma senza mandarlo ad esecuzione, ec.; tutto questo non va soggetto a pene umane, quand' anche accadesse in seguito per accidente che gli uomini ne avessero cognizione.*

Ciò non pertanto è d'uopo su di ciò fare queste due o tre annotazioni. La prima è che se queste sorti di atti viziosi non sono soggetti a pene umane, egli è perchè la debolezza

(1) *Principes du Droit Politique*, Part. III., Chap. IV., §. XXVIII.

umana non permette, anche pel bene stesso della società, che si trattino gli uomini con tutto il rigore. Egli è necessario avere una giusta tolleranza *per l'umanità nelle cose, le quali quantunque in sè stesse malvagie, non interessano considerabilmente.*

§. 602.

Quando Dionigi il Tiranno fece morire Marsia, adducendo per ragione, che egli aveva *pensato* di giorno di tagliarli la gola, poichè avea confessato di averlo sognato la notte (1) avrebbe potuto autorizzare l'eccesso della sua crudeltà colle dottrine di un classico Juspubblicista, se allora Burlamaque avesse vissuto. Infatti supponiamo anche che Marsia realmente lo avesse pensato; e supponiamo che chiunque, per difenderlo, avesse fatto presente al Tiranno, che quegli però non l'aveva *tentato.*

Dionigi valendosi della dottrina di Burlamaque poteva replicare, che sebbene Marsia avesselo solo pensato, pure meritava la morte. È *tolleranza*, o impotenza, poteva dire con Burlamaque, ma non *privazione* di diritto, quella che fa astenere i Sovrani della Terra dal punire gli atti interni de' malvagi. E se è

(1) Vedi Plutarco, *Vita di Dionigi.*

tale; dunque vi si può a piacimento derogare, e molto più quando scopresi, che il pensiero malefico fa segno di sue mire micidiali la vita sagra dei re, ed il riposo delle nazioni.

§. 603.

Piacesse al Cielo, che questo fosse stato l'unico esempio di una fredda crudeltà violatrice de' diritti i più sagri dell'ordine sociale e dell'umanità! Ma gli annali del genere umano mostrano gl'ingegnosi e lunghi tormenti della vendetta, le segrete e meditate tragedie dell'ambizione, le lugubri ed infernali torture della superstizione, i pugnali della tirannia, i roghi del fanatismo, le stragi dell'interesse, chi lo crederebbe? sostenute da precetti, autorizzate da decisioni, canonizzate dall'uso di anime . . . . ; la mia rifugge sdegnata e inorridita da queste atroci rimembranze. Esaminiamo ciò che ci siamo proposti.

Se consultiamo il comune interesse, quello che più ci può importare nelle azioni de'nostri simili è il *bene* o il *male* che ce ne può derivare. L'unica tendenza del cuore è necessariamente la *felicità*, e la maggiore possibile felicità.

Questo è un *fatto* solenne, irrefragabile, canonizzato dal grido universale di tutta la natura senziente.

§. 604.

Dunque quello che unicamente può interessare la società nelle circostanze del delitto, si è il *danno* che a lei ne può derivare.

§. 605.

Quello che unicamente può appartenere al *Diritto* sociale, è del pari il bene o il male che può derivare dalle azioni degli individui componenti l'aggregato. Il massimo ben essere comune è il *centro* unico verso del quale tender debbono tutte le loro azioni (§. 200).

L'*ordine* sociale stabilito dalla necessità naturale non è altro che la *convergenza* di queste azioni a questo centro (§. 197).

§. 606.

Ne deriva adunque, che ordinate le cose come debbono esserlo, il solo atto nocivo ad altri è essenzialmente un *turbamento* di ordine. È cosa *contraria* all'amore della felicità, è incompatibile col ben essere.

§. 607.

Ma ne deriva altresì, che *altra cosa* essere non vi può contraria veramente all'ordine sociale, che un atto *nocivo*.

Quando in fatti non fosse più nocivo, cesserebbe di *opporsi al fine* delle leggi naturali sociali: cesserebbe altresì di opporsi alla eguaglianza dei diritti di ognuno.

Dunque esse leggi naturali non potrebbero, in vigore de' sociali rapporti, *vietare* un pensiero comunque odioso.

§. 608.

Dunque non esisterebbe *diritto* veruno emanato da dette leggi, onde *punirlo*.

§. 609.

Io dico di più. Un altro sistema di naturali leggi, che piacesse d'immaginare, sarebbe assurdo ed impraticabile, posto che si tratta della *sola* difesa, ed agire si vuole coll'intervento di Esseri sensibili e liberi, vale a dire sarebbe impossibile volendo far uso della loro sensibilità e libertà, e mercè di esse guidarli volesse al fine propostosi.

In fatti l'uomo non può amare *altra cosa* che la sua felicità. — Non può adunque amare gli *altri* che per lei: *agire* in loro pro, che per lei: fare loro qualche *sagrificio* che per lei.

§. 610.

Attesa l'*eguaglianza* che passa fra uomo e uomo (§. 10. 11), l'uno non è in diritto di far soffrire nulla ad altri quando egli non è molestato.

Si noti, che io assumo la considerazione del ben essere nella *massima* sua estensione;

tanto di quello che attualmente si *sente*, quanto di quello che in futuro si *spera*.

§. 611.

Dall'altra parte poi qualunque *dovere* inchiude l'idea di ottenere un bene o di evitare un male mediante *dati atti necessarj*.

In fatti è impossibile ritrovare un vero *dovere pratico*, cioè a dire, che non si voglia rendere del tutto illusorio, senza inchiudere l'*obbligazione* ad agire.

Senza detta obbligazione (che è una vera *morale* necessità di fare, o ommettere quel tal atto, in vista di un fine) la volontà umana potrebbe a suo piacimento, e senza inconvenienti determinarsi all'atto *contrario:* quindi non sarebbe veramente *legata*.

§. 612.

Riportando dunque la detta necessità, o morale *obbligazione* alla natura di un Essere senziente, intelligente e libero, ella non può essere che il prodotto dell'*attrazione* della felicità, e della *ripulsione* dell'infelicità.

È vero, che volendo io descrivere un quadrato, è *necessario* che io segni una figura di quattro lati, e di quattro angoli eguali: ma a parlare esattamente questa è piuttosto una necessità di *ordine*, di *regola* e di *conformità*, anzichè una *morale* obbligazione. Infatti per

un Essere senziente ed intelligente, per cui si richieggono *motivi* ad agire, può ella da sè sola *spingerlo* all'opera?

Ma se nell'*obbligazione* morale, che è quanto dire nella necessità di *fare*, o di ommettere certe cose, si tratta di *vincolare* la mia attività a *fare* appunto, o ad ommettere una data cosa, è chiaro, che nel caso che *dovessi* descrivere un quadrato, si vorrebbe *indurmi* a descriverlo, si vorrebbe indurmi a *volerlo*, a *porre la mano* all'opera, e a non lasciarmi in *eguale* facoltà a fare il contrario.

Ora ciò ottenere non si può da un Essere senziente e libero, che colla detta *attrazione* del piacere, e colla *ripulsione* del dolore.

Dunque per un tal Essere la necessità morale, o l'*obbligazione*, non può essere che un *prodotto* dell'una o dell'altra di dette cose. Vedesi così come i *doveri* sieno passivamente modificazioni, ed opera dell' *amor proprio*.

Questa distinzione è atta, cred'io, a sgombrar le obbiezioni fatte da uno stimabile Anonimo a Puffendorf ed a Barbeyrac sulla natura dell'obbligazione morale (1).

---

(1) Discours Philosophiques sur l'Homme, considéré relativement à l'état de Nature et de Société. — *disc. VII.*

Édit. de Turin 1769.

§. 613.

Dunque è *impossibile* che siavi una regola di *dovere*, cioè che obblighi ad agire, col *solo* riflesso dell'*altrui* ben essere, ommettendo, o peggio, deteriorando il *proprio*.

Ella sarebbe, come vedesi, per necessità di natura, *frustrata*, atteso appunto le leggi del cuor umano necessariamente contrastanti. Noi prendiamo il cuore con tutti i suoi requisiti, colla sua indole, e colle sue leggi. Sarebbe, e non sarebbe dovere nell'*istesso* punto: ciò che è contraddizione, o, a dir meglio, lo sarebbe di puro nome, e in *realtà* poi sarebbe o nulla, o tutto il contrario.

§. 614.

Ciò posto, ne viene che modellando il *patto*, o tacito o espresso, che unisce gli uomini in società, tanto colle leggi del sentimento, quanto colle regole del diritto, o, a dir meglio, esprimendo la tendenza delle *condizioni* richieste dalle leggi di natura tanto morali, quanto sentimentali per la fondazione, e pel mantenimento di una società, noi scopriremo che egli necessariamente suppone reali *avvantaggi* scambievoli fra le parti contraenti, ed i *maggiori* compossibili avvantaggi. Io l'aveva detto (§. 200), ma non posto in evidenza.

§. 615.

L'adempimento dunque unicamente *legittimo* e possibile del patto di ogni società presa come tale, cioè come uno stato di parecchi individui umani cospiranti ad un dato fine, mercè una vicendevolezza di ufficj, di vincoli e di oggetti, altro essere non può, fuorchè il conseguimento del *maggior* ben essere di essi aggregati, o, a dir meglio, dell'utile del tutto, *combinato* con quello delle parti.

§. 616.

Quindi ne segue il canone che l'interesse particolare sia *unificato* coll'interesse generale, e viceversa.

§. 617.

L'*unica* forma adunque pienamente *legittima*, utile e solida di società è quella ove riesca d'*immedesimare* l'interesse generale col particolare, e viceversa. Perciò anche questo non è un arcano di politica; ma bensì un dettame di rigoroso *diritto*, ed una emanazione immediata della legge la più sagra, e la più invariabile della *natura* umana, e dell'*essenza* stessa dell'obbligazione morale. Niuna potenza umana può violare questa legge impunemente.

§. 618.

Dunque, a proporzione che il vincolo si *allenta*, cioè a dire, a proporzione che le *cir-*

costanze, che compongono lo *stato* di una nazione, danno una spinta agli animi de' socj, la cui direzione porti all'interesse comune con *meno* di forza, o con meno di convergenza, tanto meno si può ottenere la detta *unificazione* d'interessi; o, a dir meglio, tanto *meno* v'ha d'interesse *generale*.

Perciò v'ha tanto meno di cagioni prestanti de' motivi alla *virtù* sociale. — Ecco come l'*utile* vero e il *giusto* sono immedesimati. Ecco come la *politica* e il *diritto* ben intesi non formano che una Scienza *sola*.

§. 619.

Disgiungendosi adunque il *nodo* degli interessi degli uomini collegati, la *bontà* del governo va *decrescendo*. A proporzione poi che va decrescendo, va assoggettandosi a *mali reali*, cioè a dire non si restringe a produrre una semplice *assenza* di bene, ma induce una positiva quantità d'incomodi e di oppressioni, perchè le passioni parziali *inseparabili*, e stimolanti sempre mai il cuore umano non lasciano meno di avere la loro *energia*, e di spiegarla: ond'è che non avendo una direzione utile e legittima è mestieri che ne abbiano una *nociva* ed ingiusta. — Ecco le cagioni *fattizie* dei delitti.

§. 620.

A proporzione adunque che il vincolo che collega gl'interessi si allenta o scioglie, tanto *meno* i beni o i mali di un *singolare* individuo influiscono sulla felicità o infelicità *generale*.

Il *danno* adunque *riflesso*, o sia la partecipazione del danno, che il tutto risente per l'ingiuria recata alla parte, va in proporzione *scemando*.

§. 621.

Dunque si può stabilire quale Teorema di aritmetica criminale, che il danno risentito dal corpo della società per un *privato* delitto, è in ragion *diretta* dei gradi di *bontà* dell'istituzione sociale e del governo.

Erasi detto, che i delitti commessi contro de' membri della società, ricadono per *riflesso* su tutto l'*aggregato*. Ma una nozione così vaga non dovevasi ella assoggettare ad un giusto *calcolo*? Non era egli d'uopo assegnare la norma onde stabilire la vera e legal misura de' *gradi* di questo riverbero nocivo?

§. 622.

Ciò che abbiamo detto rapporto ai doveri sociali, si applica per egual ragione anche alle leggi di natura *personali*, cioè a quelle che cadono su i rapporti dell'uomo verso di sè *stesso*.

Infatti, se alla conservazione propria ed all'acquisto delle perfezioni, che la natura esige dall'individuo, ma ch'ella però vuole ottenere col mezzo della società (§. 181), ella *legato* non avesse il piacere, serbando il dolore ad un agire contrario, le sarebbe mai stato *possibile* ottenere il fine ch'ella si propose?

§. 623.

Ma non perdiamo di vista il *delitto*. Quanti rapporti si presentano che fanno *armonia*, e coincidono a provare lo stesso articolo!

Sia, o non sia nocivo, ogni delitto sociale non può essere che l'*infrazione* di un *dovere* sociale (§. 556).

Ma ogni dovere sociale è una libera esecuzione di un atto *fisico* ed *esterno* di un uomo a cui taluno era obbligato (§. 566. 570. 611).

Dunque l'*infrazione* di un dovere sociale non può essere che, o la commissione di un atto *fisico* ed *esterno* che si dovea tralasciare, o l'ommissione di un simile atto che doveasi eseguire.

§. 624.

Ma ogni atto libero, fisico ed esterno non può essere che l'*esecuzione* esterna di un interno pensiero (§. 578). Sarebbe puerile il far riflettere che questa esecuzione non è, nè può essere il pensiero in sè stesso, ma che

queste due cose sono fra loro tanto distinte e diverse, quanto lo è l'anima dalla macchina, ed un desiderio ascoso in cuore, da un moto gagliardo di membra.

Dunque il *pensiero* è sottratto dall'autorità imperativa della società, così che in lei sarebbe delitto il volerne fare oggetto di sanzione.

§. 625.

Dunque ogni *infrazione* di un dovere sociale, e perciò anche ogni delitto, non può essere mai un pensiero, ma bensì l'*esecuzione* fisica ed esterna di un pensamento interno.

Dunque il *pensiero*, il desiderio, la compiacenza dell'azione rea *disgiunta* dall'esecuzione reale, fisica ed esterna, in fine tutti i moti *interni* criminosi, ancorchè si leggessero ne'cervelli umani, come i caratteri ne'libri, non potrebbero essere mai *giustamente* puniti.

Una similitudine mi si presenta. Le idee sono state appellate *immagini* delle cose. Solo il *reale* loro originale *fisico*, di cui si considerano immagini, può nuocere. Dovremo adunque nei rapporti della pena estimare le *idee* criminose come le *dipinture* del fuoco e delle spade e de' veleni su di una tela? Fino a che non sono posti ad esecuzione si debbono estimare in questa guisa.

§. 626.

Tutto il fin qui detto è vero, sia che il delitto rechi *danno*, sia che egli sia un semplice atto *indifferente.* Ma v'è di più.

Non si può dichiarare veruna azione come socialmente *malvagia*, se non è realmente *nociva* altrui. Abbiamo anche detto che il *danno* entra nell'*essenza* stessa del delitto.

Dunque ogni azione altrui *innocua* è socialmente lecita, e verrebbe *ingiustamente* punita.

§. 627.

Ma col *solo* pensiero non può l'uomo recare nocumento al suo simile, ma soltanto coll'azione fisica ed *esterna*, colla quale lo manda ad *esecuzione*.

Dunque di nuovo ne segue, che ancorchè palesato a modo di racconto, o altrimenti, ma non eseguito, *non* potrà mai essere oggetto di giusta *pena*; ma soltanto la di lui esecuzione, o tentativo.

§. 628.

Ma v'è di più. Se consideriamo lo stesso oggetto dal canto de' rapporti del preteso *reo*, non solo risulta che l'usare della pena contro de' pensieri ineseguiti e palesati, è cosa affatto *mancante* di diritto, ma vera crudeltà, e pura ferocia.

Non si esigono molte prove per sentire, che a fine di punirlo giustamente, farebbe d'uopo che egli rendesse *incompatibile* di combinare la sua esistenza entro l'anima dell'uomo colla conservazione ed il ben essere altrui (§. 24), che egli così collidendo l'altrui felicità fosse inoltre per sè *ingiusto* (§. 34. fino al 38. 279), e che fosse *impossibile* di poterlo respingere altrimenti che coll'uso della pena (§. 44. 49. 53. 321. 322).

Queste idee sono *emanazioni* immediate dei rapporti *fondamentali* di diritto e d'interesse della natura umana. Elleno derivano dall'essenza istessa della *conservazione*, accoppiata all'eguaglianza che è un fatto di costituzione naturale (§. 49. 68. 332).

§. 629.

Laonde, una pena che mancasse di taluna di dette condizioni, sarebbe ingiusta e *crudele*. Non è dessa lo spasimo, l'afflizione di un uomo? Sacro ed inviolabile non è egli forse il *diritto* che ha ognuno di non essere offeso quando non offende? (§. 7. 8. 9).

§. 630.

Ora, è tanto lungi che nel *pensiero* malvagio si possano verificare offese ad altri, ch'egli non può nemmeno essere di *per sè* nocivo.

Dunque, oltre di mancare di ogni fondamento di giustizia, egli è un solennemente *vio-*

lare i più reverendi *diritti* di umanità, ed è un incrudelire a modo di fiera contro il genere umano, lo stabilire che *non* si *manca* di diritto a punire i pensieri malvagi ineseguiti, e che è solo *tolleranza* l'astenersene. Io esito a dirlo, ma egli è pur vero che è una lezione sfrenata di tirannia quella del Burlamaque (1).

CAPO VI.

Continuazione.

§. 631.

Mi si dirà ch'io stesso ho riconosciuto, che unicamente dai *pensieri* e dalle volizioni derivano tutti i *delitti*, come ogni altra azione libera ed umana, e quindi nasce da essi ogni

(1) In un libro, che alcuni Dotti di una illustre Nazione ci hanno offerto come l'unico deposito racchiudente il fior più scelto di tutte le cognizioni umane, io voglio dire l'*Enciclopedia*, il compilatore, ed estensore dell'Articolo *Peine droit nat. civil. et polit.* il Cav. Jaucourt si è fatto coscienza di appropriarsi, e di adottare scrupolosamente il recato sentimento di Burlamaque.

Quando si ama di pensare, le seduzioni dell' autorità altrui sono assai meno possenti, e più rare. D'altronde, se sempre stringe il dovere di chiamare ad esame ogni pensamento, prima di acconsentire a riceverlo, egli assai più preme, quando si concorre alla formazione di un Libro, del quale si pretenda fare il codice della verità, e dello scibile umano.

bene ed ogni male che l'uomo reca al suo simile, ch'io ho riconosciuto così essere cosa *interessante* alla pubblica sicurezza il dirigerli, che anzi di essi io ho fatto l'unico oggetto delle pene.

Evvi adunque sempre il *pericolo* dell'atto criminoso, ove i malvagi pensieri e i desiderj nocivi vengano nodriti. E perchè adunque non si potranno punire? Non si statuisce egli pena contro del semplice *attentato*, in vista appunto del solo pericolo? Quale danno reale ne deriva?

§. 632.

Ma così ragionando, è chiaro che si *cangia* lo stato della quistione di Burlamaque. Altro è *minacciare* un atto che venga eseguito, e nel caso che venga eseguito, ed altro è *punirlo* se venga pensato e non eseguito. Colla minaccia si vuole, è vero, contenere il desiderio, *in vista* della *esecuzione* ingiustamente dannosa, ma non si chiede di punirlo per la *sola* ed isolata considerazione della sua *intrinseca* natura.

§. 633.

Ma così essendo la cosa, quanto *cangiano* i rapporti e le conseguenze! È vero che i pensieri e le volizioni sono *cagioni*, e le cagioni *uniche* dei delitti. E quindi che in vista della *connessione* che hanno cogli atti loro esterni ingiustamente nocivi, eglino diventano *mal-*

vagi: e che perciò è cosa importante, doverosa, e di diritto il frenarli.

Ma se si riflette 1.° quale sia il *fine* unico ed immediato e proprio delle pene, 2.° quale possa essere l'*uso* loro, giusto, autorizzato, 3.° quale sia il *soggetto* su cui si fanno cadere, 4.° in che consista la loro *efficacia*, e perciò anche quale sia l'indole *punibile* del delitto; si sentirà che appunto la pena cader deve su l'esecuzione *esterna* d'un atto dato nocivo, onde allontanare il *pericolo* che temer si poteva dall'azione del desiderio. La pena è appunto diretta unicamente a rompere la *connessione* che passa fra il desiderio del delitto e la di lui esecuzione.

§. 634.

Così ridotti i disegni del malvagio ad isfogarsi in vane speculazioni, ed in desiderj innocui entro la torbida sfera ideale della di lui anima scellerata, lasciano intatta e ferma la sociale *sicurezza*.

§. 635.

Dunque si eccederebbe la necessità indotta dal fine unico di ogni giusta pena (395). Penetrare entro gli abissi dell'interno di un uomo per applicare ad ogni lampo di reo pensiero, ad ogni sospiro illegittimo le trafitture della

pena sarebbe un usurpare il luogo di Dio per fare le parti del diavolo.

§. 636.

Seppure ciò fosse *possibile* e in supplimento dell'ignoranza prodotta dalle tenebre che avviluppano i cuori altrui, e li sottraggono a' nostri sguardi, non si volesse creare una nuova atroce e terribil arte di conghietturare sull'interno altrui all'incerto barlume di atti, di cenni e di andamenti; arte sol propria a spandere su tutti i volti il pallore, a gettare in tutti i cuori la desolazione della diffidenza, a rendere la stessa più incorrotta probità, e la virtù la più benefica, vittima de' più intraprendenti scellerati, e dei più infami calunniatori, onde rinnovare le scene sanguinose delle tiranniche inquisizioni, fabbricare ai popoli orrende catene, formare della società tutta un gregge tremante di schiavi, e rendere uno stato deserto, funebre, e tomba sempre aperta e per chi dovesse ubbidirvi, e per chi volesse comandarvi.

§. 637.

Non è tanto per combattere un errore, il quale per altro sembra comunemente riprovato, quanto per approfittarmi dell'occasione di esporre molte viste che debbono servire alla vera teoria dei delitti e delle pene, e specialmente a determinare i giusti confini della *spinta*

criminosa in quanto va soggetta a pena, ch'io insisto alquanto su i rapporti che ha la parte *morale* ed interna del delitto colla parte *fisica* ed esterna di lui; e l'una e l'altra colla *pena*.

Giovami perciò di chiudere questo argomento con una riflessione importante tratta dalla sperienza e dal fondo del cuor umano.

§. 638.

Quanti delitti sono pensati, desiderati, e spesso anche risoluti, l'*esecuzione* de' quali è fisicamente *impossibile*! L'immaginazione degli uomini non ha altri confini che quelli del *possibile*. Ma all'opposto le azioni loro esterne sono necessariamente *limitate*, e circoscritte dalle forze della materia, dal tempo e dallo spazio.

§. 639.

Ciò non basta: evvi altresì un'impossibilità fisica *relativa*, indotta dal sesso, dall'età, dallo stato di sanità, e d'infermità della macchina, e da cento altre fisiche circostanze.

§. 640.

V'ha altresì una impossibilità *morale* ad eseguire molti divisamenti facinorosi, indotta dalla diversità di condizione politica, dalle varie fortune, dalla diversità nella specie e nel grado delle passioni, degl'ingegni, dei pregiudizj, dell'educazione, delle abitudini, de' temperamenti, ec.

§. 641.

Di più, dopo la impossibilità o fisica o morale ad eseguire molti pensieri socialmente malvagi, quanti altri ve ne sono di una *difficile* esecuzione? Qui la difficoltà non la poniamo *massima*, perchè allora assaissimo s'avvicina, e rassomiglia alla morale impossibilità. La assumiamo solo nel senso ordinario.

Ora, essendo essi di una difficile esecuzione, quante volte *naturalmente* svaniranno ineseguiti entro la sola sfera dell'immaginazione! Chi conosce alquanto gli uomini e l'impero dell'inerzia su di essi, o, a dir meglio, chi sa calcolare i gradi di energia, co'quali generalmente, e d'ordinario agiscono le passioni umane, di leggieri s'accorge, che siccome in essi per lo più manca la forza onde formarne degli eroi in ogni genere, così vi manca anche quella onde divenire grandi scellerati (1).

§. 642.

Ne' delitti poi di una *men* difficile esecuzione quante circostanze o nate dalla forma

---

(1) L'inerzia è un ostacolo *comune* all'ingrandimento della virtù e dei vizj, ed è il fondamento della legge di *gradazione*, che come sul fisico del pari sul morale impera sovranamente.

Ma nei delitti evvi ancora *di più*. Sonovi gli ostacoli di *sentimento*, nati dai sensi di equità naturali fra esseri, che sentono le voci della comune utilità, quelle della compassione, dell'onore, e le trafitture dell'infamia, ed il timore dell'ira altrui.

del governo più o meno vigilante e dolce, o dalla serie delle affezioni particolari di quel dato popolo, o da mille altre fortuite combinazioni inducono un pentimento opportuno, e fanno andare a voto il pensiero del delitto, *senza* il riflesso della pena altrui e de' supplicj!

§. 643.

Aggiungansi finalmente l'efficacia del *terror* de' castighi, la quale per sè stessa consiste appunto nello *sventare* nell'interno de' malvagi l'apparecchio criminoso, quando non sopravvenga d'altronde un'altra cagione che lo renda inattivo, e dopo tutto questo mi si dica, se sarebbe cosa umana il punire generalmente i nudi pensieri, e le sole malvagie deliberazioni palesate?

§. 644.

Quindi nasce una conseguenza più urgente di quello che a prima vista può sembrare. Non è egli vero, che la pena non è veramente *necessaria*, se non *dopo* che tutti gli altri mezzi non dolorosi sono stati resi *frustranei*?

Ora, anche *dato* per assurdo, che fosse lecito punire la *sola* parte morale del delitto, non è egli evidente, che in vista de' precedenti riflessi non si potrebbe farlo costantemente ed universalmente?

Quindi a maggior titolo ancora riesce e *ingiusta* e crudele la opinione che combattiamo.

CAPO VII.

Quanto sia importante *alla publica e privata libertà il fissare i caratteri ed i confini del delitto.*

§. 645.

Spingiamo più oltre le nostre ricerche, Tentiamo di toccare, s'egli è possibile, gli ultimi confini, a'quali la ragione può giungere sulla cognizione della natura, e dei confini dei delitti. Mai fra gli uomini non fu trattato argomento più interessante di questo.

Montesquieu ha detto, che *le cognizioni, che in alcuni paesi sonosi acquistate, e che in altri pure acquisteransi sulle regole le più sicure che si possono osservare nei giudizj criminali, interessano il genere umano più che verun'altra cosa; che v'abbia al mondo* (1).

§. 646.

Questo è vero: ma le regole su i Giudicj criminali possono esse avere una *legittimità*, ed

(1) Esprit des Lois, liv. 12., Chap. 3.

utilità, *prima* che sia stato esattamente determinato quali *azioni* debbansi riguardare come delitti, e quali come innocenti?

§. 647.

Non è esattamente vero, che la *libertà* non sia fondata, *se non* sulla pratica delle cognizioni delle regole de' giudicj criminali, come afferma Montesquieu (1).

V'è qualche cosa di *anteriore*, e di una maggiore importanza ed influenza, sulla quale questa libertà si fonda e si misura.

È vero, che la libertà è violata, quando taluno viene condannato con modi che non assicurano veramente s'egli sia in fatti *reo* di un'azione cui le leggi civili vietano e puniscono come delitto: tutto questo è vero.

Ma se le leggi civili caratterizzassero per avventura come *delitto* un'azione, la quale nel santo eterno Codice di *Natura* non venisse sotto tale aspetto proscritta; se dalle leggi criminali di un popolo, fosse realmente turbata quella libertà, che per *diritto* di natura egli poteva godere; se quando egli seguisse i desiderj legittimi dell'innocenza, e fin anche le dolci emozioni della virtù egli incorresse nel divieto di un Legislatore o ignorante, o tiran-

(1) Ivi.

no, a che gioverebbe alla conservazione della sua libertà, ed all' *integrità* della somma dei suoi diritti, ch' egli si vedesse cinto di catene, gettato nella caverna de' rei, e sottoposto alla spada del carnefice, *sol* quando avesse *realmente* eseguito gli atti che ingiustamente il legislatore vietò? Tutte le precauzioni le più accurate, tutti gli esami i più imparziali fatti per avverare l'*esistenza* del supposto delitto non potrebbero servire, che ad evitare o la calunnia *o* l'errore. La tirannia però sarebbe nel Codice, ed i rettissimi giudizj ne sarebbero la formale e solenne esecuzione.

§. 648.

Quindi il male sarebbe ancor *maggiore* di quello, che derivar possa dall'abuso de' giudizj criminali. Sarebbe anche *irrimediabile;* perchè sarebbe nella *sorgente* stessa del bene, cioè nel *Codice* della nazione.

Un accusato *falsamente* di un atto che la legge proscrisse come delitto, può talvolta trovare la via onde far *constare* della sua innocenza: ma un accusato di un'azione, che le leggi decretarono come criminosa, nel mentre che non la è veramente, quando egli l'abbia commessa, e commettendola non abbia veramente violato diritto veruno, ove può ritrovare soccorso contro la *violazione* fatta alla sua libertà

colla pena? Ogni solida *difesa* non verrebbe ella forse riguardata come un nuovo *delitto?* Ella farebbe la *satira* delle leggi, e sempre stimerebbesi come un oltraggio fatto alla reverenda loro autorità. A chi reclamerà egli dunque allora il cittadino i *danni* recati dalle leggi alla sua libertà?

§. 649.

Sì, la misura della libertà *legale*, cioè di quella che ognuno può godere, in virtù della sanzione della legge umana, dipende sol dal fissare *quali* sieno le azioni veramente criminose. Dalla forma dei criminali giudicj dipende propriamente la Sicurezza sì degli accusati che della società.

§. 650.

A riguardo poi della *libertà civile* propriamente detta, cioè del diritto di non essere molestato, e *costretto* da verun privato a fare quello che le leggi civili non comandano, o ad astenersi da quello, che esse non vietano, sebbene propriamente dipenda dall'*esecuzione* delle leggi stesse; pure nella sua origine prima, ella deriva dal fissare, quali azioni a norma delle leggi di *natura* sociali sieno delitti, e quali no.

Senza di ciò, infatti non deve egli accadere, che venga dalle istituzioni puramente umane

concessa ad un *privato*, contro di un altro privato qualche azione *lesiva* dell' altrui diritto; e quindi così sia lecito violare l'altrui *libertà?* Allora il soverchiatore quantunque tutto *ubbidiente* alle leggi civili, e nel cospetto loro non offenda l'altrui libertà, pure *veramente*, giusta la Legislazione di natura, va ad ingiuriarla, colliderla, e sagrificarla.

§. 651.

Per una necessaria *connessione* di rapporti correlativi la *forza* delle *Sovranità* cade su di questo stesso oggetto.

Tutte le suddette cose ad un tratto si sentiranno, se si rifletta, che *comandare* a uomini egli è un esigere da essi l'esecuzione, o l'ommissione di qualche loro atto.

§. 652.

La *Libertà* adunque umana è il *soggetto* sul quale direttamente cade, e si esercita l'attività della Podestà Sovrana.

§. 653.

Ma la Sovranità è di natura sua *obbligatoria.*

Senza *sanzione* non si può dare fra gli uomini nè vera *obbligazione*, nè vero *Impero* fermo ed efficace.

§. 654.

Obbligare, egli è un limitare la *libertà.*

Aggiungere una *sanzione*, egli è un minacciare un *male* a chi non ubbidisce.

§. 655.

La *forza* adunque della Sovranità consiste essenzialmente nel *Potere* d'infliggere le *pene*. Noi abbiamo altrove osservato, che cotemplando la Sovranità ne' rapporti della sua *origine* e della sua *necessità*, essi rapporti tutti cospirano concordemente a far risultare questo potere (§. 442. 455).

§. 656.

La maggiore o minore libertà de' cittadini che ubbidiscono, dipende adunque dal maggiore o minor *numero* degli *atti*, che cadono sotto alla sanzione o alle *pene*. — Ella si può dire perciò, che sia in ragione *inversa* dell'*estensione*, e del numero delle leggi.

§. 657.

Le *Pene* adunque costituiscono il *Modulo* che somministra la *misura* della legale libertà. È chiaro, che del pari, cadendo esse su gli atti de' *privati*, e restringendo più o meno la loro libertà, ne somministrano la giusta *misura*.

Anch'essa *crescerà*, a proporzione che un numero maggiore di atti nocivi altrui cadranno sotto l'*animadversione* delle leggi.

§. 658.

Fissare adunque quali sieno gli *atti*, che possono a *buon diritto* cadere sotto la sanzione, cioè quali veramente sieno i *delitti* sociali, e quali no; quali sieno i *confini* entro i quali il delitto si avvolge, e quali oltrepassati, egli non esista più, nè punire si possa, egli è un oggetto non solo importantissimo, ma il *primario* pel Legislatore che comanda, e per i cittadini che ubbidiscono.

PARTE QUARTA

DELLA RAGION PENALE IN RAPPORTO ALLA PARTE ESECUTIVA DEI DELITTI.

§. 659.

Incomincio dall'*attentato*, e dal diritto a punirlo (§. 631). Argomento egli è questo strettamente riguardante i *Confini* del delitto sociale. Allorquando la catena intera delle mie idee sarà stata convenientemente afferrata, si sentirà quanta obbligazione mi stringa a trattarne in guisa da porre in pieno lume, e fiancheggiare con valide prove la vera, *unica* ed universale *regola* (fors' anche fino al dì d'oggi inosservata) di punitrice filosofia, che deve pur dirigere il Legislatore nelle sanzioni ch'egli cerca di opporre al delitto.

Un altro motivo impegna vieppiù la mia attenzione su di questo oggetto. La materia del tentato delitto, la quale come vedrassi, assai interessa la sicurezza pubblica e la privata, e largamente influisce su *tutto* quanto il sistema criminale, era stata fin quasi al dì d'oggi, riguardo a' suoi filosofici principj, del tutto trascurata. Solo diciotto anni fa uno scrit-

tore assai dotto di cose criminali (1), tuttavia vivente, ha avvertito questa ommissione, e si è proposto di ripararvi. Dopo di lui alcun altro moderno ha scritto alcuna cosa intorno allo stesso argomento, e fra gli altri il cavaliere Filangieri.

La forza però della verità mi spinge a palesare, che malgrado tutto quello che essi ne hanno detto, questo argomento ricerca tuttavia di essere richiamato a' suoi veri principj, come se nulla ne fosse stato scritto.

Ecco perchè io mi arresterò con qualche posa sulla materia del tentato delitto, e studierommi di esaminarla in tutti i suoi precipui aspetti. Lungi dalle specie e dai casi, io atterrommi ai soli principj, e sospenderò l'attenzione alle viste *generali*.

Duolmi il ritardo, ond'io sono costretto a differire la mossa progressiva della prefissami Teoria. Ma poteva io prescinderne, senza tradire gl'interessi della verità? Miei leggitori, io mi lusingo che voi mi userete indulgenza per questo: ma ardisco di pregarvi d'un' altra grazia, ed ella è, che siccome io ho rilevate le altrui ommissioni, voi non ommettiate di farmi palesi le mie.

(1) Il sig. Renazzi, *Element. Jur. Crim.*, *lib. I.*, *Cap. IV.*, §. *I.* Si noti che questa data è relativa alla prima edizione fatta nell'anno 1791.

Due cose debbo avvertire. La prima si è, che l'attentato preso per sè altro danno non apporta fuorchè la *minaccia* di un' ingiuria. Turba dunque quella *sicurezza* cui ognuno ha *diritto* di goder in società. L'attentato dunque è sempre punibile, e dà azione ad esigere una *cauzione* di sicurezza.

Ma considerato sotto quest'aspetto forma un *delitto a sè* che cade sotto la classe delle *minacce*. Ora questo non è l'aspetto sotto del quale vogliamo studiarlo. Noi lo vogliamo esaminare come *incamminamento*; come *modo* di *esecuzione* di un determinato delitto.

La Teoria pertanto dei delitti *qualificati* nasce dalla teoria dell'attentato. Le *qualificazioni* non sono fuorchè modi di *esecuzione*: e questi modi manifestano anche le qualità della parte *morale* che diede causa al delitto.

La seconda avvertenza si è che trattandosi di dettar leggi sull'attentato non possiamo applicare la teoria di diritto fuorchè per la *massima generale*. I *modi*, i *limiti*, i *temperamenti*, appartengono alla politica prudenza.

Questa prudenza coincide perfettamente colla teoria, laddove si tratta di *sottrarre* un atto da pena, o da una data pena. Ciò che è *negativo* non ammette differenza.

LIBRO PRIMO.

DELL'ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA PARTE ESECUTIVA DEL DELITTO.

CAPO I.

Dei rapporti dell'attentato col pensiero, e colla deliberazione del delitto.

§. 660.

Tentare un delitto, non è soltanto pensarlo, o deliberarlo, o vero dire di averlo pensato, o deliberato; ma bensì egli è *porre in opera* tutto quello che ne può ottenere l'*esecuzione*. — Fino a che l'esecuzione *non* è del tutto compiuta, egli è tuttavia nudo tentativo. Allorchè poi ella è stata spinta a' suoi ultimi *estremi*, non è più tentativo, ma *consumazione* del delitto.

§. 661.

Quest'idea dell'attentato non abbisogna nè di esame, ond'essere resa intelligibile, nè di apparecchio di prove, ond'essere convalidata. Ella nasce spontaneamente dalla *natura* e dal

concetto semplice delle cose, ed è eziandio universalmente ammessa da' Juspubblicisti, e poi dai Giureconsulti.

Giusta le Teorie da me premesse è chiaro, che in ogni atto degno di pena umana, cioè in ogni *delitto* sociale, l'esecuzione esterna e fisica di un pensamento interno, libero e cognito è di *essenza*, anzi ella è l'*unico* fondamentale carattere sul quale gli altri attributi del delitto si ergono e sostentano.

§. 662.

Dunque l'idea dell'*esecuzione* del delitto non solo entra essenzialmente nella nozione dell'attentato, ma debb'esserne l'*unico* carattere *fondamentale.*

§. 663.

Dunque il *palesare* il pensiero e la deliberazione di un delitto, cui però si è desistito di mandare ad esecuzione, ovvero la *jattanza* di volerlo effettuare, senza però che s'intraprenda nulla in fatto colle azioni fisiche ed esterne, sono cose che non si possono veramente riguardare come *attentati*, nè si potrebbero punire come tali.

Tutt' al più, in quest'ultimo caso, possono aver luogo le precauzioni della difesa *diretta*, le quali, provata la jattanza, debbonsi dalla pubblica Podestà assumere onde preservare o

il pubblico o il privato, che il facinoroso minacciò (§. 221. 222. 223. 224).

§. 664.

Il mio lettore m'avrà forse prevenuto in una riflessione. Non si può, è vero, *tentare* un delitto, senza averlo *prima* pensato e deliberato. Ma si può benissimo pensarlo e deliberarlo, senza poterlo, o volerlo tentare.

Una prova di ciò sono i delitti o *impossibili*, o difficili ad eseguire, e tutti quegli altri, ne' quali *manca* la fermezza e la perseveranza nell'intervallo che passa fra la deliberazione e la esecuzione. Quindi la mente di chi legge da sè stessa è spinta a soggiungere, che in que' delitti, ne' quali l'effetto ingiustamente nocivo è di un *impossibile* conseguimento, l'attentato deve calcolarsi per *nulla*. Riguardo alla pena ne ragioneremo più sotto. Perciò ragionando dell'esecuzione del delitto e dell'attentato, che n'è parte, noi parliamo di una esecuzione di natura sua *efficace*, ed atta ad ottenere il danno ingiusto altrui.

CAPO II.

Dei rapporti dell' attentato colla piena *esecuzione del delitto.*

§. 665.

Ho detto, che quando l'esecuzione del delitto si spinge fino a' suoi *ultimi* estremi, ella non è più semplice attentato, ma bensì *completa* esecuzione di delitto. Allora egli appellasi delitto *consumato.*

In fatti, spingere l'esecuzione del delitto ai suoi ultimi estremi, non può essere altro che fare scientemente e liberamente tutto ciò che si ricerca, affinchè egli ottenga il suo *effetto*, che è appunto il danno ingiusto.

Ora è ben chiaro, che allora non potrebbesi ricercare verun' altra cosa ulteriore, onde il delitto fosse in tutti i suoi *estremi* effettuato.

Dunque allora l'attentato si confonde talmente col delitto intero e perfezionato, che va ad inchiudersi ed a formare con esso lui un *unico* e solido concetto. Egli è realmente una parte *integrante* del delitto, o, dirò meglio, dell'esecuzione del delitto; nè si potrebbe,

quando il delitto è consumato, distinguerlo da lui, se non mercè di una *astrazione*, simile a quella che distingue un angolo e due linee dal triangolo intero, del quale esse due linee fanno talmente parte, che senza esse non si potrebbe formare l'idea del triangolo stesso.

CAPO III.

Dei giusti confini *dell' attentato.* *Sua definizione.*

§. 666.

Quando il delitto è soltanto *pensato* o deliberato, non è peranche *tentato* (§. 660. 661. 662). Quando egli è ridotto al suo termine, non è semplicemente tentato, ma *consumato* (§. 665).

Dunque lo *spazio* che l'attentato può occupare, tutto al più si estende *fra* la deliberazione e la consumazione del delitto. Egli incomincia dal *primo* atto con cui si pone mano ad effettuarlo, e si arresta, dirò così, all'orlo dell'*ultimo* atto che dà compimento al delitto.

§. 667.

Si può adunque dire, che il tentativo del delitto, che dai forensi appellasi *Conato* a delinquere, sia l'esecuzione *incompleta* di un delitto.

§. 668.

La prima conseguenza che nasce dalla essenza stessa dell'attentato, ella è, che se col *primo* atto fisico esterno, col quale si eseguisce il delitto, questo fosse *consumato*, allora ivi non si potrebbe veramente distinguere attentato veruno. Egli sarebbe immediatamente la *perfetta* esecuzione del delitto.

Se piacesse immaginare qualche specie di *conato*, quell'unica supporre si potrebbe, la quale mercè di una matematica astrazione si distingue nel moto dei corpi. Ella vien definita, per una quantità di moto incapace di essere espressa da alcun tempo o lunghezza. Pare, dicono i matematici, che il *conato* sia lo stesso, riguardo al moto, che un punto riguardo alla linea. Almeno ambedue hanno questo tra loro di comune, che siccome il punto comincia la linea, così quello che si appella conato di moto, è il principio di ogni moto. Aggiungasi, che siccome nelle dimostrazioni matematiche l'estensione del punto si concepisce, come se fosse un nulla, così nel cona-

to del moto non si considera per nulla il tempo, o la lunghezza in cui rispettivamente egli decorre.

§. 669.

Io non pretendo rigorosamente, che in quei delitti, i quali col *primo* atto discernibile ed esterno vengono consumati (seppur ve n'ha taluno) non abbia veramente luogo una *larghezza* assai maggiore di atti fisici, che succedonsi nell'uomo. L'urto dato dall'anima ai nervi interni, la propagazione del loro moto fino a'muscoli esecutori delle funzioni esterne e volontarie della macchina, il circolare e scorrere degli spiriti, e cent'altre modificazioni interne ed occulte delle parti fluide e solide degli organi frappongono una reale differenza fra l'una e l'altra specie di conato.

§. 670.

Ma queste preparazioni e questi moti successivi, essendo sfuggevoli, e non soggetti alla vista ed al potere degli altri uomini, rendonsi nella Legislazione di un uso tanto *nullo*, quanto l'accennata specie di conato di moto distinto per una semplice matematica astrazione.

Così, in un guardo bieco di mal talento, in un'ingiuria verbale, e in altri atti di simile natura non si può distinguere veramente *co-*

nato, o attentato di sorta alcuna. Quindi, almeno nella *possibilità*, abbiamo fondamento di distinguere *due* specie di delitti, desumendo tale distinzione dal *numero* degli atti che richieggonsi onde ridurli ad *esecuzione*. Quei della prima io gli appellerei delitti *semplici*, o di una esecuzione semplice, e questi sono quelli di cui abbiamo ora ragionato (dal §. 668 in qua).

Quei della seconda io gli appellerei *complessi*, o di una esecuzione complessa, e questi sono quelli che o per natura loro, o per i modi che si scelgono nel ridurli a compimento, ricercano una serie più o meno *lunga* di atti fisici esterni, ond'essere eseguiti.

In essi *soli* può cadere come vedesi l'attentato.

§. 671.

L'attentato adunque suppone di sua natura un'esecuzione di un delitto, ove intervengano necessariamente *più* atti fisici esterni, *distinti* l'un dall'altro, e che l'un l'altro si *succedano*. Ecco la prima *condizione* dell'attentato.

§. 672.

Un istante solo di attenzione fa assai bene distinguere l'attentato *attuale* dall'attentato *passato*, ed a quali circostanze l'uno e l'altro si

adatti. Chiunque colla immaginazione assiste, dirò così, all'attuale commissione di qualunque siasi misfatto, nel quale intervenga un certo *numero* di atti esterni e successivi, onde essere effettuato (§. 671), egli vede che fino a che il facinoroso non tocchi l'*ultimo* momento da cui pende la riuscita, e consumazione del misfatto stesso (benchè veramente egli poi vi trascorra), egli non l'ha peranche consumato, ma il vede *solo tentato* (§. 666).

§. 673.

Allorchè poi egli vede che il malvagio desiste dall'esecuzione del delitto, in qualunque punto il faccia, purchè si arresti all'orlo della consumazione, e lo vede a passare a far qualche altra cosa diversa, allora egli afferma, che ciò che il facinoroso *operò*, *fu* solo tentativo rivocato, e lo considera di già *passato*.

§. 674.

Dunque tutto quello che è proprio dell'attentato *attuale*, si può verificare anche nel delitto consumato, anzi *necessariamente* l'attentato deve *intervenire* in ogni delitto consumato che ricerchi una *successione* precedente di atti fisici per essere condotto a fine (§. 610); o, per dirlo in altri termini, perciò appunto che *molti atti* fisici esterni hanno dovuto concorrere nell'*effettuare* un dato delitto, deve

esservi stato necessariamente un tempo, in cui l'esecuzione era soltanto incominciata, protratta, e vicina al suo termine. E questo tempo non potè essere che solo quello dell'*attuale* commissione del delitto.

Perciò ivi soltanto potè esservi l'attentato realmente *distinto* dalla perfetta esecuzione del delitto, quand'anche il delitto venga consumato. Dopo tal tempo lo stato reale delle cose non presenta più questa divisione, ma l'astrazione sola mentale ne porge il concetto. Così si rende più *esplicita* una riflessione che superiormente abbiamo fatta (§. 665).

§. 675.

Quindi, essendo vero che l'estremo ove finisce l'attentato è il punto ove incomincia l'atto che rende *completa* l'esecuzione del delitto (§. 666), ora si aggiunge che la *sola* effettuazione, o ommissione di questo ultimo atto, è quella che frappone *differenza* fra l'attentato e il delitto consumato. Anzi è chiaro che o l'una o l'altra cosa è l'*unica cagione* che dà ad un'azione umana l'*ultima forma* costituente o l'attentato o il delitto consumato.

§. 676.

Il tentativo e la esecuzione imperfetta del delitto non sono cose fra loro *diverse* di specie, o *divise* di tempo, ma egli è bensì la *stessa*

stessissima esecuzione, o non peranche completa nell'attual delitto, o che si lasciò imperfetta (§. 667. 672. 674).

§. 677.

Quindi è necessario avvertire una volta per sempre, che tutto ciò che si verifica ed afferma intorno ai rapporti che passano fra la volontà e l'esecuzione del delitto, deve per necessità *verificarsi*, anche parlando de' rapporti che passano fra la volontà e l'attentato, e fra l'attentato e la volontà, sottraendo soltanto l'*ultimo* atto che dà compimento al delitto.

Del pari tutto ciò che dicesi dell'attentato, rapporto alla volontà, e viceversa, si applica per *identità* di ragione all'esecuzione completa del delitto, nè vi manca che l'*ultimo* atto che distingue la consumazione dal nudo tentativo.

§. 678.

Dunque la facoltà che nell'uomo opera direttamente l'attentato, è propriamente la facoltà *esecutrice* delle di lui volizioni, o propriamente quella forza *motrice* dell'anima che si spiega su gli organi esterni, e col mezzo di questi su gli oggetti tutti che circondano l'uomo, sieno animati o inanimati, ragionevoli o irragionevoli, che egli può fare agire, onde ottenere la consumazione del delitto.

CAPO IV.

Del delitto frustrato.

§. 679.

Non bisogna confondere il conato al delitto col delitto andato a voto, e che appellar si potrebbe un delitto *frustrato*. Questo, in chi lo eseguisce, si deve propriamente riguardare come un vero delitto *consumato*. Ecco com'io spiego e dimostro tutto questo.

§. 680.

Taluno dirige un archibuso contro di un altro per ferirlo o ucciderlo; ma sopravviene un ostacolo interno o esterno, che ne lo trattiene: ecco un *conato*, o tentativo di ferita o di omicidio.

Altri per lo contrario dirige e spara il colpo di questo archibuso contro del suo nemico, ma il colpo va in fallo. Questo è un delitto *frustrato*, perchè non ha avuto il suo *effetto*, ma io dico, ch'egli cionnonostante non deve riguardarsi rapporto al suo autore come semplice tentativo, ma bensì come un delitto *consumato*.

§. 681.

Si noti bene: ora io non affermo che si possa punire come l'atto che ebbe il suo effetto: ora non contemplo i di lui rapporti alla *pena*; ma dico solamente, che questo atto si deve pareggiare ad una *compita* esecuzione del delitto, riguardandolo nelle *leggi* e nelle *cagioni* che producono tutti gli atti umani.

§. 682.

Mi si dirà, che in lui non è intervenuto il male altrui, effetto del delitto, circostanza assolutamente *necessaria* in qualunque azione socialmente malvagia per renderla, almeno in generale, oggetto di pena.

Ciò è vero; ma che perciò? Si dedurrà egli, che in vista di tale mancanza, egli non sia un vero atto spinto dal canto del suo autore agli *ultimi estremi* della sua esecuzione?

§. 683.

Sparirà ogni ambiguità, se distinguerassi in ogni atto fisico umano, quello che dipende dall'azione dell'*uomo* da quello che deriva dall'azione degli oggetti esterni che sull'uomo fanno, o da lui ricevono urto e modificazione.

Data una determinata serie di atti fisici, e di rapporti del pari fisici fra l'uomo e gli oggetti esterni, dato un ordine fisico, regolare e costante, tosto si produce, e costantemente

devesi produrre negli oggetti fisici un dato effetto.

§. 684.

Si ha del pari dall'esperienza del passato, argomento da *prevedere*, che rinnovando l'uomo gli stessi atti e gli stessi rapporti, giusta le costanti ed osservate leggi della fisica, si produrrà sempre lo stesso *effetto*.

§. 685.

Da qui nasce la *Certezza* fisica ed il fondamento dell'imputazione morale di *fatto*, di cui ragionammo di sopra.

§. 686.

Nel delitto si valuta più il *fatto* dell'uomo, che le leggi fisiche de' corpi, che *fuori* di lui si movono ed agiscono. Nell'*imputazione* degli atti esteriori, che è lo stesso che dire nel farlo *autore* di un dato atto fisico, si contempla tutto quello d'onde risulta, che *egli* e non altri combini e mova le cagioni nocive riconosciute contro il suo simile, e non si prendono in considerazione le leggi del moto, o degli agenti *esterni*, le quali possono mescolarsi o imprevedute, o inevitabili e repentine, nella spinta comunicata dall'uomo alla materia.

§. 687.

Abbiamo detto (§. 586) che ciò che è veramente *fortuito*, non può essere *imputabile*

ad un uomo, cioè non doversi porre nel novero delle sue azioni, o addossarsegli come qualche cosa di *proprio*, ma bensì doversi considerare come cosa *estranea*, e posta fuori di lui, benchè produca occasionalmente un male o danno.

§. 688.

Perciò, se il *fortuito* non può rendere taluno *reo*, o sia autore di un dato fatto nocivo, nè può in lui *accrescerne* la reità, o sia farlo autore d'una parte *maggiore* di quella della quale egli è veramente cagione, se, dico, tutto questo è vero; per egual motivo è evidente, che non potrà nemmeno o *esimerlo*, o *alleviarlo* da reità, quando egli spinse gli atti suoi fin dove essi sogliono sempre ottenere i loro effetti perniciosi.

Il fortuito potrà bensì impedire o sminuire il danno altrui; ma perciò appunto quest'*esenzione*, o diminuzione di danno non potrà mai essere *imputata* all'autore del delitto.

§. 689.

Ora, nel delitto *frustrato* l'uomo non solo fisicamente, e quale automa o bruto, impiega *tutti* que' mezzi che sono stati costantemente sperimentati acconci ad ottenere l'effetto nocivo; ma inoltre in lui l'uomo ha una *fisica* certezza, o previdenza, che l'effetto debba av-

venire; egli lo *vuole*, ed egli mette *in opera* tutti quegli atti, che giusta le costanti ed osservate leggi di natura *possono* spingere il delitto alla sua estremità.

Dunque, benchè accada per qualche o impreveduto, o inevitabile sopravvenuto impedimento, ch'egli non ottenga l'effetto pernicioso, pure egli è *reo* di avere, per quanto è da lui, *perfezionato* l'atto.

§. 690.

Confesso, che talvolta può avvenire, che anche l'*attentato* solo sia rattenuto entro i suoi confini da un *caso fortuito*: e quindi la desistenza dall'intrapresa criminosa, non essendo effetto o di timore o di pentimento o di moderazione, o di altra cosa *imputabile* all'uomo, non potrà venirgli ascritta a merito.

Ma che perciò? Forse si vorrebbe indi dedurre una pari conseguenza dall'uno e dall'altro caso, e dire: che siccome in entrambi *non* avvenne il *danno*, e il non essere avvenuto non può in entrambi imputarsi all'uomo ma al solo *caso*, cosicchè il delitto frustrato, e l'attentato semplice e rigoroso possono in *sè stessi* venire affatto *pareggiati?*

§. 691.

Una sola riflessione dileguerà l'ombra di questo obbietto. Qualunque siasi la *cagione* che

frenò la mano del malvagio o alla metà dell'esecuzione del delitto, o all'orlo dell'ultimo atto, onde così renderlo reo di solo *tentativo*, o conato criminoso (§. 666), è sempre vero, ch'egli *non eseguì* o gli *altri* atti fisici, o l'ultimo, che tuttavia sopravanzavano. E quindi che nè fisicamente, nè moralmente può *giudicarsi* ch'egli gli abbia commessi.

Ma nel delitto frustrato per lo contrario egli *tutti* gli eseguì questi atti; tutti toccò gli *estremi* che da lui dipendevano, e che potevano ripromettergli l'effetto.

§. 692.

Quindi, come a vero autore si possono a lui *imputare* tutti quegli atti, che nell'attentato semplice furono *ommessi.*

Perciò, questo *di più* frappone una *differenza* reale e di fatto fra il nudo tentativo e il delitto frustrato. Ora, è dessa appunto questa *differenza*, la quale *fa sì*, che l'uno non possa dirsi che nudo tentativo, e l'altro debba affermarsi delitto perfezionato, benchè ito in fallo.

Infatti chi commise quest'ultimo poteva egli fare qualche cosa *di più*? Poteva colui che sparò l'archibuso contro del suo nemico aggiugnere *altro* atto, onde recargli ferita o morte? Quando il colpo *non va in fallo* (N. B.) chi lo scarica fa egli niente *di più*?

Forse che la prontezza dell'assalito a sfuggire il colpo, o qualche altra circostanza *non* dipendente dalla cognizione e dalle forze dell'omicida possono venir messe a di lui conto, cioè *imputate*?

§. 693.

Conchiudiamo. Si può dunque dire, che il delitto, che appellammo *frustrato*, sia *subbiettivamente* consumato, cioè lo è relativamente all'uomo che lo commette, ma non lo è *obbiettivamente*, cioè a riguardo dell'oggetto contro cui era rivolto, e della persona che ne avrebbe sofferto nocumento.

§. 694.

Affinchè i lettori non manchino di una nozione esatta che racchiuda ed offra tutti i caratteri del *delitto* frustrato, io lo definisco così: l'*esecuzione* ragionata e libera di un atto fisico esterno o semplice, o complesso, da cui d'ordinario deriva un effetto ingiustamente nocivo altrui, spinta per quanto si può all'estremo, alla quale l'accidente, o sia il *caso*, impedisca di ottenere questo stesso *effetto*; ed in quanto appunto manca per *accidente* di questo stesso effetto nocivo.

Si sentirà la verità e l'esattezza di questa definizione richiamando che cosa sia *delitto* in generale, primo carattere *generico* della cosa, e

aggiungendovi quello che fa che sia frustrato, che è l'altra parte della cosa definita costituente la *specie* per cui ella differisce dal delitto generico.

CAPO V.

Dei rapporti generali dell'attentato al numero ed alla differenza de' mezzi, *onde eseguire i delitti.*

§. 695.

Quante vi sono *specie* diverse possibili di delitti *complessi* (§. 670), e quanti diversi *modi* possibili si trovano onde effettuare ogni specie singolare di tali delitti, tante vi sono *specie* possibili di tentativi che possono meritare la considerazione del legislatore in generale, e dei giudici in particolare.

§. 696.

1.° Quanto più è *estesa* la serie delle parti componenti l'esecuzione di ogni *singolar* delitto, 2.° quanto più queste parti, o sieno atti, sono *fra di loro varj* di qualità: 3.° quanto più ognun di loro considerato in sè *stesso* è più *complesso* sì pel numero di altri elementi subalterni, che per le varie e moltiplici leggi e modificazioni fisiche e morali che vi possono

concorrere: 4.° e quanto più, finalmente, sono *varie* e *moltiplici* le *Maniere* colle quali le parti massime integranti dell'esecuzione criminosa si possono combinare e modificare onde ottenere l'effetto del delitto, tanto più *vario*, *esteso*, *lento* e *complicato* riesce l'attentato.

All'opposto tanto più ristrette, rapide, meno variate e meno numerose sono le *maniere* d'attentati, quanto più semplici, meno variate e meno numerose sono le anzidette cose tutte.

D'ordinario tutti i *grandi* delitti ricercano grande apparecchio di divisamenti, grandi combinazioni di trame, lunga serie, e numero vario di atti ond' essere recati a fine. E perciò in essi, vasti, complessi e lunghi sono i tentativi che necessariamente debbono precederne la consumazione.

Quanta forza di genio, quanta fierezza d'animo, quanta vigilanza, quanta sollecitudine, quanto movimento, quanti ripieghi, quanti passi, quanti sudori negli attentati di un Catilina e di un Cromwell! Se fuvvi un tempo sulla terra una società d'uomini, che ascosa sotto le larve le più reverende della virtù, e facendo pompa dei titoli riguardati come i più augusti dai popoli della terra, si era formato un piano di dominazione universale; tutti i

mezzi impiegati onde atterrire col soccorso dell'opinione, di legare i cuori coi vincoli i più temuti, di sedurre coll'amenità di un piacevole dovere, di abbagliare coi colori dell'eloquenza, di imporre colla magnificenza e coi titoli, di fare stupire colle apparenze dell'eroismo e cogli sforzi dell'ingegno, di conquistare tacitamente colla forza dell'oro e del potere, di paralizzare coll'educazione la facoltà di pensare nelle diverse classi della popolazione, parte coll'istupidire mediante il terrore della superstizione e parte col trattenere colle frivolezze gramaticali e colle illusioni della letteratura; di atterrire collo stendersi, collegarsi, ed influire; in breve l'esecuzione tutta del suo piano era un attentato di alcuni privati contro la libertà de' popoli forse più vasto, lento, profondo e complicato di un capo d'opera intero di legislazione, e del nascere, crescere e rinforzare dell'impero di una nazione.

Per buona sorte del genere umano questi delitti non possono essere che assai *rari*. L'ordine stesso delle cose necessarie ad effettuarli, e la maniera di sentire del cuore umano felicemente sono pegno di molta sicurezza. Anche qui brilla un tratto dell'*ordine* provvido stabilito dalla natura a pro dell'umana sicurezza.

§. 697.

Un *delitto* soventi volte è *mezzo* ad un altro delitto; e dal facinoroso viene posto in opera, onde giungere al fine che si propose.

È chiaro, che allora gli atti che compongono l'attentato, rivestono un *doppio* carattere criminoso: il primo *assoluto*, indotto dall'effetto ingiustamente nocivo che per sè *stessi* ed immediatamente ottengono: e l'altro *relativo*, che assumono dalla loro *tendenza* al danno che certamente produrrebbesi dal delitto consumato. Più sotto lo dimostrerò.

§. 698.

Talvolta altresì gli atti componenti l'esecuzione di un delitto, riguardati *singolarmente*, e senza avere relazione al *fine* comune a cui tendono, sono per sè stessi *buoni*, e talvolta *indifferenti*. Quanti ipocriti di virtù sociale, che spandono attorno a sè opere e discorsi utili, onde giungere o ad usurpare le altrui fortune, o soverchiare l'altrui libertà!

L'atto momentaneo di beneficenza da essi praticato è *utile*: la *tendenza* è nociva. Allora gli atti componenti l'attentato non hanno che un *solo* aspetto criminoso, e questo è il *relativo* di cui testè abbiamo fatto parola.

Cesare coll'essere prodigo verso de' Romani d'una larga fortuna pervenutagli in patrimonio

apportò nel seno di molte famiglie sostentamento e comodità. I Curj ed i Fabrizj non fecero mai altrettanto: eglino non mostrarono che una pura e ferma virtù, e le opere di uno zelo patriotico. Queste profusioni di Cesare erano in *sè stesse* utili pel bene momentaneo che recavano a coloro, su de' quali esse versavansi. Riguardate però rapporto al *fine* verso cui spingevasi efficacemente, erano atti di un usurpatore, che attentava alla libertà di Roma, che voleva rendersi potente onde insignorirsene e cangiarne il governo.

§. 699.

Per quella medesima ragione, per cui si distinguono cagioni *prossime* e cagioni *rimote*, debbonsi del pari distinguere *tentativi* criminosi *prossimi* e *remoti*. Eglino desumono o l'una o l'altra denominazione dalla maggiore o minore *distanza*, nella quale gli atti esecutivi a' quali essi si arrestano, ritrovansi dalla *consumazione* del delitto.

§. 700.

Se il persistere in un dato divisamento mostra l'azione *continuata* de' motivi che ne sono cagione; se una vasta e difficile specolazione porta seco una combinata e possente *attenzione*, la quale viene sempre determinata dall'*interesse* ispirato dall'oggetto sul quale ella

si fissa, e quanto più ella è profonda, suppone una *forza* maggiore d'interesse; se nel determinarsi, tentare, proseguire nell'esecuzione di un atto o usurpativo, o oppressivo, o atroce, per cui debbansi superare gli *ostacoli* che la religione, i sensi di giustizia, la natural compassione oppongongli nel cuore degli uomini, si deduce un connotato della *qualità* e della *forza* della passione che anima e spinge ad un atto qualunque; se tutto questo è vero, egli è del pari chiaro, che il conoscere la maggiore o minore *estensione* degli atti che compongono l'attentato, o l'esecuzione di ogni delitto, distinguerne il numero e la diversità, calcolare la difficoltà della loro combinazione, estimare la loro indole diversa o vantaggiosa, o nociva, o indifferente, in breve volgere le osservazioni su i rapporti che passano fra la qualità, il numero e la durata degli atti componenti l'esecuzione volontaria e libera del delitto, sono cose tutte assai interessanti la criminale legislazione.

Da questo esame anzi si trae la vera norma onde distinguere i delitti così detti *qualificati* dai *non qualificati*; e graduare le circostanze *aggravanti*, o *attenuanti* la penale responsabilità. Così si applica il principio della SPINTA CRIMINOSA.

CAPO VI.

Dei rapporti dell' attentato, al danno *che ne può derivare ad altrui.*

§. 701.

Allorchè il delitto è consumato tanto obbiettivamente, quanto subbiettivamente (§. 693), allora *solo* avviene il danno *criminoso*. O, per dirlo in altri termini, il danno veramente criminoso debb' essere effetto della *completa* esecuzione del delitto.

Per completa esecuzione del delitto io intendo l'*effezione cognita* e *libera* di tutti gli atti fisici dell'uomo fatta dalla di lui facoltà esecutrice, da' quali giusta le costanti ed osservate leggi di natura *deriva* danno ingiusto ad altri.

§. 702.

Può talvolta, è vero, avvenire il danno anche nell' ipotesi che colui che eseguisce un determinato atto non abbia spiegata un'azione *proporzionata*, cioè efficace ad ottenerlo.

L'avvenimento funesto annesso ad un atto libero può *eccedere* in qualità o in grandezza e la *previdenza* e le forze di chi operò. Ma perciò stesso è evidente, che in questa ipotesi vi si

combina e vi si mescola una cagione *estranea* e distinta dall'uomo.

Dunque allora l'effetto nocivo o non è affatto *criminoso*, o lo è soltanto per quella *parte* che preveder si poteva dover avvenire, giusta le leggi ordinarie ed osservate della fisica, svegliate dal moto impresso dall'uomo agli oggetti, ed agli organi che lo cingono. Qual cosa infatti si richiede, affinchè un effetto qualunque esterno possa venire *imputato* all'uomo ed ascrittogli a delitto? (§. 580 al 590).

Taluno mosso ad ira scaglia un libro, un frutto, od altra leggiera cosa contro di un altro. Questi per evitare il colpo si china rapidamente, sorte di equilibro, cade a terra, batte la testa su di un sasso, e muore. Chieggo io, il lanciare del libro è desso forse un atto *proporzionato* a recar morte ed a farla *prevedere* come conseguenza?

§. 703.

Laonde intendesi, che come il *caso* frammischiandosi nelle azioni umane può operare per *difetto*, può altresì operare per *eccesso*. — Di questa seconda maniera propriamente si sono occupati, e tutto dì si occupano gli scrittori di cose criminali, e con ragione affermano, che egli toglie o scema l'*imputazione* o la reità contratta dall'avvenimento di un fatto

nocivo derivante da un'azione esterna e libera di un uomo.

§. 704.

Ma non è questo lo scopo principale delle attuali mie ricerche. Ho voluto solo autenticare la mia asserzione: che il danno veramente *criminoso*, cioè derivante dall'azione di un uomo, e che si voglia a lui *tutto* attribuire, debb'essere effetto della *completa* esecuzione del delitto, ed ora parmi dimostrato.

§. 705.

L'attentato è essenzialmente *relativo*. Egli non è altro che la cospirazione, il movimento *convergente*, dirò così, di *più* azioni fisiche ed efficaci a recare un dato danno ingiusto.

§. 706.

Finchè adunque l'attentato si rattiene entro i suoi *confini*, non ha per anche ottenuto l'effetto ingiustamente nocivo verso il quale egli *tutto quanto* tende: ed è appunto perchè egli non l'ha per anche ottenuto che ritiene il nome di *attentato*.

Ora, chieggo io, questa *cospirazione*, questa convergenza di moto verso il danno ingiusto non per anche avvenuto, induce ella veruna *affezione* su gli atti stessi cospiranti?

Rendiamo più esplicita la questione. Il danno ingiusto, riposto nel seno del *futuro*, spande

egli di là, dirò così, *anticipatamente* su gli atti tendenti a lui veruna *affezione*, in vigore di questa stessa loro tendenza?

Se gli atti componenti l'attentato desumono qualche carattere dal fine nocivo e malvagio a cui tendono, qual è il *carattere* che ne sorge?

Quali *rapporti* egli ha colle altre circostanze e determinazioni *assolute* degli atti componenti l'attentato?

Tentiamo di soddisfare chiaramente a queste ricerche, dalla trascuranza delle quali, cred'io, sieno derivate tutte le asserzioni vaghe e confuse che sono state prodotte sulla *natura* del tentativo del delitto.

§. 707.

Abbiamo detto, che in ogni attentato necessariamente interviene una *serie* più o meno lunga di atti fisici dell'uomo (§. 671).

Ma ogni atto fisico considerato *singolarmente*, e senza aver riguardo a quello che lo può precedere e seguire, ha in sè stesso un valore *assoluto*, e produce un effetto proporzionale alla forza che lo concepisce. Agire è produrre un certo *effetto*.

§. 708.

Dunque ogni atto singolare che entra nell'aggregato intero costituente l'esecuzione del delitto complesso, e perciò stesso l'attentato

(§. 674) ha un *valore* assoluto attivo onde produrre da *sè solo* un effetto o buono o nocivo o indifferente.

§. 709.

Malgrado che un atto sia per sè stesso vantaggioso, ha pur forza alla perfine di produrre un *delitto* (§. 698).

Inoltre i delitti che guidano ad altri delitti, non solo si arrestano a produrre il nocumento immediato che loro è proprio, ma perciò stesso alla fine di certe combinazioni hanno forza onde produrne qualche *altro* (§. 697).

Se l'atto vantaggioso si arrestasse al suo *primo* effetto, egli rivestirebbe un carattere *assoluto* di *bontà*, nè potrebbe mai divenire un attentato criminoso.

Se il delitto non producesse che l'effetto suo *immediato*, egli non avrebbe che un carattere *solo* di malvagità, nè sarebbe mai *tentativo* di un *altro* delitto.

Se le beneficenze di Cesare non fossero state rivolte che ad arricchire alcune famiglie romane, avrebbero mai potuto divenire attentati di un usurpatore della sovranità?

Se le meditate orribili tragedie, ordite nella più impenetrabile simulazione, ed eseguite nel più artificioso e cupo mistero dal ferreo ed ambizioso Sejano, non fossero state rivolte che

alla sola vendetta, sarebbero mai state, com'erano in fatto, tentativi di un traditore che agognava lo scettro di Tiberio?

§. 710.

È dunque forza conchiudere 1.° che in ogni atto componente l'attentato criminoso, *oltre* l'attività assoluta a produrre un certo effetto o utile, o nocivo, racchiudesi un'*altra* specie di *attività* reale e relativa atta a produrre il danno *finale* a cui egli tende.

§. 711.

2.° Che in questa forza tendente al nocumento deve consistere essenzialmente la *forza* nociva dell'attentato, e quella forza per cui egli può temersi come *criminoso*. E perciò la di lui maniera *nociva* dì essere non può esser altro che la *relazione* e la convergenza degli atti che lo compongono a produr danno.

§. 712.

Ma tanto l'esecuzione perfetta dei delitti *complessi*, quanto quella del semplice tentativo, di natura loro abbracciano una *serie* più o meno lunga di atti (§. 670. 671).

Perciò stesso, ognuno degli atti parziali della serie, *preso da sè*, non può avere *forza* a produrre il danno *finale*.

Egli è dunque, mercè solo l'*unione* e la *combinazione* cogli altri atti tutti della serie,

che ei può giungere all'effetto *ultimo* a cui tende.

§. 713.

Dunque la *Cagione* ultima che riduce i delitti complessi alla loro consumazione, è essenzialmente la *esistenza* successiva, e la scambievole *combinazione* e concatenamento di certi atti fisici sotto certe maniere.

E perciò stesso, quello che riduce ad *esistenza*, ed estende vieppiù l'attentato, egli è il succedersi, il concatenarsi, e l'aumentarsi di detti atti aventi un andamento progressivo, che a mano a mano va approssimandoli alla perfetta esecuzione ed al danno ingiusto.

§. 714.

Dunque l'*attività* nociva dell'esecuzione del delitto complesso e dell'attentato deve riguardarsi come un risultato *unico* e *semplice* di tutto l'aggregato degli atti fisici che la costituiscono.

§. 715.

Dunque l'*essere* stesso dell'attentato consisterà in una parte più o meno estesa di questa serie, e catena di atti, *in quanto* è *piegata* a recare un effetto ingiustamente nocivo ad altri.

§. 716.

Ma dopo tutto questo, se in ognuno degli *atti* singolari, considerati in sè medesimi, non

fossero racchiuse. certe precedenti *fisiche qualità*, e determinazioni reali, e certe forze, le quali o in generale o in ispecial modo non fossero come cagioni *finali* all'effettuazione del delitto, potrebbero essi mai ridurlo ad *effetto*?

§. 717.

Esiste adunque in natura, o, a dir meglio, nell'attentato considerato nelle sue *reali* qualità, ne' suoi istromenti materiali e nelle sue leggi fisiche, un fondameuto *vero* ed assoluto, in forza del quale si deve spandere su tutta la catena degli atti che lo compongono una impronta di *malvagità*.

Rammenti il leggitore, che noi parliamo dell'attentato *criminoso*.

Questa malvagità si desume dal *fine* ingiustamente nocivo al quale gli atti medesimi tendono, in quanto è conosciuto e deliberato.

§. 718.

Quindi il *danno* naturalmente annesso preconosciuto e deliberato nell'esecuzione del delitto spande dal seno del futuro un'influenza, dirò così, anticipata, *criminosa* in tutti gli atti del tentativo, in forza appunto della comune loro tendenza verso di lui, prescindendo ch'essi d'altronde sieno per sè stessi o vantaggiosi, o nocivi.

§. 719.

Io prego i miei lettori a tenere ben presente e distinta quest'unica maniera di riguardare l'attentato. Egli trae ogni sua *forma* e modo di presentarsi e di interessare, da un male ingiusto che per anche *non esiste*, ma cui tutte le cose praticate dal facinoroso tendono a far esistere. E perciò appunto che a ciò tendono, nasce in esse la denominazione di *attentato*; e di azione malvagia.

Tutto ciò che *per via*, cioè prima di giungere al loro scopo producono, o di *utile* o di *nocivo*, è bensì strettamente *accoppiato* all'attentato, ma questi singolari effetti non possono o cangiarne il carattere, o disviarne la direzione; anzi all'opposto, l'attività dell'attentato *aggiunge* una potenza e direzione nociva tanto agli effetti buoni, quanto ai nocivi già immediatamente, e singolarmente prodotti, prima di toccare gli ultimi confini dell'esecuzione criminosa.

In breve, a fine di discernere chiaramente i rapporti che passano fra tutto il complesso dell'attentato e le circostanze e le determinazioni singolari e parziali di lui, si richiami: che l'attentato e i di lui effetti risultano dall'unione e dalla combinazione di *molti* atti *insieme*, dai quali risulta l'esecuzione criminosa

Per lo contrario gli effetti o utili o nocivi, de' quali qui si ragiona, emanano da una forza *assoluta* e singolare di essi, senza aver rapporto al loro concatenamento con altri.

Inoltre detti effetti singolari delle parti sonosi *già ottenuti prima* di arrivare ai confini dell'esecuzione; ma *quello* ove tende l'attentato è ancora per accadere.

Dunque, se si scambiano per un momento queste cose, si cade o nel falso o nell'immaginario; inoltre si corre rischio o di affievolire la pubblica e privata *sicurezza* o di violare le sacre regole della *moderazione* delle pene. Bastami per ora l'avere accennato questo pericolo.

§. 720.

Dopo di avere soddisfatto alle ricerche proposteci (§. 706) giova passare ad un'altra: ella tende a scoprire *qual male di natura sua* produca l'attentato criminoso, qual diritto violi, a qual dovere egli contravvenga.

§. 721.

È agevol opra il rispondere. L'attentato è di *natura* sua cosa tendente, quantunque realmente non effettuante, un dato danno criminoso proposto.

Dunque, egli naturalmente ispira *timore* dell'avvenimento di un danno ingiusto o alla società, o a qualche suo individuo.

§. 722.

Dunque egli è di natura sua cosa contraria alla pubblica o privata *sicurezza* (§. 395. III.°), e viola il *diritto* che la società ed i suoi membri hanno di goderne (§. 209. 256), ed il correspettivo *dovere* di non affievolirla e di non turbarla.

§. 723.

Le antecedenti osservazioni mi danno altresì diritto ad affermare, che qualunque *altra specie* di danno, di violazione di diritto e di dovere si potesse discernere nell'attentato, essa non sarebbe che affatto *accessoria*, ovvero *comune* fra l'attentato ed altri atti umani, onde qui non abbisognerebbe di *speciale* menzione.

CAPO VII.

Delle cagioni *che rattengono l'attentato entro i suoi veri confini.*

§. 724.

Il *non volere* o il *non potere*, sono le *sole* cagioni che possano impedire l'incominciamento o arrestare i progressi di qualunque atto volontario ed esterno dell'uomo, e perciò anche dell'esecuzione del *delitto*.

Ciò è della maggiore certezza e fondato sullo stato *reale* delle cose, sulle leggi necessarie di *Natura*, nè abbisogna di apparato di prove.

§. 725.

Non è mestieri di analizzare e di valutare qui le dette cagioni quando soffocano l'*incominciamento* dell'esecuzione di un atto umano. L'attentato non *esiste* e non può *nuocere* quando è soltanto deliberato, ed è evidente, che egli appunto rimane puro atto *interno* quando non si vuole o non si può *esternarlo*.

§. 726.

Non dobbiamo adunque prendere in considerazione gli effetti ed i rapporti dell'impotenza e del non volere se non in quanto interrompono o arrestano l'esecuzione criminosa già incominciata, onde così renderla soltanto puro *tentativo*.

§. 727.

Ora primieramente, il *non volere*, o deriva dalla forza de' motivi resi presenti dalle sole interne riflessioni dell'uomo eccitate in lui da un ordine di idee affatto *interno*, o deriva da questi stessi motivi, ma svegliati dall'azione accidentale degli oggetti *esterni*.

Nel primo caso l'uomo si contiene dall'innoltrare l'esecuzione del delitto in vigore di

cagioni *morali* affatto *interne*, e nel secondo in vigore di cagioni *morali* di occasione *esterna*.

Così, meditando entro sè stesso sulle conseguenze di un delitto, il grido sollevato dal fondo dell'anima da quell'istinto divino ed immortale che si appella *coscienza*, dagli stimoli dell'onore, dalle preghiere, dalla pietà verso di un nostro simile, di cui si va a turbare il riposo, o a violare i diritti, o ad immolarlo vittima di una malvagia passione; la ripugnanza ispirata dalla vicinanza di un'azione che va a renderci, se venga scoperta, scopo dell'ira delle leggi, dell'odio e della vendetta de' nostri simili, e cent'altre idee di questa natura, sono i casi ne' quali le *cagioni morali* interne agiscono, ma agiscono *per occasioni* del pari *interne* onde limitare il facinoroso entro i confini del solo tentativo. Ecco il *pentimento*.

Altri ostacoli non avvertiti nè preveduti possono insorgere col sopravvenire di un testimonio che egli tema possa svelare il suo misfatto, da uno strepito, dal calpestìo, dal favellare, che ne indichino la vicinanza e vigilanza; dallo scoprire un apparecchio di valida difesa, e da mille altri casi di simile specie. È però manifesto, che se queste non sono

cose atte a frenare la mano del malvagio, nè oppongangli una *fisica* resistenza, talchè la di lui desistenza dal tentativo riesca *volontaria* e rassomigli ad un vero pentimento; pure si deve affermare che l'*occasione* che presentò i motivi *morali* di freno *non fu* veramente *interna* nè propria del solo di lui cuore, ma fu meramente *esterna*. Nel primo caso dir si deve che l'attentato fu veramente sospeso per *pentimento*, e fu l'esecuzion criminosa *volontariamente* contromandata. Nel secondo caso poi non fu che *interrotta* per cause esterne non imputabili.

§. 728.

Passiamo ora all'altra classe di cagioni che racchiudemmo sotto alla generale denominazione d'*impotenza*. Esame fatto, o l'impotenza deriva da una nuda *resistenza* invincibile di un qualche oggetto esterno che si attraversa all'esecuzione dell'atto; o dalla *violenza* recata da un potere superiore a cui le forze umane debbano succumbere, o finalmente dalla *mancanza* sopravvenuta di vigore nelle facoltà esecutrici dell'uomo.

Qui noi comprendiamo tanto l'impotenza *assoluta*, quanto la *relativa*.

§. 729.

Fra la resistenza e la violenza evvi questa *diversità*, che nella resistenza di un oggetto fisico, l'accesso a lui di *natura sua* è affatto *libero*, come lo è anche il recederne.

Quindi nell'ipotesi della semplice resistenza, l'*impotenza* di spinger oltre l'atto non è altro che l'*effetto* di una forza superiore ed invincibile, che si oppone bensì agli sforzi dell'uomo, ma non lega l'*uso* della di lui fisica *libertà*, nè scemagli il *vigor* suo naturale; ma all'opposto nella violenza, la di lui forza fisica è, per dir così, posta *fra le catene*. Onde allora all'impotenza di effettuare il divisamento proposto si aggiunge (finchè dura la pressione e l'urto del potere superiore) l'*impotenza* di eseguire un *altro* pensiero che pur amerebbesi di effettuare o di essere tratto ad eseguirne *qualch' altro*, a cui la volontà ripugna.

§. 730.

Ho detto che nel caso della *semplice* invincibile resistenza di una cosa esterna, l'accostarsi od il recedere dall'oggetto resistente sono cose (attesa la *natura* delle circostanze) affatto *libere* a chi tentò l'atto. Imperocchè può sopravvenire una cagione del tutto *accidentale* e *fortuita* che leghi la libertà del-

l'uomo. Ma nell'esame di quello che è *naturale* e *proprio* delle cose, non deve l'eventualità calcolarsi per nulla. A suo luogo vedremo, se ciò importi nella criminale Legislazione.

§. 731.

Finalmente l'impotenza può derivare da sola mancanza o *sfinimento* di forza fisica sopravvenuta nell'uomo operante.

Pare che essa rassomigliar si potrebbe alla *violenza*, ma non la è veramente. Nella violenza, la forza fisica dell'uomo è bensì legata, ma appunto *esiste* tutta quanta.

Tutto al più potrebbe talvolta giudicarsi violenza ne'suoi *effetti* sulle forze *interne* dell'anima o represse o disviate dalla loro tendenza per questa sopravvenuta mancanza, attesochè, ad onta di tutti gli sforzi tentati dall'anima onde agire, debbono riescire suo malgrado vani.

Un esempio nel quale si esprimono tutte queste cagioni d'impotenza, e la loro diversa maniera di agire, lo abbiamo in un racconto trasmessoci da un celebre filosofo Persiano (1).

---

(1) *Scheik Mossèhèdin Saadi Alschirdazi*, detto volgarmente il poeta *Saadi*, nel suo *Gulistan*, cioè *Giardino delle rose*. Un uo-

§. 732.

Dal fin qui detto risulta, 1.° che tutte le espresse *cagioni* o volontarie, o involontarie possono *arrestare* l'esecuzione del delitto entro

---

mo robustissimo pieno di presunzione nel suo vigore, e lusingandosi colla forza di fare fortuna voleva viaggiare. A tal effetto si appressò ad un naviglio che era per ispiegare le vele ond'esservi ricevuto. Ciò gli fu ricusato dal padrone. L'atleta lo abbrancò, e gettollo nel mare. Un altro si presenta a lui, e viene in tal guisa trattato (Ecco un esempio della *impotenza* del padrone del vascello a rimanervisi nata dalla *violenza*). Per buona sorte essi furono salvati dall'onde, e ascrissero a fortuna di ricevere costui nel vascello. Eglino giungono vicino ad una colonna eretta da' Greci in mezzo ai flutti. Il piloto disse allora: il naviglio fa acqua, e noi siamo perduti se il più forte di noi non sale sulla colonna, e non vi annodi una corda che v'assicuri il vascello, frattanto che noi ci occupiamo a risarcirlo. L'atleta non esita, e mercè di una panca si appressa alla colonna, e la cinge di una fune, colla quale egli aveva avviluppato il braccio. In questo frattempo il piloto la fa troncare, il vascello si scosta, e l'atleta rimane senza appoggio sulla colonna. Pel corso di due giorni egli fu costretto a rimanersi in questa situazione spaventevole. (Ecco l'esempio dell'impotenza nata dalla *resistenza*, a cui si accoppia il caso di non poter *recedere*). Infine addormentato da stanchezza, egli cade in mare, e dopo di essersi alla meglio sostenuto nell'onda fu spinto verso la riva. Poche radici servirongli di nutrimento, e ristabilirono le sue forze. Egli aveva sete: s'avanzò per iscoprire una qualche fontana, e per cammino scoprì gran folla di persone attorno di un pozzo, la cui acqua si vendeva una pezza d'argento per ogni misura. Egli ne pretese a forza, e atterrò parecchi uomini, ma il numero l'oppresse, e fu assai maltrattato. (Ecco l'esempio della *impotenza* nata dalla *semplice resistenza*, a cui si accoppia infine la violenza —). Finalmente egli raggiunse una carovana, e la seguì. Si ritrovarono vicini ad un bosco, che dicevasi pieno di ladri,

confini più o meno ristretti, e perciò ridurla a semplice *attentato*.

2.° Che quelle che producono *impotenza*, sono affatto *esterne* ed agiscono sulla sola parte *fisica* dell'uomo.

3.° E che finalmente o *all'una* o all'*altra* classe debbonsi ridurre tutte quelle che possono contenere l'attentato entro i suoi veri confini.

§. 733.

Riflettendo alcun poco sulla *natura* intrinseca delle cose è chiaro, che tanto il *Caso fortuito*, quanto l'andamento *ordinario*, ed

---

e se ne aveva tema. Non temete nulla, disse loro l'atleta, io solo basto per trenta, e vi difenderò. Contenti della sua risoluzione i viaggiatori offrirongli provvisioni in abbondanza. Egli mangia, e beve soverchiamente e s'addormenta. Frattanto un vecchio della carovana disse a' suoi compagni: voi avete fidanza in costui? In quanto a me lo temo più che i ladri de' quali si parla. Che sappiamo noi ch'egli non abbia divisato di abusare della sua forza per rubarci? Fu creduto ai di lui detti, e mentre l'atleta dormiva, partirono. Allo svegliarsi egli trovossi solo, e per alcun tempo errò smarrito, ma finalmente dinervato di fame e di fatica si pose a sedere, e pianse. (Ecco l'*impotenza* a viaggiare, ed a sortire dal deserto, nata dallo *sfinimento* di forze fisiche). Un principe, che per accidente era occupato nella caccia poco lungi da lui, gli passò vicino. Commosso dalle di lui querele s'informò chi egli si fosse, n'ebbe pietà, e fornì a lui tutto il bisognevole per restituirsi alla propria casa. Al ritorno egli abbracciò piangendo il proprio padre, e disse a lui: voi avevate ben ragione a dirmi, che l'indigenza è debole, e che il braccio del povero è sempre legato.

aspettato delle leggi fisiche di natura non possono considerarsi *per sè* stesse vere *cagioni* valevoli ad arrestare l'esecuzione di un delitto, e ad allargare o restringere i confini dell'attentato.

Figurate voi che l'*ordine* fisico delle cose frapponga un ostacolo, cui sia possibile all'uomo di sormontare? Allora perciò appunto, che tale ostacolo può piegarsi alle *forze* umane, se l'uomo si frena dall'atto, si deve ciò attribuire alla di lui *volontà*.

Figurate voi che la *combinazione* fisica, sia fortuita sia aspettata, rechi un ostacolo producente l'*impotenza?* Allora è chiaro che quest'impotenza non deriva propriamente dall'accidentalità, o dalla costanza di agire della natura, ma bensì dalla *forza* intrinseca costituente l'indole dell'ostacolo istesso.

§. 734.

Dall'esercizio affatto spontaneo dell'umana volontà, e dall'esecuzione pienamente libera delle proprie volizioni, fino alla più grande coazione o alla più completa impotenza, evvi una *graduazione* di forza morale e di forza fisica, che si dispiega e si aumenta in proporzione de' gradi diversi di forza resistente degli ostacoli morali e fisici che le si oppongono.

Per ostacoli *morali* (che meglio io chiamerei immateriali interni, e di sentimento) io intendo quella serie di *motivi* più o meno possenti a *resistere* alle *spinte* interne di altri motivi determinanti ad un'azione.

Qui cade in acconcio di richiamare quello che ne abbiamo detto altrove (§. 700. 727). Ivi accennansi parecchi fra' detti ostacoli morali, la loro maniera *interna* di agire e l'uso al quale potrebbero servire i lumi che si acquistassero intorno ad essi.

§. 735.

Dall'apprensione del minimo incomodo fino al timore della maggiore afflizione, e del più spaventoso disastro, evvi una *scala* di ostacoli morali che vanno crescendo di forza.

§. 736.

Ciò in vero avviene, quando di *corrispondenza* l'apprensione maggiore o minore dei mali che vannosi ad incontrare si faccia entro dell'anima di chi delibera, e che l'uomo li vegga come naturali, e certe *appendici* dell'esecuzione del suo divisamento.

§. 737.

In tale ipotesi adunque, determinandosi la volontà a qualche azione, *malgrado* la resistenza contraria de' riflessi svantaggiosi, ella dimostra ne' motivi determinanti, una *forza*

morale proporzionata alla resistenza morale, ed una forza sempre crescente, e perciò indica una spinta maggiore, a proporzione che essa forza vince una maggiore morale resistenza.

Gli ostacoli *morali*, de' quali noi qui ragioniamo, comprendono tanto quelli che sono frapposti da una occasione *esterna*, quanto quelli che sorgono da un' occasione *interna* (§. 727).

§. 738.

Gli ostacoli morali finiscono di essere *puramente* tali, quando una forza *fisica* esterna incomincia ad agire e ad opporsi alla direzione impressa agli *organi* esterni dall'*anima* onde eseguire il suo divisamento (ciò che è incominciamento di *violenza*), o che afforza in sè stesso un qualche oggetto fisico in guisa che egli oppone *resistenza* all'azione fisica dell'uomo che vorrebbe farlo piegare al suo fine, o che *affievolisce* nella macchina l'uomo istesso.

Questa forza (che però deve considerarsi non in astratto, ma nel caso *concreto* del delitto), siccome è propria di un oggetto *fisico* ed *esterno* all'animo umano, così fa riguardare come un *ostacolo* fisico ed esterno quello che si attraversa all'esecuzione del delitto.

§. 739.

Fra i primi e più deboli gradi di resistenza e di violenza fino al grado sommo dell'una o dell'altra, evvi una *scala* di forze fisiche opponentisi all'esecuzione dell'atto umano, per superare le quali è necessario un graduato aumento di *corrispondente* e contraria forza fisica *nell'uomo*, onde riescire vincitore degli ostacoli allo scopo divisato.

Onde, facendo attenzione all'uomo, è evidente la seguente massima generale: che la energia impiegata a superare tali ostacoli va *aumentando* d'intensità, a proporzione che si aumenta la resistenza o la violenza dell'ostacolo.

§. 740.

Siccome però l'esercizio della facoltà esecutrice umana dipende da un movimento della volontà, così se l'anima ha *preveduta* la necessità di fare sforzi di questa sorta, e malgrado pure una tale *precognizione* si è determinata all'atto che li richiedeva, o se anche non avendoli preveduti, ma scoperti soltanto nell'atto di eseguire la sua volontà, o nel proseguire ad eseguirla, pure a fronte di ciò non abbia desistito dall'intraprendere o dall'innoltrarsi nell'esecuzione; se, dico, tutto questo avvenga, è mestieri supporre nella volontà

stessa una sempre *maggiore energia* operante ed aumentantesi di corrispondenza (poichè ogni vero sforzo non è un piacere): perciò giova arguire una proporzionata e graduata *forza morale* di motivi operanti nell'anima, e quindi una maggiore spinta.

§. 741.

Laonde applicando le allegate generali Teorie all'argomento dell'esecuzione del *delitto* e della sua interruzione, ne emerge:

1.° Che data la *scala* de' gradi diversi di forza degli ostacoli morali o fisici opponentisi all'esecuzione del delitto, se sono superati dal facinoroso o se cede ad essi, e dato il *grado* ove li supera o cede, si forma una *scala* rispettiva proporzionale de' gradi della *forza* de' *motivi* impellenti al delitto.

2.° E quindi una *scala* della forza delle *cagioni* che spingono all'attentato.

3.° Ma ad un tempo stesso ponendo mente ove il malvagio ha dovuto *ristarsi* dal proseguire oltre, si ha un dato certo della forza dell'ostacolo, o sia della *cagione* che ha contenuto il delitto entro i suoi confini.

Lascio altre conseguenze, delle quali i detti principj sono largamente fecondi, perchè non interessano davvicino la criminale filosofia.

§. 742.

Ora, l'ordine delle idee mi chiamerebbe a ragionare dei rapporti dell'attentato colle diverse circostanze, e colle diverse maniere influenti sulla comune sicurezza, e sull'esercizio del poter penale. Ma per essere ella un oggetto che è mestieri osservare *contemporaneamente* alla pena, perciò io mi riserbo a ragionarne insieme a lei. E questo è appunto ciò ch'io m'inoltro a fare.

LIBRO SECONDO.

DE' RAPPORTI DELL' ATTENTATO ALLA *PENA*.

§. 743.

Compete egli alla Società il *Diritto* di annettere una *pena* al nudo tentativo del delitto?

Se le compete, qual è la *specie* di pena veramente *necessaria* ed opportuna onde frenarlo?

Quali sono i *gradi* giusti ed utili di lei?

Ecco le questioni che ci rimangono tuttavia da esaminare.

§. 744.

Io stimo cosa superflua il rammentare qui, che contro dell' attentato *attuale* si oppone il *diritto* della società e dell' uomo, onde porsi al coperto dal male loro attualmente minacciato. Oltrechè questa verità è già stata pienamente dimostrata (§. 221. 351. 352), ella non entra nello scopo delle presenti mie ricerche. Benchè la giusta pena sia una specie di *difesa*, non è però difesa *diretta*, come la è quella che si esercita nell' attentato attuale; bensì è cosa assai diversa (§. 288. 289. 329).

CAPO I.

Se l'attentato meriti *pena.*

§. 745.

Egli richiedesi necessariamente che l'atto che si vuole assoggettare a pena, sia per sè stesso valevole ad apportare un *nocumento ingiusto* (§. 558. 576).

Ora l'attentato reca un male ingiusto turbando il godimento della *sicurezza* che la società e gl'individui di lei sono in *diritto* di godere.

Dunque sarà cosa *giusta* opporre una *pena* all'attentato, considerandolo soltanto come recante *timore* ingiustamente incusso.

Questo è ancor poco. Se l'attentato è un'*aggressione*: se il fine di questa aggressione si deve respingere: se ciò non si può ottenere fuorchè arrestandola col timor della pena; sarà dunque *necessario*, e quindi giusto di sottoporre l'attentato a pena per la ragione stessa che vi si sottopone il delitto.

CAPO II.

De' rapporti della pena all' attentato in quanto riesce di un esito impossibile.

§. 746.

Abbiamo osservato di sopra, che alcune cagioni *fisiche* arrestano invincibilmente il progresso del tentativo criminoso (§. 728).

D'altronde egli non può recare il *danno* ingiusto a cui tende, se non col protrarlo fino alla *consumazione* (§. 701).

Dunque nel presente caso, il tentativo riesce per sè stesso di una forza *innocua*, cioè manca di quella *tendenza* malefica per cui poteva ispirar terrore.

Perciò la società e gl' individui singolari di lei debbono essere sgombri da *tema*, ed ottengono realmente quella *sicurezza* che in altri casi vedevano violata, e che era titolo di pena.

§. 747.

Sarebbe adunque cosa affatto *ingiusta* e crudele l'opporre vere pene a quei tentativi cui le cagioni fisiche rendono *impotenti* a nuocere. In fatti se la pena non può essere altra cosa che un mezzo *indispensabile* di difesa, non avente

altro *fine* giusto che quello di *evitare* il male del delitto (§. 390. 395. 401), come mai si potrebbe ragionevolmente procedere a tormentare un uomo nell'atto che fra la società ed il facinoroso la natura stessa frappose una barriera di sicurezza assai più *ferma* ed inconcussa che ogni più spaventoso supplicio?

§. 748.

Abbiamo osservato, che la maniera preconosciuta o fortuita di agire delle cose fisiche non è per sè stessa cagione *efficiente* dell'impotenza limitante l'esecuzione del delitto (§. 722). Ciò è vero; ma egli è pur vero che l'*ordine* fisico n'è almeno causa *occasionale*: e si può dire in questo senso, che aspettatamente o fortuitamente *somministra* le cagioni efficienti dell'impotenza, onde così talvolta chiudere l'attentato entro confini più o meno ristretti.

Quindi ne viene che la diversa *maniera* o precognita o fortuita di agire delle leggi fisiche può essere *fondamento* onde assicurare o diffidare la società, che soffrirà, o non soffrirà danno dai tentativi del facinoroso.

Ciò posto, quale *influenza* può avere la cognizione dell'ordine fisico di natura nella filosofia delle pene?

§. 749.

Se le cagioni di impotenza agiscono in una maniera *conosciuta* e costante, è troppo chiaro, che l'esito nocivo dell'attentato deve *sempre* dal legislatore riguardarsi come *impossibile*. Perciò la Società dovrà riguardarsi come affatto *sicura*: e sarebbe *ingiusto*, come poco fa si è detto (§. 747), contro tali tentativi procedere con mezzi *penali*.

§. 750.

Ma mi si dirà, che chi tentò di nuocere anche per un mezzo *impossibile*, ha già *mostrato* una malefica volontà.

§. 751.

Ma basta egli ciò forse per autorizzare gli uomini a punire i loro simili? Come avere coraggio di usare di questo *solo* riflesso per decretare un supplicio (1)? La vendetta del

(1) *Filangieri*, mercè di una palese confusione ed inversione d'idee ha usato di questo *solo* motivo per decretare indistintamente a qualunque attentato la pena del delitto consumato, o *che l'evento abbia o no corrisposto all'attentato*, purchè l'attentato stesso sia un atto dapprima *vietato* dalle leggi civili (*Scienza della Legislazione, lib.* 4, *part.* 2, *c.* 37 in fine). Quasi che le fattizie umane istituzioni possano far cangiare a loro capriccio la *natura reale* degli atti umani, ed i rapporti immutabili del diritto, talchè uno scrittore, che detta regole onde formare giuste leggi, debba piegarsi alla cieca a qualunque legge civile già fatta, o, a dir meglio, supponendola già fatta di qualunque specie ella sia, decretare il supplicio ad un uomo. — Giudico superfluo di estendermi sul fondamento di questo pensamento di un tanto scrittore, ma talvolta inconsiderato.

passato può forse essere lo spirito della giusta pena (42. 239. 395)? Se l'uomo che tentò un danno per un mezzo fisicamente e costantemente *inefficace*, non può far temere che lasciandolo impunito derivi danno alla società nè da lui nè da verun altro che volesse imitarlo praticando lo stesso attentato, qual giusto titolo offrirà egli ond'essere assoggettato a *pena*? E dove mai la società ritroverà il *male* contro cui sia costretta ed autorizzata a premunirsi? Ove sarà l'*infrazione* di qualunque *diritto*, patto o dovere, che l'uomo serbar debba verso de' suoi simili uniti in colleganza? Ogni *violazione* di qualunque dovere sociale può esser ella esente da *danno* ingiusto?

§. 752.

Si replicherà, che giova dedurre dall'attentato di esito impossibile almeno la *disposizione* ad essere malvagio.

E che perciò? O avete fondamento di arguire con *probabilità*, che l'uomo ritenterà lo stesso atto frustraneo; ed allora la società dovrà riposare *tranquillamente* sotto la forza delle leggi fisiche prepotenti di natura.

§. 753.

O avete argomento di temere, che l'autore dell'attentato trascorrerà ad *altri* delitti di una *possibile* esecuzione; ed in tal caso voi punirete

per l'altro attentato, ma non per questo. In quest'ipotesi non si punisce più in vista del *passato* tentativo di un esito impossibile; ma in vista bensì di un'*altra specie* di delitti futuri di una possibile esecuzione. In questo caso siamo *fuori* dei termini della questione.

D'altronde questo motivo aggiunto può aver luogo in qualunque *altra specie* di delitti consumati: e può aggiungersi fin anche ad una azione o *indifferente*, o *utile* alla società.

§. 754.

In secondo luogo (seguendo il deviamento di questa questione) chieggo io, se la disposizione mostrata induca una vera *probabilità*, che l'uomo darassi in preda ad *altri* delitti? Se sì, allora, ed allora *soltanto* è lecito alla società di usare delle precauzioni prevenienti, le quali sono propriamente sole maniere di difesa *diretta* (§. 288. 329). La società ha diritto ad allontanare tutto ciò che ragionevolmente fa temere un danno ingiusto.

§. 755.

Nel caso *opposto* adunque, cioè in ipotesi che non si abbia un fondato e ragionevole timore, che l'uomo divenga malefico o che esistono mezzi *non dolorosi* acconci a frenarlo, quand'anche si sappia certamente mal disposto, l'uso della *pena* non potrebbe essere che

assurdo e *tirannico*. Ma, io lo ripeto, tutte queste cose sono *estranee* allo stato della questione.

CAPO III.

Della pena dell'attentato nei suoi rapporti alla maniera eventuale *di agire delle cagioni che lo rendono di esito* impossibile.

§. 756.

Ma se l'arrestare i progressi dell'esecuzione di un delitto derivasse da una maniera puramente *accidentale* e fortuita di agire delle leggi fisiche, quali sarebbero allora le conseguenze che ne deriverebbero nell'economia criminale?

In tale ipotesi, siccome la maniera *costante* e cognita di mandare ad effetto i malvagi divisamenti deriverebbe da cagioni *libere* proprie dell'uomo, così l'attentato sarebbe costantemente oggetto di ragionevole *timore*. La società *non* cautelandosi, dovrebbe avventurare il suo riposo all'*accidente*, cosa che distruggerebbe la propria *sicurezza*.

Sarebbe dunque in *diritto* di usare, a frenare quegli atti che tentassero di turbarla, di que' *mezzi* che sono acconci a correggere ed

a reprimere le cagioni *libere*. In breve allora l'andamento dell'attentato, essendo *libero* e perciò di una tendenza *efficacemente nociva*, potrebbe essere oggetto di giusta *pena* (§. 745).

§. 757.

Ma nel fatto *singolare* avvenuto, sottomesso all'animadversione del magistrato, potrebbe pur esser *vero*, e potrebbe pure *constare* che l'attentato fosse stato rattenuto entro i suoi confini da una forza *irresistibile* fisica guidata dal *caso* fortuito: ed allora quali regole prescriver dovrebbe il legislatore *anticipatamente* per detti fatti singolari? Sarebbe pur vero che al delinquente fu *impossibile* di proceder *oltre* nell'esecuzione del misfatto.

§. 758.

Anche nel fatto singolare, perciò appunto che l'impotenza sopravvenuta a spinger oltre il tentativo fu soltanto *accidentale*, ne viene che, giusta le maniere *costanti* e *cognite* colle quali in natura il delitto si eseguisce, egli riportar devesi, a riguardo del futuro, alle sole cagioni *libere* (§. 756). Sarà quindi sempre vero, che qualunque uomo ritentando di eseguire il delitto collo stesso mezzo, per *accidente* solo reso frustraneo, potrà sperare che la sua intrapresa *riesca senza* ostacolo: e la società avrà tutta la probabilità di *temere* il

danno ingiusto che naturalmente ne può derivare.

Dunque, siccome il fine della pena, com'è stato sovente ripetuto, non è di far espiare il *passato*, ma bensì di provedere in futuro alla sociale indennità (§. 395); così sarebbe *necessario* considerare l'attentato come diretto unicamente da cagioni *libere* e volontarie; e perciò converrebbe opporvi validi ostacoli *morali*. Quindi, per lo contrario, sarebbe cosa *pericolosa* al riposo pubblico, e perciò stesso *ripugnante* alla sicurezza, affidarla in guardia all'andamento dell'ordine *fisico* di natura.

§. 759.

Dunque nel caso, che fra gli ostacoli morali-politici non sè ne ritrovasse altro opportuno ad impedire l'attentato fuorchè la *pena*, in quest'ipotesi si avrebbe *diritto* d'irrogarla a lui.

Dunque si avrebbe *diritto* di irrogarla contro chi attentò, benchè per forza dell'*accidente* fosse stato *impotente* a nuocere.

§. 760.

In vista di queste osservazioni si appiglieremo noi per avventura ad una massima *opposta*? Giudicheremo il tentativo frenato da una cagione puramente *fortuita* come meritevole di una pena *eguale* a quella che irrogherebbesi al delitto *consumato*?

Per convalidare l'affermativa, dir mi si potrebbe, che non si può ascrivere a *merito* dell'attentatore il non essere trascorso più oltre. Questo raziocinio estender si potrebbe, se non a rigor fisico, certamente per morale argomento, anche alle cagioni fortuite ed *esterne* somministranti i *motivi* che riescono freno dell'esecuzione piena del delitto.

§. 761.

È vero che in quest'ipotesi ascrivere veramente non si può a merito dell'attentatore la di lui desistenza. Ma egli è vero altresì, che *in fatti* egli non commise gli atti *ulteriori*, mercè i quali la detta esecuzione poteva essere più largamente protratta e perfezionata.

Dunque sarebbe contro la *verità* di fatto il giudicarlo *reo* di questi *ulteriori* atti non commessi, e perciò stesso della *consumazione* del delitto.

§. 762.

Ora punirlo per un fatto, del quale egli non fu veramente *autore*, sarebbe egli badando alla *natura* dell'atto stesso, cosa conforme alla *giustizia* ed alla ragione?

Supponiamo che egli abbia *voluti* questi atti ulteriori: ma *basta* egli ciò per assoggettarlo a *giusta* pena? E molto più può egli bastare,

quando gli era *impossibile* l'eseguire la sua volontà?

Con questo argomento non si stabilisce forse il diritto di punire il solo pensiero e la sola volontà?

§. 763.

La giusta pena ha per solo *fine* di schivare un male futuro (§. 395). *Solo* in vigore dei rapporti di un tal fine la potestà punitrice è in diritto di *afforzare*, o di *rattemperare* l'intensità delle pene (§. 401).

Ora, in vista appunto di questo solo fine, e non consultando una malintesa pietà verso del reo, ma bensì la sicurezza della società, oggetto *primo* della pena al quale la sorte del reo debb'essere *subordinata* (§. 163. 258. 272), noi siamo stati condotti a considerare l'attentato interrotto dalla sola forza del *caso fortuito*, che lo rende di esecuzione *impossibile*, come l'attentato interrotto da ostacoli esterni di forza *puramente morale* (§. 759).

E perchè adunque nell'ipotesi di un fatto particolare avvenuto, al quale detta legge generale deve applicarsi, vorremo noi dipartirci da questa massima, *unica* regola della filosofia penale, per aggravare la sorte del reo *oltre* il dovere?

Spieghiamo più amplamente tutto questo. Si vorrà egli *accrescere* la pena perchè la sua

passata volontà era *maggiore* del suo atto? Ma qual *assurdo* maggiore, io lo ripeto, pel buon diritto e per l'umanità?

Si vorrà egli farlo per provedere in *futuro* alla pubblica *sicurezza*, mercè un timore comune, che riesca *freno* allo stesso atto? Allora non conviene disputar più sul caso particolare dell'*impossibilità fortuita*, ma conviene provare in tesi generale che ogni attentato non sospeso per libero pentimento, ma soltanto *interrotto* per cause estrinseche punir si deve come il delitto consumato.

Fra gli atti d'impossibile fortuita esecuzione e gli altri interrotti non v'è differenza morale.

È provato che eccettuati quegli atti che in forza delle costanti e precognite leggi della fisica riescono di un esito *impossibile*, gli altri tutti (benchè resi innocui a cagione de' casi fortuiti) in forza appunto delle mire del delitto *futuro*, si valutano nel punirli come diretti da cagioni puramente volontarie e *libere* (§. 756. 757).

Dunque l'attentato arrestato ne' suoi progressi da cause *fortuite*, o si consideri *passato* ovvero *futuro*, devesi punire sempre come se fosse stato diretto da cagioni puramente *libere*.

§. 764.

Ma domando io se in tesi generale provare si possa essere partito *giusto* ed *utile* il punire l'attentato *interrotto* per ostacoli esterni, come il delitto consumato? Tosto vedremo che questa *parità* di pena è ingiusta ed impolitica.

Ora, valutando l'attentato interrotto per caso *fortuito* di forza insuperabile al pari degli altri interrotti per altri ostacoli esterni, la società può fare questo raziocinio; o che un dato tentativo, promosso da un dato interesse del delinquente, *non* incontrerà, come ho fondamento di prevedere, *verun* ostacolo *esterno* insormontabile; ed allora io non traggo sussidio che dalla *sola forza* della pena per contenerlo nel suo nascimento, o almeno nei suoi progressi. O sarà per avventura arrestato da cagioni *fisiche* invincibili; ed allora io sarò sicura di più: io avrò la forza della pena, cui l'incertezza mi dà diritto d'usare (§. 756), *più* la forza dell'ordine fisico di natura.

Così scorgesi chiaro se i sentimenti opposti di qualche scrittore fondati sulla sola ragione addotta nell'obbietto che io mi sono fatto (§. 760), abbiano fondamento di verità e di equità.

§. 765.

Bensì gli antecedenti ragionamenti mi danno diritto ad affermare, che il delitto che appel-

lammo frustrato (§. 694), non badando alla forza della passione criminosa ed alla cautela politica di contrapporre un secondo e più forte ostacolo alla ripetizione dell'atto che andò a vôto, ma soltanto alla *natura* dell'atto ed ai rapporti che può avere coll'*accidente*, non ha nulla che *ripugni* a ricevere giustamente una pena *eguale* a quella del delitto consumato. Egli può ricevere una minorazione in vista solamente di considerazioni prudenziali *estrinseche* all'imputazione.

Platone voleva che se taluno con disegno di uccidere il suo amico riesca solo a ferirlo, non venga condannato a morte come egli pur meriterebbe; e ciò in venerazione del buon genio e della fortuna di lui non affatto crudele, che si oppose alla sciagura d'entrambi, risparmiando all'uno di essere ucciso ed all'altro di essere punito di morte. Solo lo condannava all'esilio nella vicina città, lasciandogli tutte le sue rendite, ed obbligandolo unicamente a risarcire i danni recati al ferito. Voleva nondimeno, che il figlio e lo schiavo che avessero tentata la stessa cosa o contro del padre o contro del padrone, ovvero anche i fratelli e le sorelle contro l'un l'altro, fossero puniti colla morte. Per lo contrario lo stesso delitto fra

marito e moglie vicendevolmente non venga punito che coll'esilio (1).

Ma le elevazioni religiose di un'anima greca, e le parzialità e le distinzioni fattizie emanate da un piano creato da una vasta e maestosa fantasia non potranno mai essere retti dettami per la ragione che non consulta altro fondamento di fatto, che i rapporti reali della *natura* umana, nè adotta altra regola di *giustizia*, che i principj del *diritto* universale. Perciò mi si perdonerà, se io non so ammirare in questo pensamento di Platone un modello di prudenza legislativa.

§. 766.

Conchiudo questo articolo con una osservazione presentatami spontaneamente dai rapporti uniti delle cose. Nell'esecuzione del delitto il caso fortuito può *limitare* sempre o *accrescere* il fatto nocivo al di qua o al di là dell'ordinaria previdenza. Nel primo caso *non esime da responsabilità* penale. Nel secondo la toglie in tutto o in parte. Io mi spiego.

Se una data azione del tutto libera e producente un dato effetto venga assoggettata a pena, quand'anche vi si combini talvolta il *caso* fortuito che ne rattenga la libertà o la

(1) De Legibus, et Legumat., Dial. *XI.*, pag. mihi 585, edit. Vincent. Lugduni 1588.

defraudi d'effetto; pure viene con *giustizia* imputata salvo il temperamento politico nella responsabilità penale, come se il caso non vi si fosse frapposto per *niente*.

All'opposto, se da una data azione, dalla quale d'ordinario non deriva che un dato effetto, o indifferente o fino ad un certo *grado* nocivo, derivi danno o in tutto o in parte *oltre* la dovuta previdenza, questo atto quantunque nell'effetto sia *simile* all'altro che aspettatamente produce questo stesso danno, pure *non* potrà essere con giustizia *egualmente* punito; ma unicamente essere il potrà a norma di ciò che esigono i rapporti che egli ha coll'effetto *ordinario* e preveduto. Onde io lo ripeto: il caso fortuito solo è *scusa* al delitto *quando* opera *per eccesso*.

CAPO IV.

Della specie *delle pene acconce e giuste dell'attentato.*

§. 767.

L'interesse che spinge all'attentato è della stessa *specie* e della stessa forza di quello che move l'uomo al delitto consumato.

Anzi, non può essere *altro*, che quel *medesimo* che invita a consumare il delitto.

Imperocchè il tentativo in generale non è che l'*esecuzione* incominciata e protratta del delitto stesso (§. 666. 676). In tutti i delitti di esecuzione *complessa* (§. 670), deliberato che si abbia di commetterne taluno, quando si pone mano ad eseguirlo, è necessario di passare, dirò così, attraverso al tentativo *prima* di giungere alla consumazione (§. 674).

§. 768.

Certamente sarebbe un capriccio affatto *accidentale* quello di taluno che intraprendesse di tentare un delitto col fine *espresso* di sospendere la sua opera a metà, e di non condurla al suo effetto. D'altronde la legge non deve autorizzare la *scusa di avere scherzato*, la quale servirebbe sempre in tutti gli attentati falliti. Perciò un siffatto capriccio non potrebbe qui servir di norma *universale* alle sanzioni del legislatore.

Dato anche poi, che volesse contemplarlo, sarebbe sempre vero che negli *altri* delitti complessi che si vogliono *interamente* eseguire, il tentativo viene animato dall'interesse *medesimo* del delitto intero ispirato dall'*utile*, che il malvagio con danno altrui vuole procacciarsi.

§. 769.

Dunque le *specie* delle pene giustamente ed utilmente assortite all'attentato saranno le *stesse*

affatto di quelle che sono opportune e giuste contro il delitto *consumato*.

CAPO V.

Dei gradi *delle pene riguardanti l'attentato*.

ARTICOLO I.

Della pena insufficiente *per la sua debolezza*.

§. 770.

Da quello che abbiamo detto nell'antecedente capo ne segue forse, che sia *lecito* fissare contro del tentativo una pena di *eguale intensità* di quella del delitto stesso *consumato*?

Questione interessante la sociale sicurezza e l'umanità, della quale fino al dì d'oggi non è per anche stata somministrata una filosofica e soddisfacente soluzione. Lasciamo di prendere qual norma de' nostri giudicj le leggi di due Dittatori, o, a dir meglio, oppressori della libertà di Roma, macchiati dal sangue delle proscrizioni, e non aventi altro spirito che quello di una privata ambizione, altro scopo che il

dispotismo, ed altra prudenza che quella che vien dettata da una crudeltà sospettosa, per attenerci soltanto ai dettami eterni e luminosi del diritto e della ragione.

§. 771.

Io rifletto primieramente, che perciò appunto che si cerca di annettere una pena al tentativo, si suppone che *dopo* di averla stabilita contro il delitto consumato, ciò nondimeno possano gli uomini trascorrere a commettere il delitto istesso. Altrimenti se fosse il legislatore moralmente *certo* che ciò non avverrà, come si potrebbe *far caso* dell'attentato, e qual *ragione* avrebbe egli di punirlo? Perciò che il delitto fosse represso, o, a dir meglio, perciò che il terror della pena avesse preventivamente annientato l'*interesse* a delinquere, non sarebbe egli perciò stesso contenuto anche l'*attentato*?

§. 772.

Ma d'altronde, come può egli accadere che il legislatore debba dalla comune *temere* l'avvenimento del delitto, *dopo* di avergli opposto una pena *opportuna* ed *efficace*? Quell'*interesse* che agisce infallibilmente nello spingere il facinoroso al misfatto pel piacere che se ne ripromette, non è egli lo *stesso*, che in una maniera del pari *infallibile*, deve allontanarlo dal

misfatto pel dolore prepotente, che egli deve prevedere e temere annesso alla di lui esecuzione? (§. 474 al 511).

§. 773.

Se dunque dopo ciò *rimane* all'uomo un *interesse* a commettere il delitto, ciò non può derivare se non da queste due cagioni, cioè o perchè il terrore della pena non sia *per sè stesso* valevole a contrabbilanciare la spinta al delitto per mancanza di *intensità*, o perchè malgrado che pur lo sia, il malvagio nutrisca *fidanza* di sfuggirne il rigore. Altrimenti se malgrado il terror de' castighi nelle date circostanze di una nazione generalmente *efficace*, tanto per la sua forza intrinseca, quanto per la sua certezza, taluno si determinasse a commettere un delitto, un tal uomo dovrebbe riguardarsi o come un forsennato, o come un'*eccezione* di scelleratezza, la quale sola non potrebbe autorizzare il legislatore ad un *aumento* generale di pena, la quale debb'essere rattemperata, o accresciuta in vista di un dato *generale* e *costante* (§. 337).

§. 774.

Ora, così essendo, se la pena fissata contro il delitto consumato non ha i *dovuti gradi* di intensità valevoli a produrre la pubblica sicurezza, ella è per sè stessa *insufficiente* al suo

fine, e crudele nella sua pratica. Inoltre ella lo diverrebbe ancor *più* se il legislatore ne volesse far uso contro il tentativo, perchè si replicherebbe un dolore, e si replicherebbe invano.

§. 775.

Nel caso adunque, che la pena del delitto *consumato* sia soverchiamente *mite*, devesi correggere il Codice, riformare la pena, assortirne meglio la *specie*, ed aumentarne l'*intensità*, fino ai confini della *sufficienza* (404), e non inferocire inutilmente contro le *preparazioni* del delitto.

E in vero, così facendo, se la *probabilità* ed il timore dell'attentato derivava dall'*insufficienza* solo della pena, questa probabilità svanirà da sè stessa, ed il tentativo verrà con tal mezzo certamente *impedito*; e la società sarà difesa e posta in *sicuro*.

§. 776.

Ma se il tentativo nascesse dalla lusinga di *sfuggire* o in tutto o in parte il rigor della pena, quali sarebbero allora le regole di giustizia e di politica, che il legislatore seguir dovrebbe? Veggiamolo.

ARTICOLO II.

De' gradi della pena dell'attentato in vista della lusinga *dell' impunità.*

§. 777.

La *lusinga* nata nel malvagio di sfuggire in tutto o in parte la pena, o deriva da un motivo soltanto immaginario poggiato su di un *errore* e sulla illusione, o dessa è appoggiata ad un *fatto reale*, ed a circostanze *ordinarie*.

Nel primo caso quando l'errore o l'illusione non sieno che semplicemente *possibili*, nè possono crearsi che nella mente di qualche *singolare* individuo, non dovrebbero mai valutarsi per *qualche cosa* dal legislatore nei calcoli delle probabilità morali, colle quali ei si dirige a fissare gli avvenimenti dei delitti e la efficacia delle pene. Imperocchè l'oggetto del legislatore è il bene di *tutta* la nazione, cioè a dire il massimo compossibile de' privati. La base de' suoi calcoli debb'essere la maniera *costante* di sentire degli uomini nelle date circostanze di una nazione (§. 337). L'*eccezione* quindi non può nelle sanzioni generali valutarsi per *accrescere* una pena certa in vista

di un male *incerto*. Ciò violerebbe i limiti della moderazione e della giustizia (§. 337).

§. 778.

Ma se l'*errore*, cagione della lusinga di sfuggire la pena, regnasse *nei più* di una Nazione, quali dovrebbero essere allora le regole della criminale economia?

Io sono in diritto di affermare che il legislatore nell'uso delle pene dovrebbe estimare l'errore e l'illusione, non come cose prive di fondamento, ma bensì come opinioni appoggiate a circostanze *reali* di fatto. Questa conseguenza deriva dalle mire che muovono a stabilire le pene.

§. 779.

Ed in vero, per qual ragione la pena riesce ella *efficace* a reprimere il delitto? Se non perchè ella fa prevedere all'uomo un determinato male, come *certa* appendice annessa ad un atto malvagio (§. 258. 261).

Ora egli è chiaro, che ogniqualvolta, per qualunque siasi cagione, gli uomini *non* avendo una tale previsione non la possono *temere*, ella non può ottenere il suo *effetto* (§. 247. 248. 249. 257).

§. 780.

Dovrebbe adunque, siccome io ho detto, la lusinga dell'impunità derivata da un errore

comune a molti, trattarsi nella legislazione penale non più come errore, ma come giudicio fondato sulla *verità*.

§. 781.

Del resto quest'ipotesi non può essere che affatto *immaginaria*. Il primo castigo esercitato in una tale società per un siffatto delitto annienterebbe l'errore e l'illusione, forzandola a cedere all'esperienza, ed al testimonio de' proprj sensi.

ARTICOLO III.

Dei gradi *delle pene dell' attentato in vista della* reale *impunità che segue il delitto consumato.*

§. 782.

Ma se la lusinga dell'impunità fosse veramente sostenuta e convalidata dalla *realtà* delle cose; se certe combinazioni inseparabili dallo stato sociale ponessero il legislatore nell'*impotenza* a punire certi delitti allorquando fossero eseguiti, quali sarebbero allora le regole di *giustizia* e di *politica* che dovrebbe egli seguire?

§. 783.

Sino a tanto che il malvagio che progetta un misfatto vede ai confini dell'avvenire errarsi avanti gli occhi o la povertà o la schiavitù o la morte che lo minacciano come inesorabili e *certe* appendici della sua malvagità, egli sentesi in petto raffreddare il calore della sua rea passione. L'*interesse* derivante dalla pena ad ommettere l'atto *superando* di forza l'interesse che lo invita a commetterlo, lo trattiene, e lo rispinge dal porre la mano alla sc elleratezza.

§. 784.

Ma all'opposto s'egli vede di potere *sfuggire* o in tutto o in parte le funeste conseguenze de' suoi rei divisamenti, allora essenzialmente si *diminuisce* la forza dell'interesse *ripulsivo* ispirato dalla pena; e in proporzione si *aumenta* la forza dell'interesse *attraente* al delitto.

§. 785.

Perciò, fatto più coraggioso, egli trascorre all'atto malvagio con tanto *maggior impeto*, con quanto *meno* di forza agisce l'apprensione della *pena* snervata o tolta dalla *speranza* di sfuggirla in parte, o di andarne affatto esente.

§. 786.

Quindi la passion criminosa agisce col *massimo* suo vigore tutte le volte che il delinquente prevede, che *nulla* deve temere di tristo dal canto della potestà punitrice, a cagione del suo misfatto.

§. 787.

Ad evitare ogni ambiguità io avverto che qui si contempla l'interesse, non in quanto viene svegliato direttamente dal *bene* che il malvagio si figura di ottenere dal delitto, ma in quanto non viene *scemato* dal *male* che vi oppone la pena. L'aumento o il decremento di lui qui non deriva da un aumento o decremento di forza *intrinseca* ed assoluta prodotto dalla di lui *natura*; ma bensì dalla sola apposizione o rimozione di un *ostacolo* il quale o reprime o lascia libera la di lui forza di già *preesistente*. A maggior distinzione io appellerò il primo *interesse*, ed il secondo *audacia*.

§. 788.

In ipotesi adunque, che lo stato *reale* delle cose renda la podestà punitrice *impotente* a castigare o in tutto o in parte un dato delitto *dopo* ch'egli è commesso, in tale ipotesi, dico, la società deve temerne l'avvenimento, se si riserbi di fare soltanto *succedere*

la pena al delitto consumato (349). Dunque nel caso che potesse togliere questa lusinga con mezzi penali *anteriori* alla consumazione del delitto, mancherebbe ad nn suo *dovere* non provvedendo alla *sicurezza* ed alla libertà de' suoi individui (§. 227), ed esporrebbe sè stessa alla perdita della propria tranquillità (§. 349).

ARTICOLO IV.

Dei giusti gradi *di pena dell' attentato.*

§. 789.

In forza delle antecedenti riflessioni sull'ipotesi della lusinga dell'*impunità* appoggiata al *fatto*, diremo noi, che il Legislatore sia in diritto di *aumentare* proporzionatamente la pena al nudo *tentativo ?*

§. 790.

Affinchè ciò sia *giusto* debb' essere *necessario* (§. 400. 401), ed affinchè ciò sia necessario deve verificarsi che la *pena* sia l'*unico* mezzo *efficace* ad un tal fine (§. 421). Ora, nel caso nostro, tutto questo è egli vero?

§. 791.

Riteniamo, che l'*interesse* movente al delitto qui deriva dal prevedere, che *dopo* di averlo perfezionato, *non* si ha a temere o tutto il *male* della pena, o parte di luï, e che d'altronde questa previsione e questo interesse non possono essere *annullati* coll'uso della pena *susseguente* al delitto, perchè *manca* il potere di punire il delitto consumato (dall'ipotesi).

Dunque, o la società è costretta a lasciare *senza* un freno *valido* il misfatto perfezionato: e quindi a rimanersi bersaglio della malefica attività de' facinorosi (§. 349), ovvero le conviene, a fine di evitare tanto inconveniente, frenarlo con *ostacoli* che a lui vadano a rincontro nel tempo che si *sviluppa*, e lo arrestino per via, *prima* che giunga alla sua meta nociva. L'alternativa è evidente.

§. 792.

La prima di queste cose è *contraria* agli interessi, ai diritti ed ai doveri della società.

Dunque la seconda (posto che l'ostacolo sia *efficace*, cioè di fatto reprimente i progressi dell'esecuzione del delitto) è *indispensabile* e giusta.

Per procedere sicuramente convien distinguere caso da caso. O noi figuriamo che gli

atti *preparatorj* al delitto sieno *esenti* da pena o no. Nel primo caso io ragiono come segue.

§. 793.

La *pena* è di natura sua *efficace* a ripercuotere vittoriosamente l'impulso della rea passione, unica cagione de' misfatti.

Dall'altra parte col farne cadere la forza sul preparativo si può efficacemente rattenere la *consumazione* del delitto, che è la cagione unica del danno.

Infatti in ogni delitto di esecuzione *complessa* l'uomo deve necessariamente passare *attraverso* dell'attentato *prima* di giugnere alla consumazione del suo delitto.

Dunque coll'*impedire* il tentativo, o almeno coll'interromperlo, si impedisce *efficacemente* anche l'esecuzione *piena* del delitto.

§. 794.

Dunque la pena, la quale nel progresso dell'attentato va a romperne la *forza* e l'andamento mercè l'energia reprimente l'interesse criminoso, è cosa *efficace* ad ottenere il fine di rimovere il danno del delitto consumato.

§. 795.

Dunque, se d'altronde le circostanze *di fatto* la rendono *indispensabile* (lochè è cosa di *fatto*, ma di fatto non imputabile al regime pubblico) ella sarà in tutti i suoi estremi *necessaria*.

§. 796.

Dunque pienamente giusto sarà punire l'attentato, non dico solo come semplice *minaccia* di danno, giusta quello che abbiamo accennato più sopra (§. 745): ma eziandio colle mire e coi rapporti del delitto *consumato*: e tutto ciò ha luogo in que' misfatti, i quali *dopo* la loro perfezione assicurano o in tutto o in parte l'*impunità*.

§. 797.

Ma l'audacia e l'interesse a perfezionare il delitto ha per sola *cagione* nel caso presente la *lusinga* dell'impunità. Questa lusinga, o deriva dall'*impotenza* della società a punire il delitto consumato ancorchè sia *palese* il delinquente, o deriva dalla fiducia di *occultare* o il delitto o il delinquente, o ambidue.

§. 798.

In ogni caso, a *proporzione* che questa lusinga cresce o vien meno, ed a proporzione che il potere della sanzione si rende più o meno *evitabile*, deve crescere e scemare l'azione contro i mezzi conducenti al delitto.

§. 799.

Si può dunque affermare, che con questa azione convien punire *sussidiariamente* gli atti anche non nocivi, talchè se la lusinga dell'impunità rimane tuttavia *intera*, anche dopo di

avere stabilita la pena susseguente al delitto consumato, di corrispondenza *tutta* la pena del delitto consumato debb'essere impiegata nel frenare l'attentato.

In fatti, siccome in quest'ultimo caso l'interesse pel delitto *tutto* si condensa sull'attentato, così è *necessario* il condensare su di lui *tutta* l'efficacia della pena.

Col punire più gravemente il delitto più occultabile *dopo* che fu consumato si toglie forse la *lusinga* di occultarlo? Non mai. Dunque convien colpire i *mezzi* che vi conducono, e toglierne le occasioni

§. 800.

Dunque devesi fissare come Teorema generale, che la *pena* dell'attentato è in ragion *diretta* della lusinga dell'impunità susseguente al delitto perfezionato; e che i *gradi* di essa pena debbono essere *soltanto* proporzionali ai gradi della forza di detta lusinga.

§. 801.

Mi si dirà che dagli argomenti da me addotti deriva essere *util* cosa il punire *sempre* l'attentato a fine di frenare il delitto.

E perchè adunque non sarà altresì *lecito* il farlo in *tutti* i delitti, e perciò anche in quelli che le leggi possono contenere, sottomettendoli a pena susseguente alla loro consumazione?

§. 802.

Io rispondo che comunque ciò fosse utile, non sarebbe però *giusto*. Affinchè fosse cosa giusta dovrebbe essere *necessaria*, e per essere necessaria non basta che sia soltanto *efficace*, ma è d'uopo inoltre che sia *indispensabile* (§. 405. 421 al 430).

Ora, ciò non è indispensabile, tostochè dall'ipotesi *si può* ottenere di frenare il delitto colla pena *susseguente* alla di lui consumazione, come è evidente.

Dunque l'*antecedente* non sarebbe nemmeno cosa *giusta*.

§. 803.

Non è assurdo ne' casi espressi dell'impotenza a punire in tutto o in parte il delitto perfezionato, che *prima* si applichi la pena a lui; e *indi* o in tutto o in parte la stessa pena si distribuisca sull'*attentato*.

Imperocchè la società deve sempre assolutamente e prima di tutto vietare il *delitto*: e dopo ciò, in vista di premunirsi efficacemente contro di lui, vietare anche gli atti che a lui *guidano*: e deve perciò far uso della pena a norma di quello, che la sua *sicurezza* esige, ma niente di più (401. 404).

Quindi in progresso contemplando l'amministrazione di *fatto* della giustizia punitrice può

il Legislatore per un anticipato ragionamento argomentare così: o accaderà che l'attentato solo venga commesso e che la società giunga ad impadronirsi del reo, ed allora ella non fa soffrire al delinquente *altra* pena che quella che *basta* a contenere gli altri e lui stesso in *futuro* dal trascorrere nel delitto, perchè tale pena riesce proporzionata all'interesse che spinge al delitto.

O accaderà che qualche volta per una *eventualità* si riesca a punire completamente l'*intero* delitto *passato*, che d'ordinario rimaneva o in tutto o in parte impunito, ed allora si abbraccia in una *sola* punizione anche l'attentato: diciam meglio, *tutto l'interesse* che nell'attentato può in futuro stimolare al misfatto viene efficacemente represso.

§. 804.

Ciò che in questo caso diverrebbe assurdo e tirannico sarebbe il cumulare e *duplicare* la pena, o sia esigere la pena intera del delitto consumato, *più* la pena dell'attentato.

Conciossiachè, siccome l'*interesse* a commettere un dato delitto negli uomini che potrebbero divenirne rei, non può *raddoppiarsi* in vigore dell'atto di un *altro* uomo che di già lo commise colla *metà* sola di passione (giacchè l'interesse deriva dal sentimento del-

l'*utile* fondato sui rapporti che passano fra gli oggetti piacevoli e la sensibilità umana), così sarebbe cosa irragionevole e *crudele* il tormentare *di più* un uomo a fine di apporre un altro freno *soverchio* alla passione criminosa degli *altri* (§. 401. 404).

CAPO VI.

Se di fatto nelle circostanze sociali esistano vere cagioni d'impotenza *a punire alcuni delitti.*

§. 805.

Fin qui noi abbiamo ragionato della lusinga del facinoroso a sfuggire la pena, supponendola fondata su di una vera *impotenza* della società a far succedere la pena al delitto *dopo* ch'egli è consumato: ma ad un tempo stesso noi abbiamo soltanto *supposta* tale impotenza, cioè a dire, l'abbiamo considerata come *ipotetica.* Ora chieggo, se esaminando le circostanze *reali* di una vivente società, e misurando la estensione della *cognizione* e delle *forze* che la natura diede veramente agli uomini nello stato presente, questa ipotesi divenga verità *di fatto*?

§. 806.

Un facinoroso non può andare esente da castigo se non perchè la podestà punitrice non *vuole*, o perchè non *può* punirlo.

La *prima* di queste cagioni, lungi dal somministrare verun *diritto* ad aumentare la pena, ella è per lo contrario per sè stessa *viziosa*, nociva ed ingiusta. La società è in *dovere* di punire ogni sorta di delitti. Il massimo suo *interesse*, che è quello di coordinare tutti i suoi atti al bene di tutto l'aggregato, le detta la vigilanza reprimente di tutte sorte di delitti.

Il grido della filosofia di *tutti* i secoli i più illuminati e di tutti i buoni governi fa altresì un eco concorde a questa massima.

§. 807.

Dalla violazione di questo dovere nascono gl'infiniti *modi* onde ne' mal diretti governi vengono protetti i delitti e agevolata l'impunità.

Impunità *voluta*, ed amministrazione *tirannica* è quella ove l'astuto e ferreo cortigiano che ha rovinato un emolo colla calunnia; un tutore senza pietà e senza coscienza che ha dilapidato il patrimonio del pupillo affidato alla sua onestà; un venale magistrato e concussionario che ha venduta la giustizia ed ha estorto il danaro del debole; l'avido usurajo

che ha smunto le fortune de' privati; un libertino che ha turbato il riposo delle famiglie violandone l'onore: un perfido generale che ha sagrificata la gloria della sua patria, profuso il sangue di tanti prodi cittadini, compromessa la sicurezza della sua nazione; un negoziatore che con una nefanda prevaricazione, tradita la fede al suo sovrano, immolò il destino del trono e la futura pace della nazione intera, redimono sotto gli auspicj di un buffone di corte o di una favorita quella vita che doveva essere o spenta da un capestro, o troncata da una spada, o almeno tratta fra le fatiche e le ignominie di un ergastolo o di una galera, o chiusa fra gli orrori di un carcere perpetuo.

§. 808.

Peggio sarebbe se il delitto fosse provocato dalla dissociazione degli interessi, e da bisogni eccitati violando i rapporti della giusta eguaglianza. È chiaro che volendo in vista dell'impunità derivata da siffatti vizj di governo, punire l'*attentato* onde prevenire l'esecuzione completa del delitto, la pena, lungi dall'essere veramente *necessaria*, sarebbe all'opposto per molti aspetti *tirannica*.

1.° Ella lo sarebbe in sè stessa come soltanto *non necessaria*. A proscrivere come *il-*

legittima la pena basterebbe ch'ella fosse dettata soltanto o da un *errore*, pel quale ella fosse stimata necessaria, mentre nol fosse veramente, ovvero benchè infatto risultasse necessaria, pure ciò derivasse da un aggregato di circostanze, benchè per sè stesse urgenti, ma tuttavia in origine fattizie, da cui emergesse la *necessità* di punire.

È manifesto, che la *combinazione* potendo essere perciò stesso o cangiata o totalmente impedita da un miglior ordine di cose, o *dipendendo* dal *potere* stesso delle leggi il toglierla, non sarebbe veramente che *fattizia* affatto; e perciò *non* sarebbe veramente necessaria.

§. 809.

Dunque la pena che ne emanasse sarebbe *ingiusta*.

§. 810.

2.° Ma ciò non basta. Volendo da una parte lasciar sussistere un *abuso*, sorgente funesta di atti infestanti la pubblica e la privata libertà, nè volendoli frenare con una valida riforma che tronchi la prima *radice*: e dall'altra volendo far arretrare l'urto di questi stessi atti con una pena *preveniente* la perfetta loro commissione, oltre di non appoggiare la pena con una vera necessità, le si darebbe un'origine per sè stessa *viziosa* e funesta.

§. 811.

3.° Ma ciò non basta ancora. La protezione che il delitto ritroverebbe nelle sue *conseguenze*, la ritroverebbe perciò stesso assai più agevolmente ne' suoi *principj*.

Quindi la pena in que' *pochi* ne' quali cadesse, supposta anche giusta, rendendosi *inefficace* a produrre i beni dell'*esempio*, cioè il terrore *coibente* il delitto negli *altri* uomini, acquisterebbe un *terzo* carattere d'ingiustizia.

§. 812.

Dopo ciò sono in diritto di affermare, che la *cagione* dell'impunità, in vista della quale diviene lecito l'uso d'una pena qualunque, sia ella susseguente, sia precedente alla consumazione del delitto, debb'essere *non* voluta, nè fattizia, ma derivante da *reale* impotenza ad impedire *altrimenti* la di lui commissione: impotenza risultante da una combinazione di cose per sè stessa *vera* e *legittima*; e i di cui risultati sieno superiori e *indipendenti* dal potere umano.

Negli antecedenti raziocinj noi avevamo tacitamente *supposto*, ma non provato questo principio.

§. 813.

Ciò posto, e fissato così l'*oggetto* delle nostre ricerche, chieggo io: può egli avvenire,

che in una società ben costituita e le di cui parti tutte sieno ripartite ed ordinate giusta l' *unico* modello *legittimo* e conforme alle leggi morali di natura, e il quale *solo* perciò può render giustamente utili quegli atti e quelle provvidenze le quali sono necessarie al mantenimento dell'ordine di già introdotto dalle umane *istituzioni* (§. 213. 214); può egli, dico, avvenire, che esistano casi ne' quali le forze umane *non* bastino a punire il delitto *perfezionato*, onde sia d'uopo anticiparne la pena sul *tentativo?*

§. 814.

Quando non v'è o classe, o corpo morale, o uomo veruno più forte delle leggi; quando il potere esecutivo veglia esattamente sulla condotta de' cittadini, senza però violarne la giusta libertà; quando la nazione è illuminata dall'istruzione, animata co' premj, guidata dall'opinione, avvezzata coll'educazione, elevata dalla religione, protetta dalla forza pubblica al di dentro e dall'armi al di fuori; una tal nazione può superar tutte le resistenze *particolari*, e sorprendere le trame de' facinorosi. Come può ella dunque temere il caso di questa impotenza?

Egli è chiaro, che la società è *in dovere*, in vista della sua preservazione, di porre in

opera tutti questi espedienti prima di procedere all'uso della pena, e se il deve, detti spedienti debbono necessariamente *supporsi* di già impiegati nell'ipotesi che esaminiamo.

§. 815.

Un'altra osservazione è necessario di premettere prima di rispondere direttamente alla quistione propostaci.

Essere *più forte* della podestà punitrice — sottrarsi alla di lei vigilanza, talchè non possa giungere *a cognizione* del *misfatto* — sottrarsi alla sfera del di lei potere, talchè anche sapendo il delitto, non possa *impossessarsi* del delinquente e sottometterlo al castigo, ecco tutti i *modi possibili* mercè i quali il facinoroso può di fatto andare esente da pena.

§. 816.

Ora, esaminando lo stato di una ben ordinata società, tutti gli annoverati *mezzi* d'impunità si possono eglino verificare?

Il primo modo di sfuggire la pena del delitto perfezionato, essendo quello per cui il delinquente diventa *più forte* del potere esecutivo delle leggi, pare che possa aver luogo nei delitti di congiura, e di *prodizione* contro dello stato, di usurpazione fatta da un privato del potere sovrano, di sedizioni de' partiti, di rivoluzioni promosse da una società

particolare, onde cangiare la costituzione del governo; in breve in tutti i veri delitti di *maestà* di prima classe.

§. 817.

In essi l'*interesse* a perfezionare il delitto è *massimo*, quando si faccia soltanto succedere la pena al delitto *consumato*.

Il raziocinio che il sig. Renazzi mette in bocca a Catilina, è del tutto conseguente: o la mia congiura divulgherassi prima che sorta il suo effetto; e in questo caso, per avere io solamente *tentato* di sovvertire la repubblica, sarò considerato esente dal delitto di ribellione, e ne sfuggirò la pena: o che mi si concederà tempo a condurre a fine la congiura, ed allora io sarò tanto forte, che non fia ch'io debba temere cosa alcuna dall'eloquenza e dai suggerimenti di Cicerone, e dalla forza e dall'armi di Antonio.

§. 818.

Dunque in questi delitti il tentativo merita una pena *eguale* del delitto consumato (1).

---

(1) Filangieri, ragionando di questi delitti, e delle pene loro proporzionate, ha dimenticato affatto di avvertire che il nudo loro *tentativo* deve punirsi quanto il delitto consumato (*Scienza della Legislazione, Lib. IV., Parte II., Cap.* 46). Ciò non deve recar meraviglia, perchè gli mancava il filo ond'essere guidato a questo risultato.

CAPO VII.

Dell' impunità nata dall' occultazione del delitto.

§. 819.

Il fine della pena non è di aspettare che il delitto venga commesso a fine di avere indi il piacere di punirlo; ma bensì, di porre un *freno*, affinchè non venga effettuato (§. 395).

Lo spazio adunque sul quale deve cadere la di lei forza, è quello che *precede* la di lui consumazione. Il frutto di lei è la tranquillità e l'astinenza dal misfatto.

Ciò posto, egli è chiaro, che l'*interesse* repellente, dovendo agire sull'*esecuzione* criminosa, deve o arrestarla, o interromperla almeno.

Ora, chieggo io, ne' delitti i quali per natural legge sono più degli altri *difficili* a scoprirsi, quante *più* parti dell'*attentato* si sottraggono alla pena, non si lasciano forse tanto *maggiori* incentivi alla audacia criminosa? E quindi non prestasi egli una *maggiore* facilità, ed un più vivo *interesse* a condurlo a fine? Ed all'opposto sottomettendo gli atti *tutti* ese-

cutivi di simili delitti a grave ed a maggiore pena degli altri attentati de' delitti palesi, non si accresce egli la *difficoltà* al malvagio, onde consumarlo? Non si ingerisce forse un timore *efficace* a contenerlo?

Esaminiamo ambidue questi aspetti, d'onde ineluttabile deve risultare la *necessità* della pena, e quindi la giustizia del grado *maggiore* d'intensità di lei annessa all'*attentato* nei delitti *più facilmente occultabili*.

§. 820.

Prima però di un tale esame è mestieri di instituire altre ricerche. È necessario di scoprire prima *fino a qual segno*, atteso i rapporti *naturali* delle cose e delle *circostanze* del sistema sociale, possa giugnere la vigilanza della società a scoprire ed a prevenire i delitti i più occultabili. Da ciò risulterà evidentemente *fino a qual segno* giugner possa la lusinga dei facinorosi a celarsi alla vigilanza del governo e de' privati occupati a prevenire e a scoprire i misfatti.

§. 821.

In generale, esaminando la *natura* delle cose, è chiaro, che tutti gl'*Indizj* veramente comprovanti l'esistenza di un delitto, presi nella loro *realità*, non possono essere che atti liberi ed *esterni*, e perciò testificabili, coi quali il

delitto stesso si eseguisce. In qualità di atti *esterni* possono venir dunque a cognizione altrui.

§. 822.

È vero, che gl'indizj *susseguenti* all'atto fanno anch'essi *prova*; ma è ben chiaro che a ciò non riescono, se non perchè fanno naturalmente *supporre* l'esecuzione precedente di lui; cioè a dire l'esistenza di *atti* precedenti fisici ed esterni capaci a recare il male ingiusto di già *seguìto*.

Ond'è che quelli che formano la base fondamentale e l'*essenza* stessa della prova del delitto, sono gli atti *costituenti* l'esecuzione di lui. Gli altri, per esserne la *conseguenza*, non provano che per *connessione*. — Tutti questi atti gli appelleremo *mezzi di esecuzione*.

§. 823.

Dato adunque, che i mezzi di esecuzione possano riescire veramente *occulti*, si rende anche occulto l'*autore* del delitto. — Dunque egli ne può godere i frutti *senza tema*. Chi, infatti, potrebbe accertare la podestà punitrice, che *un tal uomo* ne fu l'*autore?*

§. 824.

Dato adunque, che il delinquente vegga questa possibilità di occultarsi, la *probabilità* di sfuggire la pena lascerà tutto il vigore all'*interesse* criminoso.

§. 825.

Ma è cosa evidente, che perciò appunto che detti atti in chi li commette sono necessariamente *esterni*, e che vanno a recar guasto agli oggetti utili altrui, del pari esterni e fisici, essi sono di lor natura *visibili*, e cadono sotto la sfera de' sensi.

Dunque, di lor *natura*, e per combinazioni spesso imprevedute al malvagio, possono venire *scoperti*.

Dunque, attesa l'indole delle cose, il facinoroso *non può* essere veramente *sicuro* di rimanere *occulto*.

§. 826.

Dunque non gli avanza altra *lusinga* di occultarsi, se non quella che viengli somministrata dalle *circostanze* sociali.

Ora, chieggo io, fino a *qual segno* può con ragione giugnere questa fiducia?

§. 827.

Se la società ed i membri di lei vegliassero *incessantemente* alla difesa de' loro diritti in tutti i punti dello spazio e del tempo, o si renderebbe sempre *impossibile* a nuocere anche occultamente, o almeno si farebbe che ciò accadesse assai *di rado*. Ma è dessa *possibile* e *giusta* questa incessante ed universale vigilanza?

§. 828.

Scorriamo con uno sguardo rapido una società, e le principali di lei situazioni.

Le *private* e domestiche situazioni si presentano le prime, come le più famigliari e note ad ognuno. Eccettuati quegli atti e quegli oggetti, su de' quali personalmente e *direttamente* ognuno può vegliare, ed eccettuato il *tempo* nel quale ciò fare si può, vi sono pure molti altri *oggetti* i quali è assolutamente mestieri di affidare all'*altrui* vigilanza, ed altri atti ch'è mestieri commettere all'*altrui fede*. L'uomo non può ad un tempo stesso essere *presente* in più luoghi, nè sempre vegliare anche su quelle cose che lo toccano davvicino.

§. 829.

Quanto più cresce l'altezza della sua dignità, lo splendore dell'opulenza, l'estensione del potere, tanto più *cresce* il numero e l'estensione degli oggetti utili, la conservazione e indennità de' quali, importando al ben essere privato, ne richiamano tutta la *vigilanza*. Ma altresì si fa sentire tanto di più l'*impotenza* dell'individuo ad estendere le sue cure su di essi; e cresce del pari il *bisogno* di giovarsi dell'opera *altrui*.

§. 830.

Quindi, sotto il *segreto* e la confidenza si possono commettere molti delitti i quali non si possano trattenere. E però, quantunque in seguito si scoprano, pure ciò può addivenire assai tardi, e in tempo che la fuga, o altri mezzi pongano il delinquente *al coperto* del rigor della pena. Allora egli è evidente ch'egli *temer* non dee le conseguenze del suo delitto, e che la lusinga dell'*impunità* sorge ai confini della completa esecuzione, giovata dal segreto e dalla confidenza che cuopre le tracce per le quali egli s'incammina a consumarlo.

§. 831.

Dalle parti dell'aggregato sociale, e dagli affari de' privati passiamo al corpo *intero*, ed agli affari *pubblici*. Tutto quello che riguarda l'amministrazione politica, economica, militare, religiosa, giudiziaria, ec., di una società, o dei corpi morali che la compongono, non deve egli finalmente riposare sulla sola *fede dell'altrui* probità? Non vi deve egli essere un *confine* ed utile e giusto, al quale la vigilanza deve arrestarsi, e che sarebbe *impossibile* oltrepassare? E se si oltrepassasse, non si sconvolgerebbe forse ogni buon ordine di società? Se voi impiegate una *parte* per invigilare sull'altra, non dovete voi *affidare* a quella che

voi impiegate la tranquillità e la sicurezza che esigete dall'altra? Pressochè in tutte quelle persone e in tutti quegli ufficj de' quali poco fa femmo parola, si verifica il caso della *necessità* che stringe il governo di riposare sull' onestà e sulla retta condotta di persone *private*.

Ora, in tutte queste posizioni, quanti *delitti* possono ascondersi o in un perpetuo *segreto*, o almeno fino a che vengano *consumati* in guisa che assicurino l'impunità al loro autore!

§. 832.

Ne' limiti *indefiniti* dell' arbitrio, ove i doveri e i diritti dell' amministrazione de' pubblici affari non vengono nè esattamente fissati, nè distintamente circoscritti, quanti motivi di *scusa* e di *discolpe* non si apparecchiano a chi ne presiede al reggimento?

Quindi, di passaggio, è bene di osservare, quanto il buon ordine pubblico richiegga che in ogni ordine di ufficj, di cariche e di dignità sieno *fissate* le facoltà, a norma delle quali ognuno debba reggersi ed amministrare.

§. 833.

Un' altra osservazione che giova incidentemente di fare, ella è, che la *confidenza* sociale sulla onestà e sulla condotta altrui, e la *sicurezza* dai mali che ne possono derivare, tutta

è appoggiata e corroborata dalla *certezza* della legge generale dell'*interesse* personale. Infatti si sente tutto dì, che intanto si affida e si riposa sul carattere di un uomo, in quanto si suppone che operando secondo certi dettami in lui conosciuti, sarebbe *moralmente impossibile* ch'egli se ne dipartisse (§. 507).

§. 834.

Ma *oltre* i rapporti che passano fra privato e privato, e quelli che l'aggregato ha con sè stesso nell'amministrazione pubblica, evvi una *terza* classe di rapporti che il governo sostiene con ogni *famiglia* e con ogni *individuo* (§. 208).

Ora anche qui avvi un *confine*, che i diritti fondamentali e primitivi del patto sociale fra l'aggregato intero e le di lui parti (§. 200. 209) non permettono di violare. Il bene stesso della società, la quiete pubblica, la confidenza ed il riposo privato del pari il vietano. La pubblica vigilanza ed ispezione sugli affari privati deve dunque *rispettare* un tal *confine*. Ma quale egli è?

§. 835.

Le leggi, dice ottimamente il Filangieri, non dovrebbero *mai* penetrare nelle mura *domestiche*. L'ordine pubblico, la tranquillità privata, la sicurezza del cittadino richieggono, che la legge non cerchi di voler *tutto* sapere,

di voler tutto vedere. Esse esigono, che l'autorità si *fermi* innanzi la porta della sua *casa*: che rispetti quest'asilo della sua pace e della sua libertà: che non cerchi d'indagare i suoi pensieri: che lo consideri come innocente ancorchè reo, purchè il suo reato non si manifesti (1).

È vero, che avendo indizj che nel seno di una famiglia e nel segreto delle domestiche mura si commette qualche cosa di contrario al dover pubblico sanzionato, la pubblica podestà ha diritto ed interesse di venirne al chiaro. Quindi le ricerche, le perquisizioni, e le esplorazioni d'ogni genere a lei divengono mezzi *necessarj*, e perciò giusti e doverosi (§. 221. 224. 227), a fine di porsi in guardia, e di respingere ogni sinistro evento derivante dall'altrui scelleratezza.

§. 836.

Dunque allora è cosa importante, ed altresì un *dovere* in lei di esercitare la più assidua e circospetta *vigilanza* su de' privati cittadini.

§. 837.

Ma è ben altra cosa il dire, che avendo argomenti onde diffidare degli andamenti d'un privato, sia utile e giusto lo spiarlo fin entro

(1) Scienza della Legislazione, introduz., prospetto del lib. V.

il segreto della sua casa, dal dire che sia acconcio e giusto il farlo *per sistema*, abbiasi o no sospetto delle di lui reità.

§. 838.

Le cure e la vigilanza pubblica debbono tendere ad *allontanare*, o a rimediare ad *un male*, non mai ad impedire o a togliere un bene. Ora una esplorazione fatta per *assoluto* sistema è cosa oltraggiosa alla *privata libertà*: ella pone in un *costringimento* ingiusto il cittadino. Quante azioni altrui non nocive, e perciò socialmente *lecite*, sarebbe egli costretto ad ommettere in vista di questa odiosa esplorazione? Perciò la libertà giusta individuale non sarebbe ella violata? Quanta inquietudine, e quanto movimento nel governo! Quanti immensi e mal sicuri dettagli, quante persone, quante spese gravose impiegate in simile inquieta ed abborrita amministrazione!

§. 839.

Io non insisto assai su di questo soggetto. M'astengo dal salire fino a' primi principj dell'*unione* sociale, co' quali dimostrare io potrei, che la libertà domestica è uno di que' diritti, che la società può bensì *modificare* negli effetti esterni, come quelli della libertà individuale, del dominio e della difesa (§. 191. 210), ma ch'egli è tanto *proprio* dell'uomo

ed *anteriore* alle fattizie umane istituzioni, quanto lo sono tutti gli enunciati diritti (§. 126. fino al 134, 190); che anzi la libertà *domestica* non è che un modo di essere della libertà *naturale* non donata, ma solo *modificata* dalle circostanze sociali.

§. 840.

Conchiudiamo. O un privato attenta contro oggetti e contro persone poste *fuori* della di lui casa, ed allora egli cade sotto alla *pubblica* vigilanza, perchè deve necessariamente uscire dai confini ch'ella ama e deve rispettare.

§. 841.

Si noti, che in questo caso egli non può nuocere, se non ispandendo *al di fuori* la sua malvagità.

Dunque, se la pubblica podestà rispetta il segreto domestico, astenendosi dal penetrarvi quando le manchino *in fatto* gli argomenti di timore, non può perciò stesso violare con tale procedere la comune *sicurezza*.

§. 842.

O il facinoroso componendo una data famiglia, o unione domestica, attenta contro oggetti e persone che la compongono, ed allora subentra il diritto di *difesa* de' privati loro competente in *mancanza* di quello di

tutto l'aggregato (§. 351). Così *preservata* viene la famiglia e assicurati gl'individui che la compongono dagli attentati della malvagità.

Ciò si eseguisce tanto *più* attivamente ed esattamente di quello che far potrebbe la forza *pubblica*, quanto più l'interesse personale che viene minacciato è più forte, attivo, e vigilante di quello che altri possono assumere in favore di un terzo, e quanto *minore* è la distanza che passa fra l'offensore che attenta, e l'offeso che veglia alla propria indennità.

§. 843.

È ben vero però, che la forza pubblica implorata dal cittadino deve accorrere al di lui soccorso (§. 221. 224. 227), e che a lei *sola* è riservato lo stabilire e l'infliggere la pena (§. 394). Rammenti il lettore, che qui noi ragioniamo soltanto dei confini della *vigilanza* contro i delitti, e non dell'esercizio delle pene.

§. 844.

Dunque, esaminando la società sotto di questo terzo aspetto, non risulta altrimenti da lui un *nuovo* campo all'occultazione di nuovi delitti; ma bensì tutti i risultati risolvonsi sulle sole *private* circostanze che osservammo le prime.

CAPO VIII.

Principj filosofici intorno alle pene di quei delitti, che più degli altri sono occultabili.

§. 845.

Esaminando i rapporti delle cose che abbiamo sott'occhio, noi abbiamo ritrovato che la pena, oltre essere proporzionata alla forza impellente al delitto svegliata dal sentimento dell'utile che da lui ne può derivare, deve inoltre essere proporzionata alla *lusinga* di sfuggire la pena contro di lui statuita. Ora, ne' delitti che più degli altri possono *occultarsi*, la lusinga dell'impunità non può nascere che dalle circostanze dello stato *reale* delle cose, e dalle combinazioni sociali, come abbiamo osservato (§. 820).

Da ciò risulta, 1.° che agli scellerati non toccò in sorte l'anello di Gige onde ascondere *certamente* la mano che opera il misfatto; ma bensì ogni atto col quale il malvagio tenta di eseguirlo, può di *natura sua* cadere sotto alla vista altrui, e palesarne l'autore (§. 825).

§. 846.

Risulta in 2.° luogo, che veramente vi sono delitti, i quali, attese le *circostanze* sociali, possono a preferenza di molt'altri rimanere *occulti*; ma ad un tempo stesso risulta, che evvi anche più d'una semplice e nuda *possibilità* fisica a scoprirli, e che spesso cangiandosi i rapporti fra il facinoroso e la società, il misfatto può essere *scoperto* agevolmente; onde la di lui occultazione non è effetto che dell'*accidente*. La vigilanza e la difesa della società e de' privati che sono interessati a vegliare all'immunità degli oggetti de' loro diritti, sono cose che *compromettono* sempre la *sicurezza* del delinquente.

§. 847.

Può adunque e deve il facinoroso, attesa la *natura* delle cose e delle *circostanze* dello stato sociale, temere di essere *scoperto* ad ogni atto, con cui incomincia ed innoltra l'esecuzione criminosa.

§. 848.

Ma se ne' delitti, i quali di lor natura o per le sociali situazioni sono più degli altri difficili a scoprirsi, l'*attentato* non venisse sottomesso a pena e ad una pena *maggiore* di quella de' delitti palesi, non si presterebbe egli allo scellerato una facilità *maggiore*, ed un *più vivo* interesse a condurlo a fine?

Ecco il discorso, che in quest'ipotesi egli fare potrebbe : la maniera colla quale si può perfezionare il delitto ch'io vo a commettere, è per sè assai *occulta*. Quindi posso bene arrischiarmi a tentarlo , perchè è più *probabile* ch'io possa riescirne felicemente di quello ch'io vada ad incontrare male alcuno.

Sono poi ben felice, perchè io non debbo temere che nulla o poco pel *tentativo*. Giacchè o vengo per accidente scoperto *avanti* di condurlo a fine , ed allora il male che mi sovrasta è *nullo*, o assai *piccolo* in confronto del bene che tento di procacciarmi:

O io non vengo scoperto, come ho fondamento di sperare , ed allora *dopo* di avere condotto a fine il mio delitto, posso rimanermi sicuro, perchè non rimangono tracce *precedenti* ch'io ne sia stato l'autore.

§. 849.

Ne' delitti *palesi* l'unico sentimento che può rendere audace taluno a tentarlo, è la *fiducia* di avere *tempo* e maniera . onde *scampare* dalle mani del potere esecutivo. Ma il timore delle leggi, la certezza di essere additato reo, d'incontrare l'infamia che perseguita da sè sola e punisce il malvagio anche nel silenzio e nell'indolenza del governo, il pericolo di subire l'ira della parte offesa , i disagi di

una vita errante e sempre inquieta, e mil-l'altre appendici di questa natura agiscono sull'anima del delinquente, e sono valevoli spesso a respingerlo dal misfatto. Questi ritegni agiscono vieppiù sulle persone le quali per la loro situazione, educazione, e principj sono in special modo sensibili all'apprensione degli annoverati inconvenienti. Ma ne' delitti *occulti* si può egli riuscire di contrapporre alla passione criminosa tutte queste forze combinate? È chiaro, che in essi verun uomo *non può* fondatamente tali cose temere.

§. 850.

Mi si dirà, che se può accadere che l'attentato venga scoperto per esser egli di natura sua atto fisico ed esterno, egli può ben anco *far prova* dell'*esistenza* del delitto consumato.

Ma che perciò? Se di questa riflessione si volesse far uso onde *esimere* l'attentato de' delitti occulti dal rigor della pena, e da una pena assai *più grave* di quella de' delitti palesi, si cangerebbe affatto lo stato della quistione; diciam meglio, allegherebbesi una cosa *inutile* al presente caso.

§. 851.

Imperocchè, se un atto non si può nella legislazione penale valutare se non in quanto

fa *prova* dell'esistenza d'un delitto consumato, perciò appunto deve necessariamente supporsi, che l'*attentato* non siasi arrestato entro i suoi confini, ma bensì che il malvagio abbia trascorso a recare il danno ingiusto del delitto *perfetto*.

§. 852.

Dunque, s'egli non si voglia *punire* fuorchè in questo caso, egli non si vuole punire se non quando non è realmente *più* attentato.

§. 853.

Dunque, dal momento che la deliberazione criminosa s'incomincia a manifestare, fino al punto che spingesi alla consumazione, si lascia *libero* il freno alla malefica attività dello scellerato.

§. 854.

Dunque, in que' delitti che di lor *natura* più degli altri sono *occultabili*, la società non è abbastanza difesa dall'uso della pena *susseguente* alla consumazione del delitto, ma anzi, all'opposto, lo agevola e favorisce.

§. 855.

Diremo adunque, che sia cosa utile e giusta di sottomettere *tutti* gli atti esecutivi di simili delitti a grave ed a maggior pena degli altri attentati dei delitti palesi? — Ecco l'altro aspetto cui ci proponemmo di esaminare.

§. 856.

Ma qui sento che mi si potrebbe obbiettare, che annettendo una pena all'attentato, si rende il delitto di una scoperta difficile assai *più* che lasciandolo o impunito, o soggetto a più leggiera pena. Imperocchè si aumenta l'interesse del facinoroso a studiare ogni mezzo onde sfuggire un male o assoluto, o relativamente più grave dell'interesse che lo allettava al delitto.

Dunque sembra, che coll'uso di questa pena vengasi in tal qual guisa ad esporre a *maggior rischio* la sociale sicurezza.

§. 857.

Ma io rispondo primieramente, che nell'occultazione evvi un confine cui è *impossibile* al facinoroso d'oltrepassare (§. 845).

Dunque, giunto ad esso, qualunque di lui sforzo sarebbe *vano* per ascondere le opere della sua malvagità.

La sociale *sicurezza* non potrebbe adunque dalle speculazioni e dal segreto del malvagio essere, per una misura *indefinita*, compromessa e violata.

§. 858.

In 2.° luogo io dico, che anche non annettendo una pena all'attentato, ma serbandola al solo delitto consumato, egli spingesi alla

massima sua occultazione. Non è egli chiaro, che il malvagio sente di dover seppellire nel più cupo segreto *tutta* la *traccia* di quegli atti che possono scoprirlo reo?

Dunque, anche col punire il solo delitto *consumato*, egli ha tutto l'interesse di occultare anche l'*attentato*.

§. 859.

Aggiungendo adunque ne' delitti più degli altri occultabili una pena dell'attentato, o aggravandola, non si arreca un nuovo *nocumento* alla pubblica o privata sicurezza.

§. 860.

Ma se all'opposto egli si lascia o esente, o meno aggravato di castigo, si lascia al facinoroso, io lo ripeto, l'adito *aperto*, e vivo in lui l'*interesse* ad arrischiarsi a tentare l'esecuzione del delitto, ed a provarsi se gli possa riescire affatto occulto. L'evento, qualunque siasi, non compromette mai: perchè, o egli riesce a seconda de' suoi voti, ed egli va impunito; o che nel frattempo dell'esecuzione incontra d'essere scoperto, ed egli è del pari salvo, o assai poco sciagurato in confronto del bene ch'egli sperava.

Laonde è d'uopo precludere questo *adito*, e togliere questo giuoco di sorte, il di cui pro e contra è sempre *favorevole* al reo.

§. 861.

Ora a ciò si riesce annettendo all'attentato una *grave* pena della specie medesima del delitto consumato. Imperocchè, così facendo, l'atto il di cui evento, qualunque si fosse, riesciva favorevole al reo, gli presenta nel caso della scoperta precedente alla consumazione del delitto una pena *certa*, e proporzionata all'interesse che lo spinge ad operare il misfatto. Ad *ogni atto* deve tremare d'incontrare quella pena che serbata viene al delitto, colla sola differenza del grado, come in appresso spiegheremo. Quindi *ogni atto* accompagnato dall'*incertezza* a sfuggire la pena (§. 840) va accoppiato col *terrore* d'incontrarne la severità.

Dunque, così il delitto fino nel suo *incominciamento*, ed in ogni momento de' suoi *progressi*, incontra *difficoltà*.

§. 862.

Ora, quanto ciò è utile ed *efficace* a respingere taluno dall'eseguire un'azione! Chi conosce il cuore dell'uomo ben sa che spesso egli delibera qualche cosa, da cui anche ne può derivargli qualche *male*. Ma egli sa altresì che fino a che vede le cose in una certa *distanza*, può andare o in tutto, o in parte sgombro da tema. Ma posto indi all'*atto* la vista vicina

de' mali che fannogli appendice, svegliano in lui fremito e timore. L'immaginazione meno sopraffatta dall'aspetto favorevole degli avvantaggi, cui l'eloquenza della passione e l'illusione dell'immaginazione dipingevano e promettevano scevri da dispiaceri e da sciagure, ovvero presentavano accompagnati bensì da qualche nocumento, ma però posto in tale distanza, che ne rendeva attenuata l'apparenza ed affievolita l'energia, l'immaginazione, dico, allora dà luogo alla forza della *realtà*. Lo scellerato sente impensatamente raffreddarsi in petto l'entusiasmo del delitto, per dar luogo al terror salutare della pena, talchè a proporzione che più lungo è il cammino per cui deve innoltrarsi onde giugnere fino al compimento del suo delitto, egli vede stendersi avanti a lui una serie più *lunga* di momenti e di pericoli, ognuno de' quali gli presenta l'avvicinamento della podestà esecutrice, e la sanzione tremenda delle leggi che gli sovrasta inesorabile per gettarlo fra gli orrori della schiavitù o dell'indigenza, o per inviarlo ignominiosamente ad un patibolo.

§. 863.

Dal fin qui detto adunque risulta essere non solo cosa utile, ma veramente *necessaria*, il sottomettere a pena gli atti *tutti* esecutivi di

que' delitti che *più* degli altri sono occultabili. Ciò sia detto in via di *diritto* nudo *primitivo*, senza derogar nulla alle precauzioni *sussidiarie* per questi casi.

§. 864.

Soddisfatto così ad ambe le ricerche che altrove ci proponemmo, passiamo a fissare quali debbano essere i gradi di intensità di queste pene.

CAPO IX.

Dell' Economia delle pene in vista dell' esecuzione del delitto.

§. 865.

La pena dell'attentato viene sempre in *supplimento* di ciò che manca all'efficacia della pena del delitto consumato (§. 771. 772. 773).

Dunque la *forza* dell'interesse del facinoroso ad incominciare e a proseguire il delitto deve calcolarsi a *fronte* degli ostacoli, o della facilità cui la pena del delitto consumato può opporre, o rispettivamente lasciare al suo mal talento.

§. 866.

Questo interesse scellerato *cresce* a proporzione che l'attentato s'*innoltra* verso la perfezione del delitto. Deve dunque del pari cre-

scere la *pena* a proporzione che l'attentato si fa più *prossimo* alla consumazione: e sarebbe *ingiusto* il violare questa legge di gradazione.

§. 867.

Questa economia *graduata* di pene sulle *parti diverse* dell'attentato quanto sarebbe *utile*, e perciò conforme alla sana politica, altrettanto sarebbe *nocivo* il sovvertirne l'ordine.

Ne' punti diversi dell'attentato si verifica un *grado* diverso d'*interesse* impellente al delitto, come poco fa si è detto; e ne' punti diversi dell'attentato si verifica che l'uomo deve avere nella pena un freno *maggiore* per non commettere l'atto che vieppiù si *approssima* alla consumazione del misfatto.

§. 868.

Ciò non basta. In ogni punto più inoltrato dell'attentato, se la Legislazione deve opporre un ostacolo più forte ai progressi di lui, deve anche offrire un motivo di *pentimento* al reo, onde ritirarsi dai primi passi ch'egli mosse nella via del delitto. Ora, questo non si ottiene solamente in proporzione dello spavento di una maggiore pena annessa all'atto ulteriore non per anche eseguito, ma altresì in ragione dell'*interesse* che uno ha d'incontrare la sola pena dell'atto già commesso, esaminandolo e combinandolo co' suoi bisogni, colle sue in-

clinazioni, e colla sua attuale situazione. Spieghiamo estesamente tutto questo.

§. 869.

Ella è regola di giustizia e di politica di guardarsi d'*impegnare* il facinoroso a proseguire un misfatto mercè una mal intesa economia penale.

Se un uomo che vede un nemico alle spalle risoluto di ucciderlo, si getta in un fiume per tentare di salvarsi a nuoto, credete voi che lo farebbe egualmente, se si lusingasse di poterlo vincere colla forza, o colla pietà, ovvero temesse soltanto qualche percossa?

Il timore di affondare nell'onda nell'un caso è *meno* possente del timore di una *certa* morte dalle mani del suo feroce, e più forte persecutore, perchè presenta la *possibilità* di scampare la vita col nuoto.

Ma nell'altro caso questa lusinga sarebbe *meno* determinante, se a fronte le si ponesse l'altro timore d'incontrare col suo nemico un male certo bensì, ma in sè stesso *minore* del male incerto, ma in sè *massimo* di annegare.

§. 870.

Applichiamo pertanto l'esposta legge con cui agisce il cuore umano al nostro proposito. È cosa ben naturale e confermata dall'esperienza, che l'*incertezza* di poter riescire, ed

il *timore* di essere scoperto, agiscono *sempre* o più o meno sull'anima di un uomo nell'atto di commettere un misfatto. Egli è *maggiore* o *minore* a proporzione che i mezzi che egli sceglie gli sembrano più o meno *efficaci* o più o meno segreti.

§. 871.

Questo *timore* non è precisamente e direttamente quello della *pena*, ma piuttosto una *modificazione* di lui indotta dalle circostanze, che possono più o meno fare sperare di *evitare* qualunque funesta conseguenza derivante dall'azione criminosa.

Egli è in ragion *composta* della grandezza della pena, della forza resistente, e della sicurezza maggiore o minore che il facinoroso sente potersegli opporre onde difficoltargli o agevolargli l'esito felice del delitto. Se eccettuiamo un forsennato o per carattere o nel momento del delitto, ogn'altro uomo che usa di ragione, non può andare incontro ad un male conosciuto *certo*, *inevitabile*, e la cui intensità sia atta per sè stessa ad *ammorzare* tutto il piacere che da un determinato atto gli poteva derivare.

Dunque è *d'uopo* di fare in guisa che l'accennata modificazione di timore *superi* sempre di forza l'interesse del facinoroso ad innoltrarsi nell'esecuzione del delitto.

§. 872.

Ma se dalla gravezza della pena del delitto consumato fino a quella che si stabilisce contro dell'incominciamento dell'attentato *non* si serbasse una *graduale* proporzione, si potrebbe ciò mai ottenere ?

A proporzione che l'uomo s'innoltra nell'attentato, egli ha un numero *minore* di atti da compiere onde giugnere alla consumazione, e ad un tempo stesso un *minor* numero di momenti *incerti* e segnati da timore da trascorrere; e d'altronde la sua *pertinacia* suppone in lui una *più forte* e più continuata passione criminosa.

Il sentimento dunque della difficoltà si *scema*, e rimane la *forza* dell'interesse criminoso.

La *sicurezza* adunque della società richiede, che nell'attentato prossimo debba *aumentarsi* il grado della pena *al di sopra* di quella che irrogata viene all'attentato rimoto; onde così *rinforzare* contro il delitto il freno indebolito dai progressi del malvagio.

§. 873.

Per la ragione de' correlativi *contrarii* scorgesi, che negli atti più *remoti* dell'esecuzione criminosa questo grado maggiore sarebbe *soverchio*, e quindi *ingiusto*. Si noti, che nelle cose di fatto della penale legislazione non de-

vesi giammai dimenticare di riportare le nostre idee all'unica pietra di paragone che le può palesare o giuste o ingiuste, voglio dire la *necessità*.

§. 874.

Ma supponiamo che si violi questa gradazione, o *per eccesso* o *per difetto*. Se è per *difetto*, la pena è doppiamente mala; perchè non difende la società dal nocumento del delitto, ed assoggetta un uomo ad un inutile dolore.

§. 875.

Se poi la pena pecca per *eccesso*, allora, oltre essere *ingiusta*, produce un altro inconveniente. L'interesse che il delinquente sente a sfuggire quella che egli ha già *meritata*, non solo si accoppia al desiderio dell'*utile* ch'egli spera dal delitto, ma inoltre essendo l'accennato interesse in sè stesso *maggiore* a proporzione che la pena incorsa è più *grave*, rende *meno* temibile l'incertezza di riuscire nell'intrapresa criminosa. Quindi questa *incertezza* produttrice del timore d'incontrare la pena annessa alla consumazione del delitto lo scoraggisce *meno*: ond'eccolo così *impegnato* nella via del misfatto senza poter *utilmente* arretrare.

§. 876.

Perciò risulta, che col *non* serbare la proposta gradazione nell'uso delle pene contro le *parti diverse* dell'attentato, oltre il fare una cosa contraria alla necessità ed alla giustizia, si effettua altresì una cosa *nociva* alla pubblica e privata sicurezza, ed al fine anche puramente *politico* delle pene.

§. 877.

Tutta questa teoria riguarda *ogni maniera* di attentati di qualunque *specie* di delitti. Perciò deve verificarsi anche in quelli che compongono l'esecuzione dei delitti *occulti*. Ma perciò stesso, per questa parte, restano pareggiati a quelli d'ogni altra sorta di delitti anche palesi, nè si vede che meritino una pena *maggiore*. Ora, chieggo io, questa pena maggiore è ella veramente *necessaria?*

§. 878.

L'interesse che anima il malvagio negli attentati dei delitti occulti è *maggiore* di quello che lo muove negli attentati de' delitti palesi. In essi più *grande* è la lusinga di sfuggire la pena, *minori* gl'inconvenienti annessi naturalmente all'azione, e *maggiore* la facilità di condurre a fine il reo divisamento.

Quindi un *grado maggiore* di energia vien *tolto* al terrore della pena *susseguente* al de-

litto. Coll'aumentare la pena del delitto consumato non si toglie l'occulto. Colla sola pena accresciuta ai gradi dell'attentato non si toglie neppure.

§. 879.

Dunque, serbata l'enunziata legge di *gradazione* penale fra le parti prossime e le rimote dell'attentato, devesi ne' delitti più occultabili assoggettare a sanzion penale molti atti *leciti*, ma per sè agevolanti la consumazione del delitto. Ecco un *primo* motivo dei delitti *accessorj* e di mera *instituzion positiva*. Altro motivo è quello di togliere un *fomento*. Ecco il motivo onde punire l'ozioso indigente.

CAPO X.

Dell'ultima cagione, che favorisce l'impunità.

§. 880.

Sottrarsi alla sfera del potere esecutivo delle leggi, non col divenire mercè del delitto più forte di esse, ma benchè *incapace* di resistere, scamparne colla fuga, col celarsi, o con altri modi, talchè anche sapendo il governo il delitto e il di lui autore, *non sappia* come impossessarsene, e sottometterlo a

castigo; ecco il *terzo* ed ultimo de' modi, onde il reo può andare *esente* da una meritata pena.

È cosa troppo naturale, che un uomo mal inclinato potendosi ripromettere, effettuato il suo delitto, di riescire a sottrarsi così alla pubblica forza, questa lusinga lo renderà *audace* ad intraprendere il misfatto.

Ora, in una ben costituita e rettamente amministrata società può egli quest'*ultimo* modo di sfuggire la pena veramente *riescire?* Lo scellerato che medita il delitto, potrà egli sperare che gli gioverà a ritrarne l'utile solo, senza subirne le funeste conseguenze opposte dalle leggi?

§. 881.

E nel caso che il delinquente lo possa effettuare e sperare; e posto che tutti gli altri mezzi *non* dolorosi sieno frustranei, sarà egli *necessario* di punire l'attentato? E risultando ciò essere necessario, quale sarebbe la giusta *misura* della pena?

Ecco le ricerche che tuttavia richiamano la nostra attenzione onde ridurre a fine il nostro esame sui varj aspetti del tentato delitto.

§. 882.

Uno sguardo solo indagatore sulle *situazioni* giornaliere di qualunque società immaginata

anche la meglio organizzata e la più attentamente amministrata, basta per convincerci che parrecchie *occasioni* ricorrono nelle quali un delinquente qualunque, benchè infinitamente *più debole* della forza pubblica, pure *dopo* il misfatto *può* sottrarsi dalla sfera della di lei attività e mettersi in salvo dalla persecuzione delle leggi punitrici. Benchè al momento di eseguire un misfatto il facinoroso non impenni le ali onde alzarsi a volo per l'aria, lasciando il restante degli uomini striscianti sulla superficie del globo, ovvero non si asconda entro le viscere della terra o nel fondo de' mari; pure egli è vero che i custodi della pubblica sicurezza non occupano tutti i *punti* del suolo di uno stato, o ne cingono insuperabilmente ogni *confine*, nè possono essere sempre o così vigilanti, o così pronti, onde accorrere in tutti i luoghi ed in tutti i momenti ne' quali si può commettere un delitto a fine di prevenirlo o di interromperlo.

§. 883.

Quindi parecchie *occasioni* si presentano al malvagio, nelle quali non abbisognando egli nè delle tenebre, nè del segreto, ma della sola *lontananza* della forza pubblica, e con essere egli d'altronde *superiore* alla sola resistenza parziale e individuale de' privati che tentano

di difendersi contro di lui, può ottenere di consumare il delitto, ed indi colla fuga o con qualch'altro mezzo può sottrarsi alla persecuzione ed alla forza del governo.

§. 884.

Dato adunque, che egli si ritrovi in taluna di queste *situazioni*, o se le procuri, può ragionevolmente più o meno ripromettersi l'*impunità*. Quindi si fa *audace* a trascorrere al misfatto.

§. 885.

Da ciò chiaramente emerge quanto sia *necessario* e giusto alla pubblica tranquillità e sicurezza, e perciò cosa *doverosa* alla società il *togliere*, o almeno *sminuire* più che sia possibile tutte le occasioni dalle quali ne'mal inclinati potrebbe nascere questa lusinga, e fomentarsi questa malefica animosità.

§. 886.

Qui cadono in acconcio tutte le riflessioni che sono state fatte sul *danno* e sull'*ingiustizia* degli asili, e sull'utilità e giustizia della *consegnazione* scambievole de' rei che fannosi l'une le altre le nazioni finitime (Vedi su di quest'ultimo articolo per quello che riguarda la *giustizia*, quanto ne abbiamo detto nel §. 273, 394).

Io mi sottoscrivo senza riserva a tutto quello che ne ha scritto il celebre autore del libro *Dei Delitti e delle Pene* (1).

§. 887.

Passiamo ora alla *seconda* ricerca riguardante la pena dell'attentato ne' delitti accompagnati dalla facilità di sottrarsi al potere punitore delle leggi.

Se l'attentato non venisse in essi punito, all'audacia nata dalla lusinga di sfuggire la pena *susseguente* al delitto aggiungerebbesi la *sicurezza* di non incontrare male veruno nel tempo del semplice *conato*: ond' è che se ne agevolerebbe l'esecuzione completa. Qui ricorrono le medesime ragioni che abbiamo più sopra addotte in proposito de' delitti occulti. Laonde è mestieri di nuovo osservare che il facinoroso, sgombro da tema nell'incominciamento e ne'progressi del suo delitto, sarebbe, a dir così, *invitato* ad intraprenderlo, ed a condurlo alla consumazione.

Dunque all'*indennità* pubblica e privata rendendosi *necessario* di togliere in lui questa fidanza, o almeno di sminuirla al maggior segno possibile, renderebbesi pur *necessario* di *punire* l'attentato in *proporzione* della pro-

(1) §. XXXV, pag. 161 e seg. Ediz. 6.

gressione nell'esecuzione, togliendo nel tempo stesso la lusinga di un sicuro ricovero.

§. 888.

Ma, paragon fatto fra i delitti occulti e i delitti palesi, e calcolando il solo *tempo* e *modo* di sottrarsi dalla forza pubblica, come sola differenza fra l'una e l'altra specie di delitti; e perciò supponendo tutto il resto *pari*, chieggo io: ogni *parte* dell'attentato di questi delitti, siccome debb'essere gradualmente punita (§. 872. fino a 877) dovrebbe esserla *egualmente* di ogni parte dei delitti *occulti*, o di quelli eziandio che guidano il facinoroso ad essere più forte dello stesso governo?

Supponendo, come dall'ipotesi, tutto il resto *pari;* e quindi considerando la specie dei delitti in questione come *palesi*, io dico che i *gradi* di pene ripartite sulle parti prossime e rimote dell'attentato dovrebbero in sè stessi essere di una forza dolorosa *minore* di quella degli occulti. La ragione l'abbiamo già accennata (§. 849).

§. 889.

L'esperienza avvalora la giustizia e la utilità di questa regola. Ella dimostra che a cagion d'esempio, le violenze, gli assassinj, gli abigeati, le grassazioni non possono mai accadere *egualmente* entro le mura di una città,

che fuori di esse, e mai così frequenti vicino a' luoghi abitati che lungi da loro; nel centro d'uno stato come su i confini di lui.

§. 890.

Perciò in queste situazioni differenti, ed a proporzione della *facilità maggiore* a scampare dalla forza pubblica, è cosa giovevole e giusta punire *viemmaggiormente* il delitto e il di lui *attentato*.

§. 891.

Ma del pari, supposte le stesse circostanze, dovrassi punir *meno* il delitto palese che il delitto occulto: e perciò assai più, fatto di *notte* che di giorno; più in un luogo *disabitato* che in un luogo esposto alla frequenza del popolo; e più da persone *travestite* e sotto i travisamenti della maschera, che sotto le fogge ordinarie e cognite di vestire e di vivere in società.

§. 892.

Io debbo ciò non pertanto osservare che molta prudenza ed economia è necessaria in questa specie di circostanze.

Sarà sempre vero che la *gravità* della pena non aggiugne per sè nulla alla di lei *certezza*. E però largheggiando soverchiamente in rigore si corre rischio di cagionare delitti più atroci.

§. 893.

La gravità della pena può scoraggiare forse più dal tentare dapprincipio un delitto, di quello che rattenere in progresso dall'inoltrarsi nella via dell'iniquità. Così è nell'indole del cuor umano che la vista di un profondissimo burrone rattenga un uomo molto più indentro dall'orlo di quello che fa d'uopo per camminare sicuramente.

Ma allorchè a bel bello, tentando di avvicinarsi all'orlo si assicura che più in là si può camminare sicuramente, e che famigliarizzandosi col pericolo vede di non dover temere ciò che prima lo spaventava, la vista più vicina del precipizio non fa maggiore impressione su di lui di quello fargli possa il camminare sull'orlo d'un piccolo e poco profondo canale.

È dunque necessario soprattutto agire sulla *causa* che fomenta la *sicurezza* del malvagio. È necessario moltiplicare tutti i mezzi di vigilanza, di prevenzione, di rivelazione e di persecuzione.

§. 894.

In difetto di ciò è indispensabile patteggiare in certa guisa col delinquente; e sapergli buon grado della *moderazione* che egli usa deliberatamente nell'esecuzione del delitto. Dove la mano del governo non può abitualmente

giugnere a colpire, è necessario di non ispirare un interesse a commettere un maggior delitto.

§. 895.

Questo interesse nasce sempre allorchè con un'ira inconsiderata si infierisce al di sopra della misura dell'utile contro quei delitti che in forza della natura stessa delle cose presentano una maggior lusinga a fuggire la pena.

S'impieghino dunque, lo ripeto, i mezzi tutti possibili che affettano la speranza di riuscire, o di andar impuniti.

Nei delitti dove intervengono più compagni fate giuocare così gl'interessi e divideteli, che prima che il delitto venga consumato nasca fra di loro un interesse ad impedirlo, o a denunciarlo.

§. 896.

Accordare l'impunità susseguente al delitto consumato è uno spediente immorale che lo fomenta. All'opposto la moderazione ed il contrasto adoperati nell'atto dell'impresa criminosa è un'arte di prudenza legislativa raccomandata dalla giustizia e dalla ragione della difesa della società.

§. 897.

Niun legislatore moderno, per quanto mi sappia, si è mai occupato di proposito di

quest'arte cotanto lodevole ed interessante per la sicurezza pubblica, e per l'umanità traviata.

§. 898.

Dopo il delitto consumato è necessario di moltiplicare tutti i mezzi di ricerca; è indispensabile dare contro i fuggitivi le disposizioni le più estese e le più vigorose, e soventi volte accompagnarle colla pubblicità. Giova assegnar premj, impiegar indagini. Tutti questi, quanto giovano efficacemente in pratica a colpire i rei di un delitto, altrettanto servono di freno a coloro che sarebbero tentati a commetterlo.

§. 899.

In verità, la sperienza convince ognuno che quando un governo vuole efficacemente impossessarsi di un reo, vi riesce senza degradare l'autorità sua a mezzi quanto immorali e offensivi alla maestà e all'opinione di forza e di vigilanza che inspirar deve, altrettanto funesti alla sicurezza pubblica e privata.

Niun uso più lodevole e più doveroso di questo far si può del pubblico danaro. L'amministrazione della giustizia punitrice è il primo oggetto pel quale giustamente ed abitualmente si possono decretare e si pagano le pubbliche imposizioni.

§. 900.

Da tutto questo pertanto lice arguire che la *certezza* della pena è un risultato che derivar deve da molti ostacoli insieme cospiranti e contrapposti tanto anteriormente quanto posteriormente all'esecuzione del delitto.

Ma questi ostacoli sono *estrinseci* all'indole dolorosa della pena medesima. Essi riagiscono su di lei in modo che la forza *terrifica*, dirò così, della pena risulta dall'azione composta della natura, e della intensità del male che presenta, e della probabilità d'incontrarlo.

§. 901.

Tale forza cresce e decresce *a proporzione* che cresce o decresce la detta probabilità.

§. 902.

Ma questa probabilità non è solamente ristretta al solo caso di cadere nelle forze della pubblica autorità. Essa si estende anche sulla *forma* di *procedere* e di giudicare gl'imputati dei delitti. Qui propriamente si consuma tutto il magistero della certezza della pena.

Ma questo magistero dove finalmente si risolve?

Un buon Codice di procedura penale forma la soluzione di questo problema. La sua esecuzione ne produce l'effetto.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

INDICE

DEL SECONDO VOLUME.

PARTE TERZA.

LIBRO PRIMO.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA SCELTA E LA PROPORZIONE DELLE PENE.

LIBRO SECONDO.

CONDIZIONI E VEDUTE RIGUARDANTI LA RESPONSABILITA' PENALE.

PARTE QUARTA.

LIBRO PRIMO.

DELL' ATTENTATO NE' SUOI RAPPORTI ALLA PARTE ESECUTIVA DEL DELITTO.

LIBRO SECONDO.